



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE UNITARIA  
SETTORE 03 - CONTROLLI, MONITORAGGIO, SISTEMI INFORMATIVI**

---

*Assunto il 05/03/2024*

*Numero Registro Dipartimento 55*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 2902 DEL 05/03/2024**

**Oggetto:** PR Calabria FESR FSE PLUS 2021/2027. Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n.1060/2021.Approvazione Manuale delle procedure di selezione delle operazioni.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

**IL DIRIGENTE GENERALE****VISTI**

- il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 202/01);
- la proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM(2018) 375 final del 29 maggio 2018;
- la “Relazione per paese relativa all'Italia 2019 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici”, elaborata dalla Commissione Europea nell'ambito del Semestre europeo 2019, che contiene le priorità di riforma e l'Allegato D – “Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla Politica di coesione 2021-2027 per l'Italia”, che costituisce la base per un dialogo tra l'Italia e i servizi della Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione (FESR e FSE+);
- la proposta di Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia, trasmesso alla Commissione europea, secondo le modalità richieste per la notifica formale da parte del Dipartimento per le politiche di coesione in data 17 gennaio 2022, in conformità agli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni sui fondi (RDC);
- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17.12.2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo+, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1059, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- la “Relazione per paese relativa all'Italia 2019 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici”, elaborata dalla Commissione Europea nell'ambito del Semestre europeo 2019, che contiene le priorità di riforma e l'Allegato D – “Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla Politica di coesione 2021-2027 per l'Italia”, che costituisce la base per un dialogo tra l'Italia e i servizi della Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione (FESR e FSE+);
- la D.G.R. n. 136 del 15.06.2020 di avvio del percorso di definizione e stesura del PR FESR/FSE+ relativo al ciclo di programmazione 2021/2027, con l'obiettivo di definire le strategie per conseguire l'integrazione, a scala regionale, della Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, tenendo conto sia della S3 che della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS).
- la D.G.R. n. 505 del 30.12.2020 di presa d'atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021/2027, con avvio del percorso di definizione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027;
- la D.G.R. n. 168 del 03.05.2021 di approvazione del “Documento di Indirizzo Strategico Regionale per la Programmazione 2021/2027 (DISR)- Presa atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021/2027.

Avvio del percorso di definizione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027. Modifica ed integrazioni della DGR 505 del 30/12/2020”, contenente gli obiettivi e le linee di intervento della programmazione strategica regionale che orientano i Programmi regionali;

- la D.G.R. n. 198 del 24.05.2021 recante il “Percorso di definizione del PR Calabria FESR/FSE+ 2021/2027 - Atto di indirizzo per l’espletamento della procedura di VAS”;
- la Delibera n. 132 del 25.6.2021 con la quale il Consiglio Regionale, ai sensi della LR n. 30/2016, ha preso atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021/2027 per l’avvio del percorso di definizione del Programma Regionale Calabria FESR FSE + 2021/2027;
- la DGR n. 121 del 28.03.2022 con la quale è stata approvata la proposta di Strategia di Specializzazione Intelligente 2021 - 2027 finalizzata a definire il nuovo quadro strategico per lo sviluppo innovativo della regione e per rafforzare l’insieme degli strumenti di intervento, attraverso azioni integrate e coordinate in grado di indirizzare le politiche regionali per la ricerca e l’innovazione, e condizione abilitante ai fini della predisposizione e dell’approvazione del Programma Regionale FESR/FSE+ 2021-2027;
- la D.G.R. n. 122 del 28.03.2022 di adozione del PR Calabria FESR/FSE+ 2021/2027, in attuazione al Regolamento (UE) n. 1060/2021, e del rapporto ambientale VAS;
- la Decisione di Esecuzione C(2022) 4787 final del 15.07.2022 con la quale la Commissione europea ha approvato l’Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021/2027 dell’Italia in conformità agli articoli 10 e ss del Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni sui fondi (RDC);
- la Decisione di esecuzione C (2022) 8027 final del 3/11/2022 con la quale la Commissione europea ha approvato il "Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo+ nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita" per la Regione Calabria in Italia - CCI 2021IT16FFPR003;
- il Regolamento (UE) 2022/2039 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.10.2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 2021/1060 per quanto concerne la flessibilità addizionale per affrontare le conseguenze dell’aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) — CARE;
- la Decisione di esecuzione C(2023) 374 final del 12.1.2023 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027;
- la D.G.R n. 600 del 18.11.2022 di "Presenza d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 - Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 03.11.2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021/2027 e ulteriori adempimenti" che designa, altresì, le Autorità del Programma in coerenza con quanto contenuto nella sezione 5 del Programma Regionale;
- la D.G.R n. 109 del 13.03.2023 avente ad oggetto “PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 – integrazione della D.G.R. n. 600 del 18.11.2022 recante la Presenza d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 - Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 03.11.2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti” con la quale la Giunta regionale approva il Piano finanziario e le Autorità del Programma;
- la Delibera n. 182 dell’11.04.2023 del Consiglio regionale della Calabria di “Presenza d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del Programma Regionale Calabria FESR–FSE+2021-2027: Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 03.11.2022. Istituzione del Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”;
- la D.G.R n. 375 del 27.07.2023 che designa il Dirigente del Settore Ragioneria Generale del Dipartimento Economia e Finanze quale Organismo che svolge la Funzione Contabile del PR

Calabria FESR FSE+ 2021/2027, al fine di garantire una corretta esecuzione delle attività di certificazione ai sensi di quanto disposto dai Regolamenti (UE) nn. 2093/2020, 1057/2021, 1058/2021, 1059/2021 e 1060/2021, in sostituzione di quanto indicato dalle deliberazioni nn. 600 del 18.11.22 e n. 109 del 13.03.2023;

- il D.D.G. n. 9369 del 30.06.2023 che approva il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, ai sensi del Regolamento (UE) n.1060/2021;
- la nota prot. n. 225923 del 18.05.2023 di chiusura della procedura di consultazione scritta con la quale il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 ha approvato la “Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni” nell’ambito del verbale della seduta del CdS del 17.03.2023;
- la D.G.R. n. 299 del 23.06.2023 di approvazione dell’Organigramma delle Strutture della Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Obiettivi specifici, delle Azioni del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027;
- la D.G.R n. 362 del 27.07.2023 che modifica la D.G.R n. 299/2023 sopracitata di approvazione dell’Organigramma delle Strutture della Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Obiettivi specifici, delle Azioni del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027;
- la D.G.R n. 717 del 15.12.2023 recante le “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale– approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022;
- la D.G.R n. 740 del 15.12.2023 avente ad oggetto la modifica dell’Organigramma delle Strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Obiettivi specifici, delle Azioni del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 già approvato con la D.G.R. n.362/2023 e l’approvazione, altresì, la Tabella degli incarichi di Elevata Qualificazione di Responsabile di Azione, Unità di Controllo interno, Unità di Audit e Unità di Controllo Gestionale e Monitoraggio, successivamente integrata con la D.G.R n. 758 del 19.12.2023.

**VISTI**, inoltre:

- la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 7 del 13.05.1996 e ess.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 05.12.2000;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”;
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 22 del 05.02.2018 regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la L.R. n. 30 del 12.10.2016 recante “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;
- la L.R. n. 31 del 07.08.2002 recante: “Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale”;
- la L.R. n. 34 del 12.08.2002 e s.m.i. recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ritenuta la propria competenza;

- il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n.1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
- la D.G.R. n. 770 dell’11.11.2006, con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (articolo 7 della L. R. n. 31/2002);
- il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021 avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3” con il quale è stato approvato il Regolamento di riorganizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale, n. 9/21 e abrogato il Regolamento regionale n. 3 del 19.02.2019 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 159 del 20.04.2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale. Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regionale 07.11.2021, n. 9 e successive modifiche di cui alle D.G.R. n. 163/2022, n. 204/2022 e n. 665 del 14/12/2022;
- il D.D.G. n. 5002 del 10.05.2022 avente ad oggetto “Approvazione nuova struttura organizzativa del Dipartimento Programmazione Unitaria”;
- la D.G.R. n. 617 del 28.12.2021 con la quale il Dott. Maurizio Nicolai è stato designato Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria;
- il D.P.G.R. n. 248 del 29.12.2021 con il quale è stato conferito al dott. Maurizio Nicolai l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria;
- il Decreto Dirigenziale n.6520 del 17 giugno 2023 con il quale è stata approvata la vigente micro-organizzazione del Dipartimento “Programmazione Unitaria”;
- il D.D. n 313 del 12/01/2024 con il quale è stato conferito l’incarico della dirigenza ad interim del Settore “Controlli, Monitoraggio, Sistemi Informativi” al dott. Felice Iracà;
- la D.G.R. n.665 del 14.12.2022, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 20 aprile 2022,n.3es.m.i.”
- La D.G.R. n. 29 del 07/02/2024 ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026, quale allegato 4 al PIAO;
- la D.G.R n. 357 del 21/07/2023 di approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Calabria che sostituisce in toto il precedente approvato con la DGR 25/2018;

## PREMESSO CHE

- ~ il Regolamento (UE) 2021/1060 reca “le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”;
- ~ in particolare il capo I (*Regole generali riguardanti gestione e controllo*) del Titolo VI (Gestione e Controlli) all’art. 69 stabilisce che: “*gli Stati membri dispongono di sistemi di gestione e controllo dei loro programmi in conformità del presente titolo e ne garantiscono il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell’allegato XI*”;
- ~ con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria n. 9369 del 30/06/2023, è stato approvato il documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” - PR Calabria FESR/FSE+ 2021/2027 – ed i relativi allegati “Manuale delle Procedure di controllo dell’Autorità di Gestione”, “Modello di Piano di gestione dei rischi”;

## ATTESO CHE

il documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo”, approvato con il summenzionato DDG n. 9369 del 30/06/2023, al par. 1.2. così riporta:

“Documenti che costituiscono parte integrante della Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo sono i seguenti:

- Organigramma dell’Autorità di Gestione;
- Manuale delle procedure di selezione delle operazioni;
- Manuale delle Procedure di controllo dell’Autorità di Gestione;
- Modello di Piano di Gestione dei Rischi”

**RITENUTO, pertanto**, di dover approvare il documento “Manuale delle procedure di selezione delle operazioni”, nel testo predisposto dal Dipartimento Programmazione Unitaria - previo confronto con l’Autorità di Audit ed i Dipartimenti regionali competenti nell’attuazione del PR - allegato al presente decreto per formare parte integrante e sostanziale del SI.GE.CO approvato con DDG n. 9369 del 2023;

**DATO ATTO** che, alla data di adozione del presente decreto, l’Organigramma dell’Adg del PR CALABRIA FESR FSE+ 2021/2027, da considerare quale allegato relativamente al SI.GE.CO, è contenuto nella DGR. n. 362 del 2023, così come modificata dalle DGR nn. 740 e 758 del 2023;

**DATO ATTO**, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**ATTESTATA** sulla scorta dell’istruttoria effettuata dalla struttura di riferimento, a termine delle richiamate disposizioni legislative, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

**ATTESTATA** la conformità del presente atto con i regolamenti, le direttive e le decisioni europee citati in parte narrativa;

**VISTA** la dichiarazione di legittimità e regolarità resa dal Responsabile del Procedimento con la firma del presente atto;

## DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente confermate:

- **di approvare** il documento “Manuale delle procedure di selezione delle operazioni”, nel testo predisposto dal Dipartimento Programmazione Unitaria - previo confronto con l’Autorità di Audit ed i Dipartimenti regionali competenti nell’attuazione del PR - allegato al presente decreto per formare parte integrante e sostanziale del SI.GE.CO. approvato con DDG n. 9369 del 2023;
- **di dare atto che**, alla data di adozione del presente decreto, l’Organigramma dell’Adg del PR CALABRIA FESR FSE+ 2021/2027, da considerare quale allegato relativamente al SI.GE.CO, è contenuto nella DGR. n. 362 del 2023, così come modificata dalle DGR nn. 740 e 758 del 2023;
- **di notificare** il presente decreto, comprensivo dell’allegato, all’Autorità di Audit, all’Autorità Contabile e ai Dipartimenti regionali competenti nell’attuazione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027;
- **di notificare** il presente decreto ai Settori del Dipartimento Programmazione Unitaria competenti in materia di PR CALABRIA FESR FSE + 2021-27, per il seguito di rispettiva competenza;
- **di provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11;

- **di provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D. Lgs. 33/2013 e del Regolamento UE 2016/679;
- **di provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul portale tematico [www.regione.calabria.it/calabriaeuropa](http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa);
- **di precisare** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Sottoscritta dal RUP

**Daniela Nistico**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**FELICE IRACA'**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**Maurizio Nicolai**

(con firma digitale)



# PR Calabria FESR-FSE+ 2021 / 2027

## Manuale delle procedure di Selezione delle operazioni

## Sommario

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>PREMESSA</b> .....	<b>5</b>
3.6 ELEMENTI PRELIMINARI .....	6
1.1. DEFINIZIONE DEI MACROPROCESSI .....	6
1.2. INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI INTERMEDI .....	9
1.3. INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI CON COMPITI DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (SF) .....	10
<b>2. LE PROCEDURE E CRITERI DI ATTIVAZIONE DELLE OPERAZIONI</b> .....	<b>11</b>
<b>3. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE OPERAZIONI</b> .....	<b>13</b>
3.1. PROCEDURE CON BENEFICIARIO LA REGIONE – A TITOLARITÀ .....	13
3.1.1 Realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi [Tipo A e Tipo B] .....	14
3.1.2 Erogazione di finanziamenti e Aiuti [Tipo C] .....	15
3.1.3 Erogazione di finanziamento e aiuti (TIPO c) in adesione a network nazionali e internazionali .....	18
3.2. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON BENEFICIARIO DIVERSO DALLA REGIONE - A REGIA .....	19
3.2.1 Avviso pubblico/Manifestazione di interesse [TIPO D e TIPO G] .....	21
3.2.2 Piano / Atto di programmazione [TIPO E] .....	21
3.2.3 Procedura concertativo-negoziiale, accordo tra PA, affidamento in house, coprogrammazione e coprogettazione [TIPO F e TIPO H] .....	21
3.3. STRUMENTI FINANZIARI .....	24
3.4. SELEZIONE OPERAZIONI NON NATIVE PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027 .....	25
3.4.1 Operazioni non native selezionate ai sensi dell'art.63(6) RDC .....	25
3.4.2 Operazioni ad esecuzione scaglionata .....	27
3.5. STRATEGIE TERRITORIALI .....	29
3.6. OPERAZIONI PROVviste DI MARCHIO DI ECCELLENZA .....	31
3.7 INDICAZIONI SPECIFICHE SULLA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI .....	31
3.8 PARERE DI COERENZA PROGRAMMATICA .....	33
3.9 CRITERI DI SELEZIONE .....	34
3.10 RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (DO NOT SIGNIFICANT HARM) .....	34
3.11 IMMUNIZZAZIONE DAGLI EFFETTI DEL CLIMA DEGLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE (CLIMATE PROOFING) .....	34
3.12 GESTIONE DELLE VARIAZIONI .....	34
3.13 OPERAZIONI DI IMPORTANZA STRATEGICA (OIS) .....	36
<b>4. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA</b> .....	<b>37</b>
4.1 CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA .....	37
4.2 NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA .....	37
4.3 OPZIONI SEMPLIFICATE DI COSTO .....	38
<b>5. AIUTI DI STATO</b> .....	<b>40</b>
5.1. ISTRUZIONI ED ORIENTAMENTI SULLE NORME APPLICABILI .....	41
5.2. OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE .....	42
5.3. INDICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE OPERAZIONI .....	43
5.4. ARTICOLAZIONE DI AVVISI PER REGIMI DI AIUTO .....	45

<b>AdA</b>	Autorità di Audit
<b>AdG</b>	Autorità di Gestione
<b>APQ</b>	Accordo di Programma Quadro
<b>AT</b>	Assistenza Tecnica
<b>AU</b>	Autorità Urbane
<b>CdS</b>	Comitato di Sorveglianza
<b>CE</b>	Commissione Europea
<b>DGD</b>	Dirigente Generale Dipartimento Amministrazione Regionale
<b>DGR</b>	Delibera di Giunta Regionale
<b>DPE</b>	Dipartimento Politiche Europee
<b>DSS</b>	Decision Support System
<b>EGESIF</b>	Expert group on European Structural and Investment Funds
<b>EUSAIR</b>	European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
<b>FAS</b>	Fondo Aree Sottosviluppate
<b>FC</b>	Fondo di Coesione
<b>FESR</b>	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
<b>FSC</b>	Fondo Sviluppo e Coesione
<b>FSE</b>	Fondo Sociale Europeo
<b>GBER</b>	Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i.
<b>GDF</b>	Guardia di Finanza
<b>GURI</b>	Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
<b>IGRUE</b>	Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea
<b>IMS</b>	Irregularities Management System
<b>ISTAT</b>	Istituto nazionale di statistica
<b>ITI</b>	Investimenti Territoriali Integrati
<b>LR</b>	Legge Regionale
<b>MEF</b>	Ministero dell'Economia e delle Finanze
<b>OI</b>	Organismi Intermedi
<b>OLAF</b>	Ufficio europeo per la Lotta Antifrode
<b>OS</b>	Obiettivo Specifico
<b>OFC</b>	Organismo che svolge la Funzione Contabile
<b>OSC</b>	Opzioni Semplificate di Costo
<b>PA</b>	Pubblica Amministrazione
<b>PAC</b>	Piano di Azione e Coesione
<b>PI</b>	Priorità d'Investimento
<b>POAT</b>	Progetti Operativi di Assistenza Tecnica
<b>PN</b>	Programma Nazionale
<b>PR</b>	Programma Regionale
<b>PRA</b>	Piano di Rafforzamento Amministrativo
<b>PRigA</b>	Piano di Rigenerazione Amministrativa
<b>RdA</b>	Responsabile di Azione – Soggetto incaricato della gestione della misura
<b>RDC</b>	Regolamento recante Disposizioni Comuni – Reg. (UE) 2021/1060
<b>RGS</b>	Ragioneria Generale dello Stato

<b>RNA</b>	Registro Nazionale Aiuti
<b>ROS</b>	Responsabile Obiettivo Specifico/Dirigente di Settore.
<b>S3</b>	Smart Specialisation Strategy
<b>SFC</b>	Sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari
<b>SIE</b>	Fondi strutturali e di investimento europei
<b>SIF</b>	Strumenti di Ingegneria Finanziaria
<b>SISTAN</b>	Sistema statistico nazionale
<b>SIURP</b>	Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione
<b>SNAI</b>	Strategia Nazionale Aree Interne
<b>SUA</b>	Stazione Unica Appaltante
<b>UE</b>	Unione Europea
<b>Umo</b>	Unità di Monitoraggio
<b>UO</b>	Unità Operativa

## PREMESSA

### *Indicazioni relative all'applicabilità del presente Manuale al PR Calabria FESR/FSE+ 2021-2027*

Per quanto inerente alla terminologia utilizzata nel presente Manuale, si rinvia alle definizioni di cui all'Art. 2 del Reg. (UE)2021/1060 (d'ora in avanti, RDC).

Il presente Manuale risponde alla duplice finalità di assicurare la più ampia partecipazione dei potenziali beneficiari alle procedure di selezione e garantire la massima trasparenza sulle modalità adottate per la selezione degli interventi.

Ai sensi dell'Art. 73 RDC, l'AdG procede alla selezione delle operazioni:

- stabilendo ed applicando criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE;
- in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 73(2) e segg. RDC.

Il documento "Metodologie e Criteri di Selezione PR FESR/FSE+ Calabria 2021-27" approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma costituisce il presupposto necessario al corretto inquadramento delle procedure rappresentate nel presente Manuale.

## 3.6 ELEMENTI PRELIMINARI

### 1.1. DEFINIZIONE DEI MACROPROCESSI

La fase di gestione del PR (Programma Regionale), si sostanzia nel finanziamento di operazioni.

Per operazione, ai sensi di quanto definito all'Art. 2 punto 4 RDC, si intende:

- (a) *un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito del Programma in questione;*
- (b) *nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo di un programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario.*

È viceversa definita come “operazione di importanza strategica” (Art. 2(5) RDC) l'operazione che fornisce un contributo fondamentale al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione.

Le operazioni cofinanziate nell'ambito dei Fondi si differenziano in funzione di due criteri:

- i. **tipologia di operazione**, che identifica l'oggetto dell'intervento nell'ambito dell'operazione;
- ii. **titolarità della responsabilità gestionale**, che identifica il soggetto in capo al quale viene affidata la gestione/attuazione delle operazioni.

In relazione al **primo criterio** (tipologia delle operazioni) si possono distinguere:

- a) **Realizzazione di opere e lavori pubblici**: tale ambito identifica gli interventi aventi generalmente a oggetto costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti, anche di presidio e difesa ambientale, compresi gli interventi di ingegneria naturalistica, affidate/realizzate da stazioni appaltanti pubbliche.
- b) **Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione**: in tale categoria rientrano le operazioni aventi a oggetto acquisizione di forniture di prodotti o di prestazioni di servizi da parte di stazioni appaltanti pubbliche.
- c) **Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese, individui o altri organismi di diritto pubblico o privato**: tale ambito ricomprende generalmente gli interventi di sostegno pubblico compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici economici di qualsiasi genere concessi anche ma non esclusivamente attraverso soggetti terzi diretti a:
  - realizzare lo sviluppo economico, sociale e ambientale di attività produttive in tutti i settori tranne quelli espressamente esclusi dai regolamenti comunitari, anche attraverso misure di sostegno all'occupazione e alla formazione
  - realizzare specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti secondo criteri improntati ai principi di trasparenza e equità, alla luce degli strumenti previsti dalla normativa italiana compresi gli strumenti coprogrammazione/coprogettazione, Accordi tra PA e affidamenti enti in house.

In relazione al **secondo criterio** (titolarità della responsabilità gestionale) si possono distinguere:

- a) **Operazioni a titolarità dell'Amministrazione che gestisce il Programma**: si tratta di operazioni che vengono gestite/attuate direttamente dall'Amministrazione regionale (Autorità di Gestione e Strutture Regionali Attuatrici, Organismi Intermedi);

- b) **Operazioni a regia dell'Amministrazione che gestisce il Programma:** si tratta di operazioni che vengono gestite (nel caso di erogazione di finanziamenti) o attuate (nel caso di opere e acquisizione di beni e servizi) da soggetti esterni all'Amministrazione regionale
- c) La combinazione delle due suddette categorie di criteri determina la seguente classificazione di ambiti procedurali (macroprocessi).

A. Procedure a TITOLARITA'	B. Procedure a REGIA
<p><b>A.1. Realizzazione di opere pubbliche o acquisizione di beni e servizi:</b> nell'ambito di tale macroprocesso, la struttura amministrativa che è responsabile dell'attuazione e gestisce l'operazione è individuata nella stessa Amministrazione regionale che è beneficiario delle operazioni (ad es. un'infrastruttura realizzata direttamente dalla Regione, l'acquisizione di consulenze da parte dell'Autorità di Gestione finanziate nell'ambito degli interventi di Assistenza tecnica).</p>	<p><b>B.1. Realizzazione di opere pubbliche o acquisizione di beni e servizi:</b> nell'ambito di tale macroprocesso, la struttura amministrativa che seleziona l'operazione può essere individuata nell'Amministrazione regionale mentre i beneficiari delle operazioni sono altri enti pubblici (o società a prevalente capitale pubblico) esterni alla Regione (ad es. una strada realizzata da un Comune).</p>
<p><b>A.2. Erogazione di Finanziamenti o Aiuti:</b> in questo tipo di macroprocesso, la struttura amministrativa che è responsabile dell'attuazione e gestisce l'operazione è individuata nella stessa Amministrazione regionale ma i destinatari dell'aiuto sono esterni alla stessa (ad esempio strumenti di aiuto alle imprese gestiti direttamente dalla Regione).</p>	<p><b>B.2. Erogazione di Finanziamenti a singoli individui o altri organismi di diritto pubblico o privato:</b> in questo tipo di macroprocesso la struttura di gestione dell'operazione è individuata nell'Amministrazione regionale ma i beneficiari delle operazioni sono Enti esterni alla stessa responsabili dell'attuazione e/o dell'erogazione della spesa nei confronti dei destinatari (ad esempio nel caso di realizzazione nel caso di misure di politica attiva e/o per l'inclusione sociale quali "voucher" servizi o formativi o di conciliazione, i beneficiari sono gli enti che erogano i voucher/servizi mentre i destinatari sono gli individui; nel caso di attività formative i beneficiari sono le agenzie formative che selezionano gli individui ovvero i destinatari ed erogano la formazione; nel caso di contributi per l'accesso alla rete dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e per il contrasto del disagio abitativo i beneficiari sono gli ambiti territoriali o i Comuni erogatori; etc).</p>

Si noti che, nel caso di aiuto di Stato cui all'art. 107 del TFUE, i beneficiari sono le imprese destinatarie del sostegno pubblico (Art. 2(9)(c) RDC): pertanto, tali casi rientrano nelle casistiche trattate nel presente Manuale relative alle operazioni con beneficiario diverso dalla Regione e più in particolare nella tipologia di operazioni a titolarità per "erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari". Nel caso di aiuti *de minimis* concessi a norma dei Regolamenti (UE) n.1407/2013 o n. 2023/2831 della Commissione, l'Autorità di Gestione può decidere che il beneficiario, ai sensi dell'Art. 2(9)(d) RDC, sia l'organismo che concede gli aiuti<sup>1</sup>, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione.

<sup>1</sup> Beneficiario, ai fini della applicazione delle norme dei regolamenti *de minimis*, resta, in ogni caso, l'impresa.

L'art. 2(9)(e) RDC prevede che, nel quadro degli strumenti finanziari di cui all'art. 58 RDC, il beneficiario è l'organismo che attua lo strumento finanziario, ovvero, se del caso, il fondo di fondi. Pertanto, anche tale fattispecie rientra in una specifica casistica trattata nel presente Manuale e relativa agli *Strumenti Finanziari*.

## 1.2. INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI INTERMEDI

### ***Requisiti e disciplina degli O.I. coerentemente con quanto previsto dal SIGECO.***

Ai sensi dell'art.2(8) RDC, compiti o funzioni dell'AdG possono essere svolte per suo conto da un Organismo esterno a essa e sotto la responsabilità della stessa AdG.

Per come rappresentato al paragrafo 1.3.2 del SIGECO l'AdG può individuare quali Organismi Intermedi gli Enti pubblici territoriali e, per le materie di competenza, le Amministrazioni centrali dello Stato.

L'Amministrazione regionale, per l'esecuzione di alcune specifiche attività, può avvalersi anche di altri Organismi Intermedi che non siano Enti pubblici territoriali o Amministrazioni centrali dello Stato, previo accertamento delle condizioni di:

- competenza nel settore interessato;
- solvibilità;
- capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

L'individuazione degli organismi intermedi è effettuata:

- (a) con atto amministrativo, nel caso di soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di soggetto che opera in modalità in house;
- (b) con procedure ad evidenza pubblica, conforme alla normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici, nel caso di soggetti privati o di altri soggetti pubblici, anche strutturati come società o altre forme del diritto civile, non aventi il carattere di soggetto che opera in modalità in house.

In esito al processo di individuazione dell'organismo intermedio, in conformità all'art.71(3) del RDC, l'accordo con l'AdG, recante l'identificazione delle competenze da questa delegate sotto la sua responsabilità, viene registrato per iscritto.

L'AdG, nell'esercizio della propria funzione di supervisione ai sensi dell'art.72(1) let. d) del RDC, accerta il rispetto delle condizioni previste dall'atto di delega con le modalità previste dal paragrafo 7.3 del Manuale delle Procedure di Controllo dell'AdG.

### 1.3. INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI CON COMPITI DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (SF)

#### *Descrizione delle scelte effettuate e/o delle procedure per la individuazione degli Organismi gestori di SF.*

L'Autorità di Gestione, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 58 RDC, può fornire un contributo del Programma a Strumenti Finanziari esistenti o nuovi per il conseguimento di obiettivi specifici.

Gli SF sono attuati sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione o da un Organismo da questa selezionato in conformità alle disposizioni dell'art. 59 RDC.

Ferma restando la possibilità della gestione diretta da parte dell'Autorità di Gestione di uno SF per fornire un sostegno sotto forma di prestiti o garanzie, la stessa AdG può procedere all'individuazione di un Organismo di attuazione di uno SF tramite procedura competitiva in conformità al D.Lgs. 36/2023 o utilizzando una delle opzioni di cui all'art. 59 (3) RDC.

Nel caso di istituzione di un Fondo di Partecipazione (Fondo di Fondi), l'Organismo individuato dall'AdG per la gestione del Fondo, può procedere a sua volta per la selezione degli organismi chiamati ad attuare fondi specifici.

Termini e condizioni del contributo del Programma ad uno SF sono definiti in accordi di finanziamento, o, nel caso di gestione diretta da parte dell'AdG, in un documento strategico, contenenti tutti gli elementi di cui all'Allegato X RDC.

Per maggiori dettagli in merito alla gestione degli SF si rimanda al paragrafo 3.3 del presente Manuale.

## 2. LE PROCEDURE E CRITERI DI ATTIVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Ai sensi dell'art.73 RDC i criteri e le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione assicurano che le **operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità** al fine di massimizzare il contributo del finanziamento al conseguimento degli obiettivi del Programma.

La conformità alle previsioni di cui all'art. 73 RDC viene garantita anzitutto dal **dispositivo**, cioè dall'insieme di tutte le condizioni che definiscono l'accesso ad un sostegno del Programma. L'Autorità di Gestione e tutti i soggetti responsabili dell'attuazione del Programma ne assicurano, congiuntamente, il rispetto.

In particolare, tutti i dispositivi che disciplinano la selezione e l'utilizzo delle risorse del Programma

- i. Assicurano che le operazioni selezionate siano **conformi al programma**, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti **strategie alla base del programma**, e forniscano un **contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici** del programma. A tal fine sono stabilite idonee **procedure per l'acquisizione delle informazioni necessarie alla quantificazione degli indicatori di output e di risultato (RCO, RCR)**;
- ii. Garantiscono che le operazioni selezionate che rientrano nel **campo di applicazione di una condizione abilitante** siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;
- iii. Definiscono meccanismi di selezione che assicurino il **miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi**;
- iv. Stabiliscono meccanismi che assicurino che il beneficiario – ove quest'ultimo sia diverso dalla Regione - disponga delle **risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi**, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;
- v. Assicurano il **rispetto dei principi orizzontali ex Art. 9 RDC** e che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (51) siano soggette a **una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening** e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;
- vi. Definiscono misure atte ad assicurare che ove le **operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda** di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato **osservato il diritto applicabile**;
- vii. Assicurano che le operazioni selezionate rientrino nell'**ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento<sup>2</sup>**, a tal fine **richiamando** nel dispositivo medesimo – in conformità all'Allegato 1 Tabella 1 RDC - le **dimensioni ed i codici delle tipologie di intervento** delle operazioni oggetto della selezione;
- viii. Garantiscono che nelle operazioni selezionate **non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a)**;
- ix. Garantiscono che le operazioni selezionate **non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE** che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni<sup>3</sup>;

<sup>2</sup> Si evidenzia che la definizione, di carattere regolamentare, di "tipologia di intervento" afferisce al settore di intervento del progetto e non ha attinenza con la nozione di "tipologia di operazione" utilizzata per l'identificazione dei macroprocessi di cui al precedente paragrafo 1.1.

<sup>3</sup> Ad esclusione degli interventi volti alla chiusura delle infrazioni in essere (vedasi ad esempio gli investimenti in ambito acque reflue).

- x. Assicurano - ove si tratti di infrastrutture con durata di almeno 5 anni **l'immunizzazione dagli effetti del clima;**
- xi. Sono definiti in conformità alla normativa dell'Unione europea e nazionale applicabile.

Si precisa che, così come specificato al paragrafo 2.2 del documento “Metodologie e criteri di Selezione delle Operazioni”, per quanto attinente ai sopracitati punti iv, v, vi, vii, viii, xi, la piena garanzia di coerenza con le previsioni regolamentari ex art.73(2) RDC si può ottenere solo a livello di operazione.

### 3. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE OPERAZIONI

#### 3.1. PROCEDURE CON BENEFICIARIO LA REGIONE – A TITOLARITÀ

Nel caso di operazioni a titolarità regionale l'identificazione del beneficiario è operata generalmente direttamente dal Programma che attribuisce la responsabilità gestionale/attuativa del progetto all'Amministrazione regionale (es. acquisizione di servizi di Assistenza Tecnica). Per talune tipologie di operazioni altri atti di programmazione possono tuttavia risultare propedeutici all'attivazione dell'operazione ed integrano la definizione del dispositivo<sup>4</sup> in funzione della specifica natura dell'operazione e in conformità alla normativa di settore applicabile.

Le operazioni a titolarità regionale sono pertanto attivabili mediante le modalità attuative rappresentate nella seguente tabella:

**Procedure a titolarità regionale:**

		PROCEDURE DI ATTIVAZIONE	
TITOLARITÀ REGIONALE	A	Operazione di appalto lavori, servizi o forniture selezionata dall'Amministrazione regionale.	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI A TITOLARITA' REGIONALE
	B	Operazione di appalto lavori, servizi o forniture definita sulla base di un Piano o altro Atto di Programmazione	
	C	Operazione che eroga aiuti o finanziamenti a singoli destinatari sulla base di un Avviso Pubblico regionale	EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI O AIUTI A SINGOLI DESTINATARI A TITOLARITA' REGIONALE

<sup>4</sup> Come definito in precedenza, per dispositivo si intende il documento, o l'insieme dei documenti, che specifica/no l'insieme di tutte le condizioni applicabili per il sostegno del Programma all'operazione.

### 3.1.1 Realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi [Tipo A e Tipo B].

#### Predisposizione e pubblicazione dei documenti in conformità al D. Lgs. 36/2023

Le operazioni del Programma finanziabili tramite appalti pubblici sono attuate in conformità alle norme in materia previste dalle **Direttive UE 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE**, così come di tutte le altre normative cogenti a livello nazionale e dell'UE e, in particolare, al **D. Lgs n. 36 del 31/03/2023** e s.m.i..

La predisposizione degli atti e della documentazione per la selezione dell'affidatario, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 (d'ora in avanti, la documentazione) è di competenza del ROS, Dirigente del Settore cui afferiscono le risorse finanziarie dell'Azione, in coerenza con i contenuti programmatici e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile nonché del documento "Requisiti e criteri di Selezione delle operazioni" adottato dal Comitato di Sorveglianza (CdS). Per la predisposizione della documentazione il ROS, che può avvalersi operativamente del RdA, procede sulla base di quanto previsto dal **Programma** e da eventuali **Piani**<sup>5</sup> o **Atti di Programmazione di riferimento** o **altro strumento conforme alla norma nazionale applicabile** tenendo conto delle priorità di intervento individuate negli atti sopra menzionati.

Si evidenzia che, nel contesto dell'atto di adozione della documentazione, il ROS deve attestare che l'intervento è stato selezionato per la successiva realizzazione in conformità ai criteri di selezione adottati dal CdS. Ove la conformità ai criteri di selezione adottati dal CdS<sup>6</sup> sia stata attestata in precedenza, il ROS si limita alla predisposizione della documentazione.

In tutti i casi, **requisiti e criteri di selezione dell'aggiudicatario sono definiti in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023.**

La Scheda di cui al paragrafo 3.9. del presente Manuale, riportante le informazioni salienti relative alla documentazione della procedura di attivazione dell'operazione, sottoscritta dal DGD e dal ROS, è trasmessa da quest'ultimo, corredata dal parere di conformità<sup>7</sup> reso dallo stesso ROS, all'Autorità di Gestione per il rilascio del parere di coerenza programmatica.

Il ROS, a seguito dell'acquisizione del parere di coerenza programmatica, adotta l'atto che approva la documentazione per l'individuazione dell'aggiudicatario.

Tale atto rappresenta il documento recante le condizioni per il sostegno di cui all'art. 73(3) RDC.

Si precisa, che nel caso il parere di coerenza programmatica risulti già rilasciato dall'Autorità di Gestione sul Piano o altro Atto di Programmazione ricomprendente l'operazione, il ROS procede direttamente all'adozione dell'Atto senza richiedere il parere di coerenza all'Autorità di Gestione.

Successivamente il RdA/Responsabile del Procedimento<sup>8</sup>:

- provvede a tutti gli adempimenti di pubblicità e trasparenza, nel rispetto della normativa dell'Unione, nazionale e regionale di riferimento, rendendo inoltre disponibile tutta la documentazione inerente alla selezione sull'apposita sezione del portale "CalabriaEuropa" al seguente link: <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bandi>;
- provvede ad effettuare la prima implementazione del Sistema Informativo di monitoraggio SIURP con tutti gli elementi funzionali alla gestione e al monitoraggio dell'intero procedimento secondo le procedure informatizzate stabilite e indicate dall'AdG.

<sup>5</sup> Si rimanda al paragrafo 3.2.2 per l'esposizione della procedura di Piano che viene esposta nella sezione del presente Manuale relativa alle operazioni a regia regionale in quanto sostanzialmente analoga per le operazioni a regia regionale ed a titolarità regionale.

<sup>6</sup> Tipicamente ciò avviene mediante attestazione contenuta nell'Atto (es. DGR) da parte dell'AdG.

<sup>7</sup> Si rimanda all'apposito format allegato al presente Manuale per l'esposizione dei contenuti del parere di conformità del ROS.

<sup>8</sup> Per le operazioni di appalto a titolarità generalmente RDA e RdP coincidono.

## Ricezione e Valutazione delle Offerte

Per quanto a ricezione e valutazione delle offerte, quindi all'individuazione del Soggetto Affidatario, si procede in conformità alla norma applicabile.

## Obblighi connessi alla realizzazione dell'operazione

Nel caso disciplinato alla presente sezione del Manuale, il RdA assicura il rispetto dei pertinenti obblighi applicabili in conformità normativa nazionale e dell'UE applicabile.

### 3.1.2 Erogazione di finanziamenti e Aiuti [Tipo C]

#### A. Definizione del dispositivo

L'operazione che prevede l'**erogazione di finanziamenti e aiuti a titolarità regionale a imprese, individui e organismi di diritto pubblico o privato** è attuata tipicamente mediante una procedura di **Avviso Pubblico come previsto dalla normativa sul procedimento amministrativo (cfr. D.Lgs. 291/1990 e ss.mm)**, previo inserimento dei dati indicativi della selezione (dati previsti dall'art.49 RDC) sul calendario degli inviti pubblicato su <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it>.

La definizione del dispositivo è effettuata dal ROS, Dirigente del Settore competente per l'Azione del PR cui afferiscono le risorse finanziarie, in coerenza con i relativi contenuti e nel rispetto della normativa dell'Unione, nazionale e regionale applicabile, nonché del documento "Requisiti e criteri di Selezione delle operazioni" adottato dal CdS.

Nella predisposizione del dispositivo il ROS può avvalersi operativamente del RDA.

Nel caso il dispositivo preveda l'applicazione di norme in materia di aiuti di stato o la concessione di un sostegno in "de minimis", il ROS tiene conto delle indicazioni di cui al Capitolo 5 del presente Manuale.

Il dispositivo di Avviso Pubblico/Manifestazione di interesse, ferma restando l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico ed assicurare il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nonché la piena conformità alle norme nazionali e comunitarie applicabili, dovrà essere articolato in maniera pertinente al caso di specie, sulla base delle valutazioni dell'ufficio preposto alla sua adozione, comprendendo comunque tutti gli allegati per la presentazione della domanda di finanziamento e, se del caso, per la sottoscrizione dell'Atto di Adesione e d'Obbligo o della Convenzione a seconda che il soggetto destinatario del finanziamento sia privato o pubblico.

La documentazione, sottoscritta dal DGD e dal ROS, è trasmessa da quest'ultimo, corredata dal parere di conformità reso dal ROS medesimo<sup>9</sup>, all'AdG per il rilascio del parere di coerenza programmatica.

La Scheda di cui al paragrafo 3.9., riportante le informazioni relative all'Avviso, sottoscritta dal DGD e dal ROS, è trasmessa da quest'ultimo, corredata dal parere di conformità reso dallo stesso ROS, all'Autorità di Gestione per il rilascio del parere di coerenza programmatica.

#### B. Approvazione e pubblicazione del dispositivo

Il ROS, acquisito il parere di coerenza programmatica dell'AdG, predisporre il Decreto con il quale approva l'Avviso ed effettua la prenotazione contabile sul pertinente capitolo di bilancio ai sensi dell'art. 43 della LR n. 8/2002, secondo le modalità previste e dopo aver accertato la relativa copertura finanziaria nei capitoli di spesa interessati, coerentemente con l'art. 4 della LR n. 47/2011.

Successivamente il RdA/Responsabile del Procedimento:

<sup>9</sup> Si rimanda all'apposito format allegato al Manuale per l'esposizione dei contenuti del parere di conformità del ROS.

- provvede a tutti gli adempimenti di pubblicità e trasparenza, nel rispetto della normativa dell'Unione, nazionale e regionale di riferimento, rendendo inoltre disponibile tutta la documentazione inerente alla selezione sull'apposita sezione del portale "CalabriaEuropa" al seguente link: <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bandi>;
- provvede ad effettuare la prima implementazione del Sistema Informativo di monitoraggio SIURP con tutti gli elementi funzionali alla gestione e al monitoraggio dell'intero procedimento secondo le procedure informatizzate stabilite e indicate dall'AdG.

### C. Presentazione e verifica delle domande

Le domande di finanziamento vengono presentate secondo le modalità ed entro i termini di scadenza previsti dal dispositivo (alla chiusura della finestra temporale nel caso di procedure a sportello).

La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce accettazione senza riserve delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel dispositivo: di tale elemento viene data opportuna informazione ai potenziali destinatari del sostegno (o Beneficiari, nel caso di regimi di aiuto) nel dispositivo medesimo.

Terminata la fase di ricezione delle domande e a seguito dell'insediamento della Commissione di valutazione, il ROS, secondo le modalità ed i termini temporali previsti dal dispositivo, invia le istruzioni alla Commissione circa le modalità di accesso alle informazioni relativamente alle istanze di finanziamento presentate.

La Commissione effettua la verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle domande di sostegno.

### D. Nomina delle Commissioni di Valutazione e fase di selezione

**La valutazione delle domande di finanziamento è condotta sulla base di criteri di selezione - definiti in conformità alle decisioni del CdS applicabili - e connessi parametri di valutazione**

La valutazione/selezione delle domande viene effettuata da un'apposita Commissione di Valutazione, per le sole domande ammissibili, secondo quanto stabilito dalle Linee guida allegate al presente Manuale.

### E. Approvazione e pubblicazione degli esiti della selezione

Ultimata la procedura di valutazione da parte della Commissione, la stessa trasferisce gli atti e l'insieme della documentazione al ROS.

Il ROS competente prende atto dei lavori della Commissione di Valutazione e predisponde il **Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria/elenco delle operazioni, con allegati**:

- l'elenco delle operazioni oppure la graduatoria delle operazioni ammesse a finanziamento;
- l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse;
- l'elenco delle domande irricevibili o non ammissibili con la relativa causa di esclusione.

Tale Decreto è oggetto di pubblicazione sul portale CalabriaEuropa, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Successivamente alla pubblicazione ed entro i termini previsti dal dispositivo, i soggetti interessati possono effettuare eventuali richieste di accesso agli atti e/o presentare istanze di riesame avverso le determinazioni assunte con il Decreto.

La stessa Commissione di Valutazione procede ad esaminare i ricorsi presentati e a trasferire gli esiti del riesame e tutta la documentazione al ROS, il quale prende atto dei lavori della Commissione di Valutazione e adotta il **Decreto di approvazione della graduatoria definitiva, accertamento dei fondi e impegno di spesa**.

Il decreto costituisce atto formale per il sostegno del Programma alla/le operazione/i, ovvero la decisione di

finanziamento che indica che l'operazione è stata selezionata per il finanziamento nell'ambito del Programma.

Il decreto viene pubblicato sul portale CalabriaEuropa, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e viene trasmesso all'Autorità di Gestione, di norma entro i cinque giorni successivi all'adozione dello stesso, per l'opportuna pubblicazione dell'elenco delle operazioni. La pubblicazione su portale e su BURC ha valore di notifica agli interessati.

**Tale atto rappresenta il documento recante le condizioni per il sostegno di cui all'Art. 73(3) RDC.**

#### **F. Comunicazione degli esiti della selezione**

Il RdA competente procede alla notifica dei risultati della selezione ai beneficiari/destinatari, richiedendo contestualmente ove previsto la trasmissione, entro i termini stabiliti dall'Avviso, della documentazione per la sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo/Convenzione i cui format sono parte integrante del dispositivo approvato.

Il mancato invio della documentazione entro il termine indicato nella richiesta, o quello fissato a seguito di motivata richiesta di proroga richiesta dal beneficiario/destinatario può determinare la decadenza dal finanziamento.

L'attività di verifica dell'eventuale documentazione prodotta, propedeutica alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione e Obbligo/Convenzione, sarà espletata di norma entro 30 giorni dall'invio, da parte del Beneficiario, della documentazione necessaria alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo/Convenzione, salvo diverso termine stabilito dall'Amministrazione.

Il ROS, in caso di rinunce o decadenze, predisporre e adotta il Decreto di presa d'atto delle rinunce o decadenze e eventuale autorizzazione allo scorrimento della graduatoria (o di scorrimento degli elenchi, nel caso di procedure a sportello), nei limiti delle risorse disponibili.

#### **G. Sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo/Convenzione**

Il RdA/Responsabile del Procedimento, ove il dispositivo lo preveda, procede alla richiesta di eventuale ulteriore documentazione relativa all'intervento ammesso al sostegno del Programma.

Nei casi di:

- a) mancato invio della documentazione da parte del Destinatario della misura di sostegno (Beneficiario nel caso di regimi di aiuto) entro il termine previsto o rideterminato a seguito di motivata richiesta di proroga, e/o
- b) di produzione difforme o incompleta della medesima documentazione,

Il Destinatario della misura di sostegno (Beneficiario nel caso di regimi di aiuto) decade dal beneficio della misura di sostegno in questione.

Il ROS, in caso di rinunce o decadenze, adotta il Decreto di presa d'atto delle rinunce o decadenza e, nei limiti delle risorse disponibili, di eventuale scorrimento della graduatoria/elenchi.

Viceversa, a seguito di positiva verifica dell'eventuale ulteriore documentazione prodotta dal beneficiario, il RdA/Responsabile del Procedimento procede all'invio dell'Atto di Adesione ed Obbligo/Convenzione, il cui contenuto sia conforme<sup>10</sup> a quanto prescritto dall'Art. 73(3) RDC, al Beneficiario per la necessaria sottoscrizione.

Il Responsabile di Azione/di Settore provvede quindi, successivamente, all'invio al Beneficiario della copia

<sup>10</sup> L'autorità di gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.

sottoscritta anche dall'Amministrazione Regionale.

Successivamente alla sottoscrizione dell'Atto di adesione ed Obbligo/Convenzione, il Responsabile di Azione competente provvede alla ulteriore implementazione del Sistema Informativo di monitoraggio SIURP con il censimento delle operazioni convenzionate ed al caricamento del set di informazioni necessarie al monitoraggio delle operazioni.

### **3.1.3 Erogazione di finanziamento e aiuti (TIPO c) in adesione a network nazionali e internazionali**

Nel caso di adesione a network nazionali e/o internazionali (e.g. M.Era.Net, Era.Min, CETPartnership) che prevedono il finanziamento di progetti individuati sulla base di procedure selettive attivate dagli organismi deputati dalla rete stessa, il Settore titolare dell'azione su cui grava il finanziamento segue le attività previste dal dispositivo della rete cui si aderisce, fermi restando gli obblighi di richiesta di parere, di cui al paragrafo 3.2.1 punto B, di approvazione dell'elenco delle operazioni ammesse, con relativo impegno di spesa, di cui al punto E, e di quanto previsto dal punto G.

### 3.2. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON BENEFICIARIO DIVERSO DALLA REGIONE - A REGIA

L'attivazione delle operazioni a regia regionale, **siano esse di appalti pubblici o di erogazione di finanziamenti o aiuti imprese, individui o organismi di diritto pubblico o privato**, richiede il preventivo esperimento di una procedura attraverso cui l'Amministrazione regionale seleziona il soggetto deputato all'attuazione dell'intervento conformemente alla normativa nazionale applicabile:

- a) nel contesto dei procedimenti amministrativi;
- b) nel contesto degli strumenti previsti dal Codice del Terzo Settore<sup>11</sup> così come meglio esplicitati dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 72 del 03 marzo 2021 nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona
- c) nel contesto del Codice dei Contratti Pubblici.

Sono fatte salvi gli eventuali casi in cui il soggetto deputato all'attuazione dell'intervento è già individuato con norma di legge o atto equivalente.

Le operazioni a regia regionale sono pertanto attivabili mediante le modalità attuative rappresentate nella seguente tabella:

**Procedure a regia regionale:**

		PROCEDURE DI SELEZIONE	
REGIA REGIONALE	D	Operazione di appalto lavori, servizi o forniture selezionata sulla base di un Avviso Pubblico/Manifestazione di interesse e attuata da un soggetto pubblico esterno alla Regione	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI A REGIA REGIONALE
	E	Operazione di appalto lavori, servizi o forniture selezionata sulla base di un Piano o di altro Atto di Programmazione e attuata da un soggetto pubblico esterno alla Regione	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI A REGIA REGIONALE
	F	Operazione di appalto lavori, servizi o forniture selezionata sulla base di una procedura di tipo concertativo-negoziale e attuata da un soggetto pubblico esterno alla Regione	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI A REGIA REGIONALE
	G	Operazione relativa a finanziamenti a singoli destinatari/ beneficiari erogati da un soggetto esterno alla Regione individuato sulla base di un Avviso Pubblico/Manifestazione di interesse	EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A SINGOLI BENEFICIARI/DESTINATARI A REGIA REGIONALE

<sup>11</sup> Il Codice del Terzo Settore, disciplinato nel Decreto legislativo 117/2017, è uno dei pilastri della cosiddetta Riforma del Terzo Settore, come definita dalla Legge delega 106/2016 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale". Più precisamente è lo strumento normativo finalizzato a definire le norme concernenti gli Enti del Terzo Settore sia a livello generale, sia su temi specifici come il volontariato o l'associazionismo. Tra le altre materie esso disciplina i rapporti degli Enti del Terzo Settore (ETS) con gli Enti Pubblici, nel Titolo VII, in particolare con riguardo a:

- la co-programmazione e co-progettazione e accreditamento
- le convenzioni
- il trasporto sanitario di emergenza-urgenza

PROCEDURE DI SELEZIONE		
H	<p>Operazione relativa a finanziamenti a singoli beneficiari erogati da un soggetto (beneficiario) esterno alla Regione sulla base di una procedura di tipo concertativo-negoziale/Atto di programmazione/Piano/Accordo tra PA/affidamento in house/coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento ai sensi del codice del terzo settore</p>	<p>EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A SINGOLI DESTINATARI /BENEFICIARI A REGIA REGIONALE</p>

### 3.2.1 Avviso pubblico/Manifestazione di interesse [TIPO D e TIPO G]

Si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni di cui al precedente paragrafo 3.1.2. Mediante Avviso pubblico in questo caso si seleziona il soggetto esterno alla Regione che dovrà predisporre la procedura di appalto pubblico (Tipo D) o la procedura di selezione del destinatario (Tipo G).

### 3.2.2 Piano / Atto di programmazione [TIPO E]

Il ROS, Dirigente del Settore competente per l'Azione del POR cui afferiscono le risorse finanziarie predispone (e/o verifica laddove già esistente) un Piano/Atto di Programmazione definendo contestualmente il fabbisogno finanziario generato dalla sua attuazione nel periodo di programmazione 2021-2027 e le relative fonti di finanziamento.

Il Piano/Atto di Programmazione può :

- a) Selezionare le operazioni da ammettere a finanziamento;
- b) Contenere un elenco di operazioni esplicitamente previste e ritenute prioritarie e contemplarne le modalità di valutazione indicando i tempi ed ambiti di aggiornamento del Piano/Atto di programmazione (ove sia da prevedere il suo aggiornamento);
- c) Individuare alcune operazioni non previste esplicitamente ma ritenute prioritarie con le relative motivazioni (l'elenco deve essere accompagnato in questo caso da una relazione che ne attesti l'ammissibilità e la coerenza con i criteri di ammissibilità e di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR).

La Scheda di cui al paragrafo 3.9., riportante le informazioni relative al Piano/Atto di programmazione, sottoscritta dal DGD e dal ROS, è trasmessa da quest'ultimo all'AdG, corredata dal parere di conformità alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente reso dallo stesso ROS, per il rilascio del parere di coerenza programmatica.

A seguito dell'approvazione del Piano/Atto di programmazione mediante DGR o DDS, la selezione delle operazioni, se non definita direttamente dal Piano/Atto di programmazione avviene, di norma, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3.2.1 (Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse)

### 3.2.3 Procedura concertativo-negoziabile, accordo tra PA, affidamento in house, coprogrammazione e coprogettazione [TIPO F e TIPO H]

Le procedure concertative, gli accordi tra PA, gli affidamenti in house e le procedure di coprogrammazione e coprogettazione possono essere attuate tramite strumenti di programmazione negoziata o avvisi e manifestazioni di interesse sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di **imparzialità, pubblicità e trasparenza** e nel pieno **rispetto delle norme in materia di concorrenza**.

#### A. Predisposizione degli Atti della procedura

Il ROS predispone gli atti necessari all'avvio della procedura – nel caso della co-programmazione e della co-progettazione anche su impulso degli Enti del Terzo Settore (ETS) - nei quali si dia evidenza dei seguenti elementi:

- la motivazione alla base della scelta della procedura concertativa/negoziabile;
- i fabbisogni;
- le finalità da perseguire

- le tipologie di attività da finanziare;
- i potenziali beneficiari;
- i potenziali destinatari;
- la dotazione finanziaria;
- la coerenza con la Priorità, l'Obiettivo Specifico e l'Azione del PR;
- i criteri di ammissibilità e di selezione e la relativa griglia di valutazione in linea con i criteri di selezione del Programma;
- i soggetti interessati dalla concertazione.

La Scheda riportata in allegato al paragrafo 3.8., riportante le informazioni relative alla procedura concertativa, sottoscritta dal DGD e dal ROS, è trasmessa da quest'ultimo all'AdG, corredata dal parere di conformità alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente reso dallo stesso ROS, per il rilascio del parere di coerenza programmatica.

#### **B. Concertazione - / negoziazione dell'accordo o dell'affidamento in-house/svolgimento delle sessioni di coprogrammazione o di coprogettazione**

Definiti gli elementi minimi, prende avvio la fase di concertazione quale partecipano i soggetti interessati precedentemente individuati. L'attività di concertazione è diretta all'individuazione puntuale dei fabbisogni, delle priorità di intervento e dei potenziali beneficiari e destinatari.

La fase di concertazione si conclude con l'adozione di un atto formale. I potenziali beneficiari vengono quindi invitati a presentare le schede operazioni/domande/progetto di servizio o di intervento.

#### **C. Valutazione e selezione**

La valutazione delle schede/domande/progetti di servizio o di intervento è condotta sulla base di criteri di selezione e connessi parametri di valutazione definiti in conformità alle decisioni del CdS applicabili.

La valutazione/selezione viene effettuata da un'apposita Commissione di Valutazione secondo quanto stabilito dalle Linee guida allegate al paragrafo 3.8. del presente Manuale.

Ultimata la procedura di valutazione da parte della Commissione, la stessa trasferisce gli atti e tutta la documentazione al ROS.

#### **D. Approvazione e pubblicazione degli esiti della selezione**

Il ROS competente prende atto dei lavori della Commissione di Valutazione, predisporre e adotta il **Decreto di approvazione dell'elenco delle operazioni**, con allegati:

- l'elenco delle operazioni oppure la graduatoria delle operazioni ammesse a finanziamento in coerenza con la procedura utilizzata;
- l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse;
- l'elenco delle domande non ammissibili con la relativa causa di esclusione.

**Tale atto rappresenta il documento recante le condizioni per il sostegno di cui all'art.73 (3) RDC.**

#### **E. Comunicazione degli esiti della selezione e sottoscrizione dell'Atto di Adesione e Obbligo/Convenzione**

Il Responsabile di Azione competente procede, quindi, alla notifica degli esiti della selezione ai beneficiari ed alla



sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo/Convenzione.

### 3.3. STRUMENTI FINANZIARI

Il Programma prevede in diversi OS e Azioni il ricorso a Strumenti Finanziari (SF).

A tale proposito deve essere premesso che gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato.

Il sostegno degli SF è conforme alle norme applicabili dell'Unione in materia di aiuti di Stato ed è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento.

Il sostegno dei Fondi erogato mediante SF si basa su una valutazione *ex ante* redatta sotto la diretta responsabilità dell'AdG. Tale valutazione deve essere completata prima che siano erogati contributi del Programma agli SF e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- l'importo proposto del contributo del Programma a uno SF e l'effetto leva stimato, accompagnati da una breve giustificazione;
- i prodotti finanziari che si propone di offrire, compresa l'eventuale necessità di trattamento differenziato degli investitori;
- il gruppo proposto di destinatari finali;
- il contributo previsto dello SF al conseguimento di Obiettivi Specifici.

La valutazione *ex ante* può essere riveduta o aggiornata, e può basarsi su valutazioni *ex ante* esistenti o aggiornate.

Gli SF sono attuati in conformità con le disposizioni di cui agli Articoli da 58 a 62, 67 e 92 RDC.

Le procedure per l'impegno di risorse del Programma in SF, in coerenza con i risultati e le conclusioni della valutazione *ex ante* (Art. 58(3) RDC), si concretizzano nella adozione di un atto amministrativo della Regione Calabria (Delibera di Giunta Regionale) con cui è individuato almeno

- l'importo delle risorse da destinare allo SF,
- i contenuti dell'accordo di finanziamento, in conformità alle disposizioni in merito di cui all'Art. 59(5) RDC,
- il Soggetto Gestore dello SF in conformità alle disposizioni del medesimo Art. 59 RDC.

### 3.4. SELEZIONE OPERAZIONI NON NATIVE PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027

Ai fini del presente Manuale, per **Operazioni non native PR Calabria 2021-2027** si intendono operazioni originariamente ammesse al sostegno pubblico in altri contesti programmatici nazionali o regionali diversi dal Programma o ammesse comunque al sostegno pubblico con risorse nazionali e/o regionali<sup>12</sup> che, conformemente alla procedura di seguito descritta, vengono poi selezionate per il sostegno del Programma.

Generalmente tali operazioni riguardano interventi che o sono in uno stadio di avvio, ad esempio hanno già superato la fase di selezione/individuazione dei beneficiari/destinatari, oppure sono già stati oggetto di spesa nell'ambito del programma originario e per i quali l'eventuale sostegno da parte dell'Autorità di Gestione è successivo alla parziale esecuzione della spesa.

**Particolare attenzione dovrà pertanto essere posta al rispetto di quanto previsto alle disposizioni di cui all'art. 63(6) RDC**, garantendo che non siano selezionate operazioni completamente attuate o materialmente portate a termine<sup>13</sup>.

#### 3.4.1 Operazioni non native selezionate ai sensi dell'art.63(6) RDC.

La procedura generale di selezione ex art.63(6) RDC delle operazioni non native è rappresentata di seguito.

##### A. Acquisizione della richiesta di inserimento del Beneficiario

Il procedimento di selezione delle operazioni non native a regia regionale è avviato a seguito dell'acquisizione formale della Richiesta di inserimento del progetto da parte del (potenziale) beneficiario<sup>14</sup> rivolta all'AdG ed al Dipartimento competente. La richiesta è resa dal (potenziale) beneficiario secondo il format previsto in **Allegato 1A "Richiesta di inserimento ONN al PR 2021-2027"**.

Nel caso di progetti a titolarità regionale, la Richiesta di inserimento/domanda del beneficiario è rappresentata dalla comunicazione del ROS al competente DG e all'AdG di avere identificato una o più operazioni a titolarità già avviate come potenzialmente candidabile/i al finanziamento del Programma. In tale caso, la comunicazione del ROS al competente DG e all'AdG assurge al rango di Domanda di Finanziamento ai sensi dell'Art. 63(6) RDC

##### B. Verifica di Coerenza da parte dell'AdG<sup>15</sup>

A seguito dell'acquisizione della Richiesta di inserimento (o della comunicazione di cui al punto precedente nel caso di progetti a titolarità) il ROS procede, in conformità a quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo, con la trasmissione della **Richiesta di parere di coerenza** all'AdG di cui al format riportato in **Allegato 1B** al presente Manuale, corredata dalle informazioni necessarie all'espletamento della valutazione (**Scheda – Allegato 1C**).

La richiesta di parere è sottoscritta congiuntamente al Dirigente Generale del Dipartimento competente.

L'AdG provvede, per il tramite di apposita Commissione di valutazione, a verificare la coerenza programmatica

<sup>12</sup> Il progetto non nativo deve essere comunque provvisto di una fonte finanziaria originaria operante al momento della richiesta di inserimento all'interno del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027.

<sup>13</sup> La disposizione richiamata così recita: "Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi **le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma**, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno. [...]". Ai fini della definizione del concetto di "operazioni materialmente completate o pienamente attuate" si fa riferimento a quanto rappresentato nella Nota CE Ref. Ares (2021)7237683 del 24/11/2021.

<sup>14</sup> Il progetto – sia esso a titolarità o a regia – per essere acquisito ai fini della valutazione deve necessariamente essere presentato dal beneficiario così come definito dal RDC

<sup>15</sup> La presente fase può anche essere preceduta da una Delibera di Giunta Regionale di indirizzo che dà mandato al Dirigente Generale del Dipartimento competente di operare una ricognizione per la individuazione di interventi non nativi da attrarre al Programma.

del progetto ai contenuti del PR ed ai criteri di selezione dello stesso accertando, altresì, il ricorrere dei presupposti di ammissibilità del progetto e in particolare:

- i) i requisiti di coerenza programmatica e di raggiungimento dei pertinenti obiettivi di realizzazione e di risultato (misurati dai relativi indicatori) previsti dal Programma<sup>16</sup>;
- ii) l'applicazione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza;
- iii) l'ammissibilità delle tipologie di spese eventualmente già sostenute dal beneficiario sul PO ed il rispetto delle disposizioni sull'ammissibilità della spesa di cui al DPR sulle spese ammissibili 21-27 e s.m.i. e da specifiche eventuali disposizioni previste per l'azione di riferimento del Programma<sup>17</sup>;
- iv) che la/le stessa /e non sia/siano portata/e materialmente a termine o completamente attuata/e;
- v) che il cronoprogramma a chiusura dell'operazione,, aggiornato alla data di presentazione della richiesta di parere, sia compatibile con le scadenze temporali del Programma<sup>18</sup>.

### C. Sottoscrizione degli obblighi

Il ROS, acquisito il parere di coerenza, e, nel caso di progetti a regia, trasmette ai beneficiari il format riportato in **Allegato 1D “Nota di riscontro per adesione e sottoscrizione obblighi beneficiario”**. Il beneficiario dell'operazione dovrà restituire il format debitamente firmato dal Legale Rappresentante. **Per i progetti a regia regionale la “Nota di riscontro per adesione e sottoscrizione obblighi beneficiario” è da considerare come “domanda di finanziamento” ai sensi dell'art.63(6) RDC.**

### D. Emanazione del decreto di imputazione al Programma della/e operazione/i.

Il ROS, acquisita dal beneficiario la Nota di riscontro adesione e sottoscrizione obblighi, predispone ed adotta il decreto che sancisce la selezione ed il finanziamento dell'operazione sul PR Calabria FESR/FSE+ 2021-27.

Si evidenzia che **per i progetti a titolarità regionale il ROS nell'adozione del decreto dovrà necessariamente dichiarare che alla data dell'emanazione dello stesso risulta rispettato quanto richiesto dal paragrafo 6 dell'articolo 63 RDC** in quanto, in questo caso, è il decreto stesso che rappresenta la **“domanda di finanziamento” del beneficiario.**

Il decreto viene pubblicato sul sito web dell'Amministrazione regionale e sul BURC e viene trasmesso all'AdG, di norma entro i 5 giorni successivi all'adozione dello stesso, per l'opportuna pubblicazione dell'elenco delle operazioni.

**Tale atto rappresenta, sia per i progetti a regia che per quelli a titolarità il documento recante le condizioni di cui all'Art. 73(3) RDC**

### E. Sottoscrizione della Convenzione

A seguito della adozione del decreto di cui al precedente punto, il Dirigente Generale del Dipartimento competente procede alla eventuale sottoscrizione della Convenzione<sup>19</sup> con il Beneficiario.

<sup>16</sup> Il ROS identifica e rappresenta tali requisiti in sede di richiesta di parere di coerenza in modo da consentire alla Commissione di Valutazione di confermarne la conformità.

<sup>17</sup> L'ammissibilità delle spese espressa in sede di emissione del parere di coerenza è prettamente relativa alle tipologie di spesa, all'inerenza al progetto ed al relativo profilo temporale dell'operazione (non portata materialmente a termine o non completamente attuata). È la successiva verifica gestionale posta in essere dal Settore Controlli, Monitoraggio e Sistemi informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria che definisce la definitiva l'ammissibilità delle spese e consente la certificazione delle medesime.

<sup>18</sup> Le informazioni relative al cronoprogramma dell'intervento sono rappresentate dal ROS nella Scheda di cui all'Allegato 1C. Le informazioni devono risultare aggiornate alla data di presentazione della richiesta di parere. Cronoprogrammi che presentano una tempistica irrealistica o incoerente non consentono la valutazione dell'operazione.

<sup>19</sup>

Ove la sottoscrizione di una Convenzione non fosse necessaria in considerazione della sussistenza di un precedente atto regolante i rapporti tra il Beneficiario ed il Soggetto concedente il finanziamento a valere su altra fonte, il Decreto di cui al precedente punto 4 riporta gli obblighi cui il Beneficiario è comunque tenuto.

Tali obblighi sono comunque oggetto di accettazione sottoscritta da parte del Beneficiario.

Qualora il Beneficiario ai sensi di quanto all'Art. 2(9) RDC sia la medesima Regione Calabria, il Dirigente Generale del Dipartimento competente assume – in capo alla Regione Calabria – gli obblighi pertinenti richiamandoli nel Decreto di selezione della/delle operazione/i.

La Convenzione Regione-Beneficiario, per converso, deve essere sottoscritta quando la fonte originaria di finanziamento è sostituita in parte o in toto dalle risorse del PR Calabria FESR/FSE+ 2021-2027

La procedura descritta dovrà essere applicata anche per le operazioni originariamente selezionate sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 ed aventi spesa nulla o del tutto marginale. Si evidenzia che anche per la selezione di queste operazioni risulta di particolare importanza l'accertamento delle condizioni di ammissibilità previste dall'art.63 (6) RDC.

### 3.4.2 Operazioni ad esecuzione scaglionata

Nel contesto della Programmazione 2014-2020 e in particolare del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, ai sensi dell'art. 118 del RDC, è possibile completare le operazioni non concluse al 31.12.2023 garantendo la copertura della fase II con le risorse della programmazione 2021-2027<sup>20</sup>.

Tali operazioni in conformità con le previsioni dell'art. 118 del RDC sono ammesse al contributo della programmazione 2021-2027, limitatamente alla seconda fase, se presentano le seguenti caratteristiche:

- i. l'operazione, così come selezionata per ricevere sostegno a norma del regolamento (UE) n. 2021/1060, presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario e piste di controllo distinte<sup>21</sup>;
- ii. il costo totale dell'operazione, cioè la somma degli importi delle 2 fasi, è superiore a 5 milioni di euro;
- iii. le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;
- iv. la seconda fase dell'operazione ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del FESR o del FSE+;
- v. lo Stato Membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione<sup>22</sup>.

Sono, inoltre, ammesse, ai sensi dell'art. 118 bis del RDC ed in deroga all'art. 118 e 73, par. 1 e 2 (ovvero che non rispondono ai requisiti di selezione previsti dal regolamento 1060/2021) le operazioni approvate secondo la disciplina comunitaria del ciclo di programmazione 2014-2020 già oggetto della procedura di verifica da parte dell'ADG di cui alla nota Prot. N. 544112 del 06/12/2023.

Le suddette operazioni, devono avere un costo totale superiore ad 1 000 000 di euro ed essere state selezionate e avviate prima del 29 giugno 2022.

L'operazione deve inoltre presentare i seguenti requisiti:

<sup>20</sup> Sono esclusi dallo scaglionamento gli Strumenti Finanziari.

<sup>21</sup> L'identificazione di 2 piste di controllo separate consente di verificare che la stessa spesa non sia dichiarata per 2 volte alla Commissione Europea (Orientamenti di chiusura 2021/C 417/01 – paragrafo 6 – 4° punto elenco).

<sup>22</sup> Le operazioni scaglionate saranno comunque identificate nel Rapporto Finale e si troveranno ivi rappresentate secondo il modello di cui all'Allegato I degli Orientamenti di chiusura 2021/C 417/01.

- a) l'operazione presenta due fasi che sono distinguibili sotto l'aspetto finanziario, e piste di controllo distinte;
- b) l'operazione rientra tra le azioni programmate nell'ambito di un particolare obiettivo specifico ed è attribuita a un tipo di intervento conformemente all'allegato I (del regolamento 1060/2021);
- c) le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;
- d) lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione, presentata in conformità dell'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Entrambe le fasi dei progetti scaglionati, ammessi in deroga ai sensi della citata disciplina, sono soggette alle condizioni di ammissibilità del periodo di programmazione 2014/2020 e alla disciplina del Paragrafo 6 degli orientamenti sulla chiusura di cui alla comunicazione del Consiglio (2022/C 474/01).

Sono escluse dalla deroga di cui all'art. 118 bis le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Federazione russa, sostenute avvalendosi della possibilità di cui all'articolo 98, paragrafo 4, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

**L'elenco delle suddette operazioni scaglionate è approvato con atto della Giunta Regionale, previa verifica di coerenza programmatica da parte dell'ADG.<sup>23</sup>.**

---

<sup>23</sup> Per la verifica di coerenza l'ADG, si avvale, per i procedimenti non conclusi alla data dell'approvazione del presente Manuale, di apposite Commissioni di valutazione.

### 3.5. STRATEGIE TERRITORIALI

La Priorità 5 del Programma, per come indicato nel vigente documento “Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni” approvato dal CdS del PR FESR FSE+ 2021/2027 con procedura di consultazione scritta chiusa con nota prot. 225923 del 18.05.2023, è attuata attraverso Strategie di Sviluppo territoriale predisposte ai sensi dell’articolo 29 RDC.

Secondo quanto disposto dall’art.28 RDC il sostegno allo sviluppo territoriale integrato avviene mediante strategie di sviluppo territoriale o locale nelle forme seguenti:

- investimenti territoriali integrati;
- sviluppo locale di tipo partecipativo;
- altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro.

Lo strumento utilizzato dal PR Calabria 2021-27 per le Strategie Territoriali è l’Investimento Territoriale Integrato (ITI).

Nel mettere in atto strategie di sviluppo locale o territoriale nell’ambito di più di un fondo, l’AdG garantisce la coerenza e il coordinamento tra i fondi in questione.

È previsto, altresì, che la Regione sostenga l’attuazione di interventi già inclusi nelle Strategie Agenda Urbana, approvati nella programmazione 2014-2020 e coerenti con l’art. 29 del Reg. (UE) 2021/1060 e nuove strategie territoriali che devono essere costruite intorno ad un attrattore (materiale o immateriale), fulcro attorno al quale vengono create strategie integrate, in grado di attivare acceleratori di sviluppo locale.

Le strategie territoriali, secondo quanto prevede l’art.29 del RDC, possono comprendere anche un elenco delle operazioni cui fornire sostegno. Se l’elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni. Per il PR Calabria 21-27 l’elenco delle operazioni è incluso nella strategia. Nel POR 14-20 l’elenco delle operazioni selezionato dall’OI è stato incluso solo nell’ITI.

Inoltre, se un’autorità o un organismo a livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell’autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l’autorità è individuata dall’autorità di gestione come organismo intermedio.

Nel PR 2021-27 si opera una distinzione delle tipologie territoriali differente rispetto al precedente ciclo di programmazione, che distingue tra Area Metropolitana di Reggio Calabria e Aree Urbane Medie (identificate nelle aree di: Cosenza-Rende, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia, Corigliano-Rossano, Lamezia Terme, Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando). Le aree urbane individuate hanno la possibilità di definire coalizioni e progetti che coinvolgano comuni limitrofi. Tra le Aree urbane, sono Organismi intermedi: la Città di Reggio Calabria (per l’area metropolitana); la Città di Catanzaro; l’Autorità urbana Cosenza-Rende.

Il PR Calabria FESR/FSE+ 2021-27 prevede l’attuazione di strategie di sviluppo territoriale, elaborate ai sensi dell’art.29 RDC, nell’ambito degli Obiettivi specifici della Priorità 5.

Le Strategie Territoriali, definite in conformità all’art. 29 del RDC ed a quanto previsto dal Programma, sono selezionate in considerazione della qualità della strategia proposta, definita nei termini previsti dal paragrafo 3.1 del documento “Metodologia e criteri di selezione delle Operazioni”, approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma.

Il suddetto documento specifica inoltre, per ciascuna Azione relativa agli Obiettivi specifici della Priorità 5, i criteri di selezione delle singole operazioni che saranno ricomprese nei documenti di attuazione delle Strategie.

#### Aree Urbane - Organismi Intermedi

Con la D.G.R. n. 743 del 19.12.2023 sono state approvate le Linee strategiche per le Strategie Urbane per la programmazione 2021-2027 rivolte alle Città di Catanzaro, di Reggio Calabria (area della Città metropolitana) e Area Urbana di Cosenza-Rende.

Tale deliberazione stabilisce l'attuazione della Strategia mediante una procedura "negoziata" tra le parti in causa, Regione e le Città interessate dall'Agenda urbana che si articola in più fasi:

- istituzione di un Tavolo di negoziazione Regione – Città dell'Agenda Urbana Calabrese, finalizzato a un confronto, da un lato, sugli interventi proposti dagli OI per il completamento delle Strategie approvate nella programmazione 2014-2020 e, dall'altro, sulla proposta della nuova Strategia Urbana 2021-2027 e delle operazioni candidabili. Nell'ambito del Tavolo di negoziazione la Regione ha compiti di supporto. La fase di negoziazione si concluderà con l'approvazione, da parte di ciascuna Area urbana, della Strategia Urbana, che sarà trasmessa alla Regione ai fini della sua approvazione da parte della Giunta Regionale;
- stipula di una Convenzione Quadro di delega tra ciascun OI e l'Autorità di gestione, con delega immediata delle risorse di assistenza tecnica, che consentiranno il prosieguo delle attività senza soluzione di continuità, nonché assicureranno supporto al disegno delle strategie;
- stipula di una prima Convenzione operativa per le operazioni già selezionate nell'ambito del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- definizione da parte di ciascuna area urbana della Strategia Urbana 2021 2027;
- presentazione da parte di ciascuna area urbana all' AdG del modello organizzativo che intende adoperare per l'attuazione delle azioni delegate in grado di garantire la capacità amministrativa necessaria alla realizzazione della Strategia che verrà valutato dalla Regione attraverso specifici audit di sistema eseguiti dall'Autorità di gestione;
- approvazione da parte di ciascuna area urbana della Strategia Urbana 2021 2027;
- trasmissione alla Regione della Strategia Urbana;
- acquisizione del parere di coerenza sulla Strategia Urbana;
- approvazione da parte della Giunta Regionale;
- stipula di una Convenzione operativa per le operazioni native nel periodo di programmazione 2021-2027, previste dalla nuova Strategia 2021-2027.

Anche per la selezione degli interventi rientranti nelle Strategie Territoriali ma che fanno riferimento ad azioni e tematiche oggetto di altri obiettivi specifici, diversi dalla Priorità 5, si farà comunque riferimento ai criteri già definiti per la relativa azione nel succitato documento "Metodologia e criteri di selezione delle Operazioni".

L'individuazione, l'approvazione e la selezione delle operazioni costituisce, nell'ambito del PR Calabria, un processo che ricade sotto la piena responsabilità delle Autorità urbane che agiscono in qualità di Organismi intermedi. L'Autorità di Gestione si riserva il diritto di intraprendere la verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni attraverso un controllo su criteri e modalità di selezione adottati dallo OI.

Per quanto attiene alla procedura di rilascio del parere di coerenza di cui al paragrafo 3.9. del presente Manuale di Selezione delle Operazioni, nel caso delle strategie territoriali e con specifico riferimento alle c.d. operazioni "transistate" dal precedente periodo di programmazione, si deve considerare che, in aderenza all'Accordo di Partenariato 2021-2027 ed al fine di garantire continuità tra i due cicli di programmazione e sostenere una rapida attuazione degli interventi, gli obiettivi e le finalità della Priorità 5 del PR FESR/FSE+ 2021-2027 sono stati fondati sulle strategie territoriali del 2014/2020. Pertanto, per le operazioni già selezionate nell'ambito del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 sarà necessario, ai fini della loro imputazione sul PR 21 27, valutarne la coerenza con gli obiettivi e le finalità della Priorità 5 e la conformità dei criteri di selezione utilizzati con quelli adottati per il PR FESR FSE+ 2021-2027. Tale valutazione viene effettuata dall'AdG attraverso la nomina di apposite

commissioni.

Con riferimento, invece alle operazioni c.d. “native” incluse nelle Strategie Territoriali del periodo di programmazione 2021-2027, il parere di coerenza viene reso sull’atto di approvazione della Strategia Territoriale.

L’ammissione a finanziamento e la predisposizione dei procedimenti amministrativi conseguenti, relativi alle operazioni oggetto di delega, sono svolti direttamente dagli Organismi Intermedi all’interno del quadro delle procedure e delle tempistiche indicate nella Strategia e nel rispetto del Sistema di Gestione e Controllo del PR 2021 2027, nonché del modello di governance dell’OI approvato.

### Altre Aree Urbane

La strategia delle Aree Urbane Medie di Crotona, Vibo Valentia, Corigliano-Rossano, Lamezia Terme e Gioia Tauro – Rosarno - San Ferdinando sono elaborate dagli organismi territoriali in analogia con quanto già rappresentato per le Aree Urbane - Organismi Intermedi, tramite il Tavolo di negoziazione Regione – Città dell’Agenda urbana calabrese.

Tuttavia, non essendo tali Aree Urbane designate quali Organismi Intermedi, la realizzazione delle operazioni individuate nell’ambito delle strategie di tali Aree urbane rimane a regia dell’amministrazione regionale e vengono attuati di concerto con le AU competenti, nel rispetto delle procedure indicate dal presente documento.

La selezione delle operazioni costituisce, nell’ambito del PR Calabria, un processo che ricade sotto la piena responsabilità delle Autorità urbane, tuttavia, a di tale processo l’AdG intraprende una verifica sulla selezione effettuata dalle AU, sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza, avvalendosi dal Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici o di apposite Commissioni nominata dall’AdG.

Il parere di coerenza viene reso sull’atto di approvazione di ciascuna Strategia nel suo complesso (per come definita nella DGR . 743 del 19.12.2023).

### Aree interne

Per le aree interne si applica la procedura descritta per le Altre aree urbane per quanto compatibile.

## 3.6.OPERAZIONI PROVVISI DI MARCHIO DI ECCELLENZA

In conformità a quanto previsto dall’articolo 73 par. 4 RDC, l’Autorità di Gestione si riserva di finanziare direttamente a valere sul Programma le **operazioni che hanno ricevuto il “marchio d’eccellenza” dalla Commissione Europea** nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito di uno strumento dell’Unione e che sono state ritenute conformi ai requisiti minimi di qualità di tale strumento dell’Unione, ma che non hanno potuto essere finanziati a causa della dotazione di bilancio insufficiente.

Tali operazioni per essere finanziate devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 73 par. 2, lettere a), b) e g) del RDC.

Nel caso di adesione a network nazionali e/o internazionali (e.g. M.Era.Net, Era.Min, CETPartnership) che prevedono il finanziamento di progetti individuati sulla base di procedure selettive attivate dagli organismi deputati dalla rete stessa, il Settore titolare dell’azione su cui grava il finanziamento segue le attività previste dal dispositivo della rete cui si aderisce, fermi restando gli obblighi di richiesta di parere, di cui al punto B, di approvazione dell’elenco delle operazioni ammesse, con relativo impegno di spesa, di cui al punto E, e di quanto previsto dal punto G.

## 3.7 INDICAZIONI SPECIFICHE SULLA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Il presente paragrafo ha ad oggetto gli elementi essenziali relativi alla nomina, alla composizione e alle modalità

di funzionamento delle Commissioni di Valutazione per la selezione delle operazioni del Programma. La finalità è di garantire trasparenza, tracciabilità e standardizzazione della fase valutativa delle operazioni candidate ad una misura di sostegno del Programma. A tale proposito, in considerazione della specificità della materia, analogamente a quanto avvenuto per il periodo di programmazione 2014-2020<sup>24</sup>, sono state elaborate delle **Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni** che si riportano in **Allegato 2** al presente Manuale.

---

<sup>24</sup> Il riferimento è alla DGR n.87 del 17.03.2017 (modificata con DGR n.76 del 09.03.2018).

### 3.8 PARERE DI COERENZA PROGRAMMATICA

Il presente paragrafo è volto a definire contenuti e modalità del processo di richiesta e rilascio del c.d. parere di coerenza programmatica: al fine di assicurare i più elevati livelli di controllo sull'attuazione del Programma, coerentemente con quanto già esposto nei paragrafi relativi all'attivazione delle operazioni, l'AdG **verifica la coerenza del dispositivo per la selezione della/e operazione/i con i contenuti del Programma.**

La verifica di coerenza con i contenuti del Programma, per come di seguito trattata nel presente paragrafo, non comprende la verifica del rispetto dei **Regolamenti, delle Direttive e delle decisioni comunitarie** applicabili: in merito, come più volte richiamato ai precedenti paragrafi del presente Manuale, la conformità viene resa attraverso parere del ROS competente unitamente alla verifica del rispetto delle **condizioni abilitanti di tipo orizzontale** (si veda contenuto dell'**Allegato 3**).

In primo luogo, per quanto al perimetro della verifica di coerenza programmatica svolta dall'AdG, lo stesso può essere ricondotto agli elementi di seguito esposti:

- i. la coerenza del dispositivo per la selezione della/e operazione/i con le finalità, il campo di intervento, gli output ed i risultati attesi del Programma;
- ii. la riconducibilità della procedura a quelle previste dal SIGECO così come dettagliate nel presente Manuale per la Selezione delle Operazioni;
- iii. la corretta e pertinente applicazione da parte del ROS dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione adottati dal Cds;
- iv. la congruità dei tempi di attuazione delle operazioni con le disposizioni di cui all'Art. 63(2) RDC.

Le informazioni relative alla documentazione necessaria per la richiesta ed il conseguente rilascio del parere di coerenza programmatica saranno fornite dal ROS, al competente Settore del Dipartimento Programmazione Unitaria attraverso apposita Scheda di Procedura/Operazione il cui format, cfr. Nota AdG prot.321849 del 14.07.2023, si riporta in **Allegato 4** al presente Manuale. Tale scheda è l'unico documento richiesto per l'avvio del procedimento di valutazione della coerenza programmatica

Per come rappresentato nei precedenti paragrafi esplicativi delle modalità di selezione, laddove il documento/i che specifica/no tutte le condizioni applicabili per il sostegno del Programma sia/no identificato/i nell'ambito di procedure espletate a monte (es. Piani, Procedura concertativa-negoziata, Delibere di Giunta regionale che individuano operazioni ammissibili al sostegno del Programma), il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione viene rilasciato nel contesto del procedimento amministrativo di adozione di tali atti.

Il parere di coerenza è in questo caso integrato all'atto di cui si tratta e si intende reso tramite apposizione di firma da parte dell'AdG. Quando il parere di coerenza sia espresso su tale tipologia di provvedimenti, procedure ed altri atti da quelli discendenti non sono sottoposti al vincolo di ulteriore rilascio di parere.

L'AdG non rilascia parere di coerenza relativamente ad atti che non disciplinano le condizioni applicabili per il sostegno del Programma.

L'esito del parere di coerenza dovrà essere riportato nel provvedimento che disciplina le condizioni di accesso alla misura di sostegno del Programma.

### 3.9 CRITERI DI SELEZIONE

I vigenti criteri di selezione di cui all'Art. 40(2)(a) RDC, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 con procedura di consultazione scritta conclusa con nota n. 225923 del 18.05.2023, cui si rinvia, sono applicabili coerentemente con i contenuti della procedura e della tipologia di operazioni da ammettere al sostegno del Programma.

### 3.10 RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (DO NOT SIGNIFICANT HARM)

Il Regolamento (UE) n. 2021/1060 stabilisce che **i fondi devono sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali** ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

A tal fine il Regolamento Delegato (UE) 2139/2021, la nota EGESIF\_21-0025-00 del 27/09/2021 e ss.mm.ii., e la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente", predisposta dal MEF in ambito PNRR, costituiscono elementi sostanziali per ottemperare all'obbligo di applicazione del principio, nonché per dare seguito al parere espresso dalla Commissione VIA-VAS-VI, volte ad assicurare e garantire modalità attuative delle operazioni selezionate che non arrechino "danno significativo".

In fase di definizione del PR FESR 21/27 la **compatibilità delle azioni con il principio DNSH è stata valutata in fase ex-ante nell'ambito della procedura di VAS**, verificando il potenziale rischio climatico e ambientale delle azioni previste dal PR FESR 21-27 individuandone influenze negative e/o pressioni sugli obiettivi climatici e ambientali da mitigare anche al fine di rispettare il principio DNSH.

In fase di definizione dei criteri di selezione delle operazioni il rispetto del principio DNSH è stato incluso tra i requisiti di "Ammissibilità" e sarà assicurato dall'AdG con l'approvazione di una apposita procedura.

### 3.11 IMMUNIZZAZIONE DAGLI EFFETTI DEL CLIMA DEGLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE (CLIMATE PROOFING)

L'articolo 73 punto 2. lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 stabilisce che l'Autorità di Gestione nella selezione delle operazioni garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

L'immunizzazione dagli effetti del clima è un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo, allo stesso tempo, che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050.

Al riguardo la Commissione europea con Comunicazione C 373/10 del 16 settembre 2021 ha fornito gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 volte ad assicurare la immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture e attuazione dei programmi.

L'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture come da requisiti del RDC Art. 73.2 j, un requisito di Ammissibilità e, pertanto, dovrà essere assicurato conformemente alle metodologie delineate nell'ambito dei citati Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 e le linee guida nazionali per la verifica climatica. In merito l'AdG definirà apposita procedura.

### 3.12 GESTIONE DELLE VARIAZIONI

Gli elementi di seguito riportati si riferiscono e sono pertanto applicabili nei casi di cui alle procedure descritte nel presente Manuale **ad eccezione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche o acquisizione di beni e servizi**: in questo caso si applicano necessariamente le disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023.

Nel caso di variazioni al progetto che intervengano in un momento successivo alla concessione del sostegno del

Programma, in linea generale e fatte salve le specificità della procedura e/o delle caratteristiche dell'operazione, sono ipotizzabili modifiche per come di seguito riportate:

- i. modifiche all'articolazione temporale dell'attività che non incidano sulla capacità del progetto di conseguire i risultati previsti e/o compatibili con i termini temporali di ammissibilità della spesa al Programma;
- ii. modifiche alle voci di spesa ammissibile ed ai relativi importi in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell'operazione e ferme restando le disposizioni applicabili al caso di specie in materia di ammissibilità della spesa e ferma restando l'impossibilità di aumento del costo totale dell'intervento e dell'ammontare del sostegno del Programma concesso;
- iii. altre modifiche, non sostanziali che, quindi, non alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il dispositivo prevede e disciplina le procedure mediante le quali il ROS, per il tramite del RdA, verifica, valuta e autorizza le variazioni ai contenuti progettuali.

Per quanto al processo in questione, i punti elenco di seguito riportati prefigurano una possibile definizione della procedura.

- i. Il Beneficiario inoltra al RdA l'istanza di variazione, adeguatamente motivata, prima di mettere in atto le modifiche.
- ii. Il RdA valuta la variazione richiesta e verifica che non muti sostanzialmente il progetto per il quale il sostegno del Programma è stato concesso.
- iii. La durata del processo di verifica deve essere proporzionata alla complessità dell'operazione e l'esito, approvazione o rigetto, comunicato via PEC al Beneficiario.
- iv. Nel caso in cui la variazione comprenda o riguardi il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento, l'Amministrazione Regionale può concedere, per una sola volta, una proroga della durata massima di 6 mesi. In questo specifico caso, l'istanza di variazione di cui al punto i. è presentata dal beneficiario al più tardi 60 giorni prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione dell'intervento. La proroga del termine di realizzazione dell'intervento può essere concessa una sola volta.
- v. Laddove la variazione comporti modifiche ai costi di progetto, la loro ammissibilità decorre dalla data di ricevimento, da parte del RdA, della istanza di variazione qualora la stessa venga approvata.
- vi. In caso di assenza di preventiva istanza di variazione o di mancata approvazione, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di decidere la revoca del Contributo.
- vii. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell'Intervento la difformità totale o parziale rispetto al progetto originario, la parziale realizzazione dell'Intervento, la non corretta rendicontazione finale dello stesso.
- viii. Nei casi di cui al punto precedente la Regione, previo contraddittorio con il Beneficiario, procederà alla revoca parziale del Contributo.
- ix. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero nei confronti del Beneficiario.
- x. Le disposizioni di cui al precedente punto ix. si applicano anche ai casi di rideterminazione del contributo, compreso il caso di irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede alla revoca totale del sostegno del Programma.

### 3.13 OPERAZIONI DI IMPORTANZA STRATEGICA (OIS)

L'Art. 2(5) RDC definisce le Operazioni di importanza Strategica (OIS) come una “operazione che fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione”.

In conformità alle disposizioni di cui all'Art. 22(3) RDC, l'elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica è riportato in Appendice 3 al Programma.

Sulla scorta della definizione di cui sopra, gli elementi che concorrono a determinare il carattere di importanza strategica di una operazione – oltre che nella sua dimensione finanziaria – vanno individuati

- i. nel contributo che l'operazione fornisce al conseguimento degli obiettivi del Programma, intendendo in questo caso i) il livello significativo dell'operazione per il conseguimento dei target previsti di risultato e di output dell'OS pertinente, ii) significativi impatti positivi in relazione ai temi di cui ai principi orizzontali di cui all'Art. 9 RDC;
- ii. nell'effettiva capacità del Beneficiario di condurre a termine l'operazione entro un arco di tempo ampiamente compatibile con il termine ultimo di ammissibilità della spesa e ciò sulla base di una opportuna valutazione dei rischi;
- iii. nella definizione di specifiche misure di monitoraggio dell'avanzamento della realizzazione dell'operazione.

Inoltre, la definizione della OIS comprende

- i. le idonee misure di comunicazione ed informazione in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 46(RDC);
- ii. l'obbligo per il Beneficiario della produzione di una relazione che illustra i progressi compiuti nell'attuare l'operazione per il CdS, in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 40 RDC;
- iii. la responsabilità del Beneficiario relativa all'organizzazione di un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, che preveda il coinvolgimento in tempo utile della Commissione e dell'AdG ai sensi dell'Art. 50(1)(e) RDC.

Quando l'autorità di gestione seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa la Commissione entro 1 mese e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.

Responsabile per la definizione dei contenuti della specifica OIS è in questo caso il DGD competente che produce tali contenuti sulla scorta di specifiche indicazioni fornite dall'AdG.

A seguito dell'attività condotta dal competente DGD, che comprende le pertinenti attività di verifica del rispetto della normativa europea, nazionale e regionale applicabile, l'AdG, all'esito delle verifiche di coerenza e nel rispetto delle procedure di selezione, ammette l'operazione al sostegno del Programma e ne informa la CE in conformità all'Art. 50(1)(e) RDC.

Nel caso di specie non si applicano le procedure di cui al par. 3.6 del presente Manuale.

## 4. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

### 4.1 CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Ai sensi dell'Art. 63(1) RDC, le norme in materia di ammissibilità delle spese vengono stabilite a livello nazionale fatte salve le prescrizioni generali, riportate nel medesimo articolo. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni di cui ai regolamenti specifici relativi ai fondi.

Il paragrafo 2 della disposizione citata definisce l'**arco temporale di ammissibilità della spesa** per come di seguito: spese ammissibili “[...] e pagate per l’attuazione di operazioni **tra la data di presentazione del programma** alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e **il 31 dicembre 2029**”<sup>25</sup>. Nel caso di modifiche apportate al programma le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione.

Per ciò che concerne l'**ammissibilità della spesa in relazione all'ubicazione della stessa**, ai sensi di quanto all'Art. 63(4) RDC **“un’operazione può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro<sup>26</sup>, come anche al di fuori dell’Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma”**.

Con riferimento all'applicazione di eventuali **OSC** di cui all'Art. 53 (1) (b, c, f)<sup>27</sup> RDC, circa i termini temporali di ammissibilità della spesa, si fa riferimento all'espletamento delle **“azioni che costituiscono la base per il rimborso”**. Sempre in materia di applicazione delle OSC, il par. 5 stabilisce che, nel caso di sovvenzioni sotto forma di **costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario**, le spese sono ammissibili se gli importi sono determinati secondo una delle modalità di cui all'Art. 53(3) RDC.

Due ulteriori disposizioni dell'Art. 63 RDC disciplinano:

- il caso dell'ammissibilità temporale della spesa nel caso di catastrofi naturali stabilendo l'ammissibilità della spesa a far data dal verificarsi dell'evento;
- il caso dell'ammissibilità della spesa ove l'operazione ottenga un sostegno da:
  - i) *uno o più fondi*
  - ii) *da uno o più programmi*
  - iii) *da altri strumenti dell'Unione.*

In questo caso, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti: *a) sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione; b) sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.*

La spesa a carico di un fondo può essere determinata (per fondo e per programma) su base proporzionale tenendo conto di quanto determinato circa le condizioni per il sostegno.

Ulteriori disposizioni circa l'ammissibilità della spesa sono da rinvenire nei regolamenti applicabili a ciascun fondo.

### 4.2 NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

L'Art. 67 RDC definisce, con riferimento ad alcune fattispecie specifiche disposizioni relativamente

<sup>25</sup> La data di ammissibilità delle spese del PR Calabria FESR/FSE+ 2021/27 è pertanto **01.01.2021- 31.12.2029**.

<sup>26</sup> L'espressione è da riferire al territorio regionale.

<sup>27</sup> b) costi unitari; c) somme forfettarie; f) finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95.

all'ammissibilità della spesa applicabili al caso di misure di sostegno del Programma.

Risulta inoltre in corso di redazione avanzata il documento che definisce le spese ammissibili a livello nazionale<sup>28</sup> i cui contenuti sono stati oggetto di analisi e valutazione e sono pertanto noti.

Si è ritenuto quindi, nelle more dell'approvazione del testo definitivo nazionale, di riportare in **Allegato 5** alla presente versione del Manuale di Selezione delle Operazioni, a scopo orientativo, il testo elaborato in via provvisoria.

### 4.3 OPZIONI SEMPLIFICATE DI COSTO

L'AdG assume ogni iniziativa utile<sup>29</sup> al più ampio uso delle Opzioni Semplificate di Costo di cui all'Art. 53 par. 1 lettere da b) a f) del RDC, nonché il ricorso all'applicazione delle disposizioni di cui agli Art. 54, 55, 56 RDC. L'AdG, nel contesto dell'esercizio della propria responsabilità di gestione, assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 53(2)<sup>30</sup> RDC.

Ai fini della definizione ed adozione delle OSC, l'AdG si avvale dell'attività di analisi condotta dal Settore Coordinamento e Sorveglianza FESR FSE e S3 (di seguito Settore n.1), al fine di verificare il ricorrere dei presupposti per l'applicazione delle OSC in considerazione di quanto ai dispositivi di attuazione trasmessi dai Settori responsabili.

Di concerto con l'Autorità di Audit, l'Autorità di Gestione costituisce un tavolo di confronto tecnico permanente per l'adozione delle OSC così composto:

- Dirigente Settore 1 e funzionario responsabile OCS del Settore, preventivamente individuati;
- due funzionari ADA, di volta in volta designati in base alle tematiche su cui si intende individuare/definire ed adottare una metodologia OCS.

Il processo di definizione ed adozione delle OSC, nel caso di **sovvenzioni nelle forme di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'Art. 53 che richiedono la definizione di un metodo**, è articolato come di seguito:

1. il Dirigente Generale del Dipartimento responsabile dell'azione del PR (ove ricorre, il soggetto responsabile dell'O.I.) richiede all'AdG il supporto per il ricorso a costi semplificati definiti secondo una delle seguenti modalità (Art. 53(3) RDC) utilizzando apposito format<sup>31</sup>:
  - a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
    - i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
    - ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
    - iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
  - b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200.000 euro;
  - c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
  - d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
  - e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal RDC o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

Il metodo proposto è corredato delle relative modalità di rendicontazione a quello collegate.

<sup>28</sup> Regolamento nazionale da approvarsi del Decreto del Presidente della Repubblica.

<sup>29</sup> Con circolare dell'AdG prot. n. 543743 del 06/12/2023 sono state approvate le Linee guida per l'Adozione delle Opzioni Semplificate di Costo (OSC) nell'ambito del PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027.

<sup>30</sup> RDC Art. 53(2): "Se il costo totale di un'operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma del paragrafo 1, lettera a)".

<sup>31</sup> Il format di richiesta è stato approvato con circolare dell'AdG prot. n. 543743 del 06/12/2023.

2. Il Settore n.1 informa l'Ada della richiesta pervenuta chiedendo l'indicazione di due funzionari incardinati nella sua struttura con cui avviare il tavolo di confronto tecnico in seno al gruppo di lavoro AdG/ AdA. .
3. Il Settore n. 1, all'esito dell'istruttoria sulla completezza e correttezza del metodo proposto e tenuto conto delle risultanze del tavolo tecnico di cui al punto precedente, predispone il decreto dell'AdG di approvazione delle soluzioni adottate;
4. Il decreto è notificato, a cura dell'AdG, all'AdA, all'Autorità Contabile, al Dipartimento e al Settore responsabili dell'Azione del PR Calabria 2021-2027 interessata e al Settore n. 3 Controlli Monitoraggio, Sistemi Informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria.
5. Il decreto è altresì pubblicato sul Portale CalabriaEuropa e sul BURC.

## 5. AIUTI DI STATO

A differenza che nel caso del ciclo di programmazione 2014 – 2020, il RDC non contiene una definizione ad hoc – applicabile ai Fondi – del concetto di aiuti di stato. Tale revisione dell’approccio della Commissione su tale tema fa sì che, nel ciclo di programmazione 2021/2027, per **“aiuto di stato”** deve intendersi una misura di sostegno ricadente nel campo di applicazione dell’Art. 107 par. 1 TFUE.

Ne segue che **non sono ricompresi, correttamente, in tale ambito, gli aiuti concessi in base ad un regolamento “de minimis”** quale, ad esempio, il Regolamento (UE) n.1407/2013 o n. 2023/2831 o il Reg. 360/2012<sup>32</sup>.

L’approccio della Commissione, oltre che perfettamente aderente alle disposizioni del Trattato, è da mettere in relazione con quanto alle disposizioni di cui all’Art. 53 par. 2 RDC che così recita: **“Se il costo totale di un’operazione non supera 200 000 EUR<sup>33</sup>, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma del paragrafo 1, lettera a)”**. Sulla scorta di tale disposizione, un aiuto concesso, ad esempio, sulla base di quanto ai Regolamenti (UE) n.1407/2013 o n. 2023/2831, ove il costo totale di un’operazione non supera l’importo di € 200.000, avrà la forma di un contributo fornito sulla base della applicazione delle Opzioni di Costo Semplificato di cui all’Art. 53(1) lettere b), c), d), tranne nel caso di cui al secondo comma dell’Art. 53(2) RDC<sup>34</sup>.

Particolare attenzione va posta al tema della c.d. **“Delocalizzazione”**.

L’Art. 66 RDC stabilisce al par. 1 la regola generale che **“Le spese a sostegno di una delocalizzazione non sono ammissibili al contributo dei fondi”**. Nel caso di aiuti di stato, il par. 2 stabilisce, in capo alla AdG, la responsabilità di accertare che il contributo eventualmente concedibile **“non fornisca sostegno a una delocalizzazione<sup>35</sup> in conformità dell’articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 651/2014”**. La norma richiamata del GBER prevede che possa concedersi un aiuto nel caso in cui **“Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto. Per quanto riguarda gli impegni assunti prima del 31 dicembre 2019, qualsiasi perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE, verificatasi tra il 1 o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, non è considerata un trasferimento a norma dell’articolo 2, paragrafo 61 bis, del presente regolamento”**. I dispositivi che disciplinano la concessione di aiuti dovrebbero, di conseguenza, prevedere il rispetto della disposizione di cui all’Art. 66 RDC quale requisito di ammissibilità.

Circa il quadro normativo regionale, è utile rammentare che **agli aiuti individuali** concessi<sup>36</sup> dalla Regione

<sup>32</sup> Resta comunque ferma l’applicabilità per aiuti concessi su quelle basi l’applicabilità delle disposizioni in materia di RNA.

<sup>33</sup> La disposizione è quindi applicabile a tutte le operazioni il cui costo totale non supera € 200.000, indipendentemente dal fatto che si tratti di un aiuto in *de minimis* o meno.

<sup>34</sup> La disposizione richiamata, così recita: **“In deroga al primo comma del presente paragrafo, l’autorità di gestione può convenire di esentare dall’obbligo di cui a tale comma alcune operazioni nel settore della ricerca e dell’innovazione, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Inoltre le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità del paragrafo 1, lettera a)”** [a]rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, N.d.R.]

<sup>35</sup> L’Art. 2 punto 61bis del Reg. 651/2014 definisce la delocalizzazione come di seguito: **“il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE”**.

<sup>36</sup> Per "aiuti individuali" devono intendersi: i) aiuti ad hoc; ovvero un aiuto non concesso nell’ambito di un regime di aiuti; ii) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti. i. Un "regime di aiuti" è definito come di seguito: qualsiasi atto in base al

Calabria in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3 del Trattato UE, ovvero in conformità al Regolamento (CE) n. 651/2014 e s.m.i., nonché agli aiuti concessi in forza di un regolamento “de minimis”, **si applicano le indicazioni di cui alle Linee Guida per l'applicazione della normativa in materia di aiuti di stato di cui all'Allegato alla DGR n. 279 del 29/06/2021.**

## 5.1. ISTRUZIONI ED ORIENTAMENTI SULLE NORME APPLICABILI

Di seguito alcune indicazioni relative alle principali basi giuridiche applicabili.

### A. Reg. (UE) 1407/2013 “de minimis” e il Reg. (UE) n. 2023/2831

Oltre ad assicurare la corretta applicazione delle disposizioni regolamentari è utile mettere in evidenza la raccomandazione relativamente alla corretta trattazione del rispetto della soglia prevista dall'Art. 3 par. 2 del regolamento.

In particolare, tenuto conto del fatto che il RNA è operativo da più di tre anni, si applica la disposizione regolamentare di cui all'Art. 6 par. 2 del regolamento<sup>37</sup>, con la conseguenza che **non sarà più necessario richiedere all'impresa “una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del [...] regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso”<sup>38</sup>.**

Si richiama infine, nuovamente, l'attenzione, nel caso di applicazione Regolamenti (UE) n.1407/2013 o n. 2023/2831 “de minimis”, alle disposizioni di cui all'Art. 53(2) RDC.

### B. Reg. 2831/2023 “de minimis”

Il nuovo regolamento “de minimis” in questione – applicabile dal 1° gennaio 2024 - innalza la soglia di applicazione, per “impresa unica”, a € 300.000 “nell'arco di tre anni”.

Valgono qui le medesime considerazione in merito alla registrazione dell'aiuto su RNA.

### C. Reg. 651/2014

Con le modifiche apportate con il Reg. (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021, il GBER è stato modificato parzialmente in alcune parti, ma soprattutto ha oltremodo ampliato il suo campo di applicazione.

Tra le modifiche più rilevanti e senza pretesa di esaustività, si segnalano le seguenti:

- i. l'introduzione di nuove definizioni all'Art. 2, in parte riconducibili alle nuove categorie di aiuto previste;
- ii. la possibilità di applicazione delle OSC di cui al RDC;
- iii. introduzione delle seguenti nuove categoria di aiuto:
  - Art. 19 bis, Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») o ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura («PEI»);

quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito.

<sup>37</sup> Art. 6 par. 2: “Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari”.

<sup>38</sup> Ciò vale anche nel caso di aiuti concessi sulla base del Reg. 360/2012 in forza della disposizione di cui all'Art. 3 par. 2 del regolamento qui richiamato.

- Articolo 19 ter, Importi limitati di aiuto per le PMI che beneficiano di progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») o progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura («PEI»);
- Articolo 20 bis, Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea;
- Articolo 25 bis, Aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità;
- Articolo 25 ter, Aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell'ambito della «verifica concettuale» (proof of concept) del CER;
- Articolo 25 quinquies, Aiuti a favore delle azioni di Teaming<sup>39</sup>;
- Articolo 36 bis, Aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli stradali a emissioni zero o a basse emissioni;
- Articolo 52 bis, Aiuti per le reti mobili 4G e 5G;
- Articolo 52 ter, Aiuti per progetti di interesse comune nel settore dell'infrastruttura transeuropea di connettività digitale;
- Articolo 52 quater, Buoni per il collegamento a internet;

SEZIONE 16, Aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU.


## 5.2. OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

Come noto a far data dal 12 Agosto 2017, in forza di quanto al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, è pienamente operativo il Registro Nazionale Aiuti.

In conformità alle disposizioni di cui all'Art. 9, ogni regime ed ogni aiuto individuale concesso – ricadente nell'ambito di applicazione di cui all'Art. 2 del Decreto MISE richiamato sopra - deve essere registrato (acquisizione codice COR) dal Soggetto Concedente l'aiuto (Art. 1 comma 1 lett. r) di cui al Decreto MISE.

Di seguito uno schema di sintesi degli obblighi di registrazione su RNA.

<sup>39</sup> Finanziamento pubblico combinato di risorse nazionali e risorse gestite direttamente dall'Unione destinate a progetti di ricerca e sviluppo (come quelli attuati nell'ambito di un partenariato europeo istituzionalizzato, basato sull'articolo 185 o sull'articolo 187 del trattato, o di un'azione di cofinanziamento del programma, quale definita nel programma quadro Orizzonte Europa), cfr. considerando 12 del Reg. 1237/2021.

**Schema di sintesi degli obblighi di registrazione RNA**

Oltre agli obblighi di registrazione sinteticamente sopra descritti, vanno ricordati, nel caso di applicazione di aiuti ex Reg. 651/2014<sup>40</sup> e s.m.i., gli obblighi di cui all'Art. 11<sup>41</sup> del medesimo regolamento e relativi alla trasmissione alla Commissione di quanto di seguito esposto:

- attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II al regolamento, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore; e
- una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, in formato elettronico, sull'applicazione del regolamento, contenente le informazioni indicate nel richiamato regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica [...].

### 5.3. INDICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE OPERAZIONI

<sup>40</sup> Per comodità di esposizione, nel presente documento vengono messi in evidenza solo gli obblighi riconducibili al GBER, tuttavia, con riferimento ad altre basi giuridiche, anche in quel caso vanno tenute in considerazione le indicazioni in materia di informazione e pubblicità applicabili alla fattispecie.

<sup>41</sup> In conformità alle disposizioni di cui all'Art. 16 comma 1 del Decreto Mise richiamato nel testo, "Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di aiuti di Stato dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dalle decisioni della Commissione europea per gli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, ad eccezione di quelle relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, sono assolti attraverso il Registro nazionale aiuti, sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso, ai sensi del presente decreto, dalle singole Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti".

## A. Avvisi per Regimi di Aiuto<sup>42</sup>

Con riferimento alla selezione delle operazioni, una prima considerazione va fatta relativamente alla individuazione del Beneficiario sotto il profilo della applicazione delle disposizioni del RDC.

L'Art. 2 punto 9(c) RDC, con riferimento al caso di regimi di aiuti di stato<sup>43</sup>, definisce il Beneficiario come "l'impresa che riceve l'aiuto". Nel caso di cui all'Art. 2 punto 9(d) RDC, la disposizione disciplina diversamente il caso di aiuti in de minimis: "nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma Regolamenti (UE) n.1407/2013 o n. 2023/2831 della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione".

Alla luce di quanto precede, nel caso di applicazione Regolamenti (UE) n.1407/2013 o n. 2023/2831 è possibile per l'AdG avvalersi della possibilità di cui alla norma sopra richiamata.

Circa le modalità di selezione, fatto salvo il ricorso alla applicazione dei criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza nella stesura del dispositivo e nella sua applicazione da parte del responsabile del procedimento, le stesse possono essere automatiche, a sportello, a graduatoria.

### *Procedure automatiche*

Si definiscono automatiche quelle procedure che selezionano le imprese destinatarie di un sostegno senza che sia necessaria, un'attività di valutazione di carattere tecnico, economico e finanziario: le imprese sono selezionate esclusivamente sulla base della completezza e regolarità della domanda di aiuto e del soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità applicabili.

### *Procedure a sportello*

Sono a sportello le procedure che prevedono la valutazione delle domande sulla base dell'ordine cronologico di presentazione. La valutazione delle domande è in questo caso condotta sulla base di soglie e/o condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alla finalità dell'intervento e alle tipologie delle operazioni. Pertanto, quanto precede implica, in relazione ai criteri di selezione approvati dal CdS ed applicabili alla fattispecie, la definizione di valori soglia e/o condizioni minime a quelli corrispondenti.

<sup>42</sup> Riconducibili alla tipologia "Erogazione di finanziamenti e aiuti e aiuti a singoli destinatari – titolarità".

<sup>43</sup> Quindi, conformemente al nuovo approccio della CE in merito e descritto in apertura del par. 5, con riferimento a regimi di aiuto ricadenti nell'ambito di applicazione dell'Art. 107 par. 1 TFUE.

### Procedure a graduatoria

Nel caso di procedure a graduatoria, la selezione delle operazioni è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati e definiti con riferimento a ciascuno dei criteri di selezione applicabili al caso di specie.

### B. Verifica applicabilità norme in materia di AdS

L'Allegato alla DGR n. 279 del 29/06/2021 all'Art. 21 definisce la procedura di verifica della corretta applicazione delle norme in materia di AdS<sup>44</sup>.

L'approccio ivi delineato va nella direzione di assicurare, caso per caso, che le misure di sostegno concesse nel quadro degli strumenti programmatici regionali siano determinate in conformità alle norme in materia di aiuti di stato. Si tratta quindi di uno strumento che sottopone, con particolare riferimento alle misure diverse da regimi di aiuto propriamente detti, a verifica misure di sostegno che potrebbero determinare il ricorso all'applicazione di norme in materia di aiuti di stato.

In tal senso appare opportuno segnalare, a titolo di esempio, la necessità di particolare cura nella disamina della applicabilità delle norme in materia di AdS a casi riconducibili a infrastrutture suscettibili di sfruttamento commerciale, ai casi di interventi riconducibili alla disciplina dei Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), nonché ai casi di applicazione del Reg. 1370/2007 nel settore del Trasporto Pubblico Locale.

## 5.4. ARTICOLAZIONE DI AVVISI PER REGIMI DI AIUTO

Di seguito si riportano, a titolo indicativo, quelli che possono essere definiti quali i contenuti essenziali di un Avviso per regimi di aiuto, fermo restando quanto all'Allegato alla DGR n. 279 del 29/06/2021.

Sezioni	Indicazioni sui contenuti
1. Finalità e risorse 1.1. Finalità e obiettivi 1.2. Dotazione finanziaria 1.3. Riferimenti normativi 1.4. Regime applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descrizione coerente con le finalità dell'azione di riferimento del PO, la forma dell'aiuto concesso e il tipo di procedura di selezione (sportello, graduatoria, ecc.)</li> <li>• Indicazioni sulla dotazione finanziaria e la possibilità o meno di integrazione della stessa</li> <li>• Pertinenti riferimenti normativi, con particolare attenzione alla norma applicabile in materia di aiuti</li> </ul>
2. Beneficiari e requisiti di ammissibilità 2.1. Beneficiari 2.2. Requisiti di ammissibilità 2.3. Accordo di partenariato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione dei beneficiari avendo cura di ricomprendere tutte le tipologie di imprese ammissibili indipendentemente dalla loro forma giuridica ed in compliance con le indicazioni del Programma</li> <li>• Elenco esaustivo dei requisiti di ammissibilità, compresi quelli specifici di cui al Documento Requisiti e Criteri approvato dal Comitato di Sorveglianza, nonché eventuali specifiche condizioni della base normativa in materia di aiuti applicata dall'avviso</li> <li>• Disciplina delle modalità di accesso nel caso di presentazione in «forma associata» della domanda di aiuto</li> </ul>
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili 3.1. Progetti ammissibili 3.2. Massimali d'investimento 3.3. Durata e termini di realizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione delle tipologie di intervento ammissibili (anche in conformità al dettato del programma)</li> <li>• Definizione di eventuali soglie minime/massime di investimento ammesso a contributo</li> </ul>

<sup>44</sup> In linea con quanto alle procedure definite nel quadro dell'Agreement tra DPE e Commissione in materia di controllo e monitoraggio della corretta applicazione delle norme.

Sezioni	Indicazioni sui contenuti
3.4. Spese ammissibili 3.5. Forma ed intensità del contributo 3.6. Cumulo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicazioni sulla durata massima dell'intervento e del termine<sup>45</sup> a partire dal quale tali termini vengono applicati<sup>46</sup></li> <li>• Indicazione delle spese ammissibili, pertinenti con i contenuti della misura di sostegno ed in conformità al combinato disposto della norma applicabile in materia di aiuti di stato e del regolamento generale e di Fondo. Eventuale introduzione di soglie massime (in % o valore assoluto) di ammissibilità di determinate voci di spesa ed eventuale indicazioni relativamente alla applicabilità di Opzioni di Costo Semplificate</li> <li>• Determinazione della forma di contributo e delle intensità massime riconosciute (e, se del caso, di eventuali importi massimi concedibili), in conformità alla norma in materia di aiuto applicabile (eventuali intensità inferiori a quelle massime consentite dalla norma applicabile sono legittime)</li> <li>• Indicazione delle norme in materia di cumulo applicabili alla fattispecie avuto riguardo al combinato disposto delle stesse.</li> </ul>
4. Procedure 4.1. Indicazioni generali sulla procedura 4.2. Modalità di presentazione della domanda 4.3. Termini di presentazione della domanda di aiuto 4.4. Documentazione da allegare alla domanda 4.5. Modalità di valutazione della domanda 4.6. Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi 4.7. Pubblicazione degli esiti della valutazione 4.8. Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione e adempimenti conseguenti 4.9. Finanziamento e sottoscrizione della Convenzione 4.10. Gestione delle economie 4.11. Modalità di erogazione del contributo e documentazione giustificativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda, ad esempi su piattaforma informatica o a mezzo PEC</li> <li>• Definizione dei termini entro i quali presentare la domanda (tenere conto del tipo di procedura)</li> <li>• Indicazioni sui documenti da allegare (alleggerire il carico amministrativo puntando sulla esaustività delle informazioni fornite con la domanda e attraverso la presentazione dei contenuti del progetto)<sup>47</sup></li> <li>• Modalità e criteri di valutazione: conformità a requisiti e criteri, definizione di eventuali parametri (oggettivi) o oggetto di valutazione discrezionale.</li> <li>• Definizione del processo che va dalla pubblicazione degli esiti, al dettaglio degli adempimenti propedeutici fino alla eventuale sottoscrizione della Convenzione<sup>48</sup></li> <li>• Definizione inequivoca delle modalità di erogazione e gestione delle eventuali anticipazioni in conformità alla norma applicabile</li> </ul>

<sup>45</sup> Si suggerisce il riferimento univoco all'atto di concessione dell'aiuto.

<sup>46</sup> Prestare attenzione alla ammissibilità temporale della spesa in relazione al vincolo di applicazione dell'effetto incentivante di cui all'Art. 6 del Reg. 651/2014 ed alla definizione di "avvio dei lavori" di cui all'Art. 2 punto 23 del medesimo regolamento.

<sup>47</sup> Nel caso di regimi che necessitano della produzione di consistente documentazione, una soluzione può essere quella di disciplinare a quello che qui è individuato come punto 4.8, la produzione della documentazione, mantenendo quindi l'accesso al regime solo sulla base della domanda (basata su dichiarazioni ex DPR 445/2000) e la produzione dei meri contenuti progettuali. Tale modo di procedere produce una riduzione del carico amministrativo su entrambi i versanti della procedura.

<sup>48</sup> La definizione di tutti gli elementi regolanti il rapporto tra Soggetto Concedente e Beneficiario nell'ambito del dispositivo, potrebbe rendere superfluo il ricorso alla sottoscrizione di una Convenzione. In particolare, la puntuale definizione degli obblighi a carico del Beneficiario escluderebbe la necessità di una loro "ripetizione" all'interno di un atto convenzionale.

Sezioni	Indicazioni sui contenuti
4.12. Garanzia a copertura dell'anticipazione	
5. Obblighi del beneficiario, controlli e revoche 5.1. Obblighi del beneficiario 5.2. Controlli 5.3. Variazioni all'operazione finanziata 5.4. Cause di decadenza 5.5. Revoca del contributo 5.6. Rinuncia al contributo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione in un'unica sede dell'elenco degli obblighi del beneficiario</li> <li>Indicazioni sulle forme del controllo, sui soggetti deputati ad effettuarlo e sul limite temporale di assoggettamento a tale controllo<sup>49</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione dei casi in cui è possibile introdurre variazioni e delle procedure per l'adozione delle stesse</li> <li>Disciplina dei casi in cui non si decade dal beneficio del contributo concesso</li> <li>Disciplina di tutte le fattispecie che determinano la revoca ed il recupero del contributo concesso – prevedere anche la possibilità di rinuncia del beneficiario</li> </ul> </li> </ul>
6. Disposizioni finali 6.1. Informazione e pubblicità e comunicazione dei risultati 6.2. Trattamento dei dati personali 6.3. Responsabile del procedimento 6.4. Forme di tutela giurisdizionale 6.5. Informazioni e contatti 6.6. Rinvio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disciplina degli specifici obblighi in materia di informazione e pubblicità del Beneficiari in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 50 RDC</li> </ul>

<sup>49</sup> L'Art. 82 RDC, Disponibilità dei documenti, così recita: "1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno **per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario**. 2. Il periodo di cui al paragrafo 1 si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione".



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
CALABRIA

## Allegato 1A

[solo per progetti a regia regionale]

Format – RICHIESTA DI INSERIMENTO AL PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027 DEL POTENZIALE BENEFICIARIO

Catanzaro, \_\_/\_\_/20\_\_

A: Dipartimento \_\_\_\_\_

**Settore** \_\_\_\_\_

OGGETTO: Progetto/Intervento denominato \_\_\_\_\_  
Richiesta di inserimento operazione PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1060/2021.

Per gli adempimenti di competenza, si comunica a codesto Settore/Dipartimento l'interesse dello scrivente all'ammissione del progetto/intervento denominato \_\_\_\_\_ recante CUP \_\_\_\_\_ in ambito PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027.

Si attesta a tale proposito che il suddetto progetto/intervento alla presente data rispetta le condizioni previste dall'articolo 63, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n.1060/2021 *non essendo portato materialmente a termine o completamente attuato.*

**Il Rappresentante Legale dell'Ente**

\_\_\_\_\_  
[timbro e firma]

Cofinanziato  
dall'Unione europeaREGIONE  
CALABRIA

## Allegato 1B

Format – OPERAZIONI NON NATIVE - RICHIESTA DI PARERE COERENZA PROGRAMMATICA

Catanzaro, \_\_/\_\_/20\_\_

A: Dipartimento Programmazione Unitaria

**Autorità di Gestione PR Calabria FESR FSE+ 2021-27**

OGGETTO: Operazione/Procedura denominata \_\_\_\_\_  
Richiesta parere di coerenza programmatica sull'Azione \_\_\_\_\_ del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1060/2021.

In conformità alle indicazioni di cui al paragrafo 3.4.1 del Manuale di Selezione delle Operazioni del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 lo scrivente ROS, per quanto di propria competenza

vista la Richiesta di inserimento al PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 di cui al prot. \_\_\_\_\_ (nel caso di **operazioni a regia**) trasmessa da \_\_\_\_\_, potenziale beneficiario dell'intervento/procedura;

vista l'identificazione del progetto/procedura come potenzialmente finanziabile ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1060/2021, operata dalla scrivente Settore (nel caso di **operazioni a titolarità**)

eseguito un esame preliminare sull'operazione/procedura, in esito al quale le condizioni previste per l'ammissione del progetto/procedura sul PR ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1060/2021 appaiono soddisfatte e, in particolare, considerato che il/i progetti risulta/no materialmente non ancora portato/i a termine o pienamente attuato/i;

**chiede l'attivazione della procedura di valutazione funzionale al rilascio del parere di coerenza programmatica per l'operazione in oggetto.**

A tal fine si allega alla presente richiesta:

- elenco delle operazioni da valutare (in caso di più operazioni);
- scheda procedura/progetto [Allegato 1C]** debitamente compilata e rappresentativa delle pre-verifiche effettuate dallo scrivente in merito all'inserimento dello stesso sul PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027;
- documentazione tecnico-amministrativa (per ciascun intervento/operazione proposta);

**Il Dirigente Generale**Dipartimento \_\_\_\_\_  
[timbro e firma]**Il Responsabile di Obiettivo Specifico**Dirigente del Settore \_\_\_\_\_  
[timbro e firma]



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
CALABRIA

## Allegato 1 C

### FORMAT – SCHEDA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PARERE DI COERENZA PROGRAMMATICA

#### ESAME PRELIMINARE A CURA DEL SETTORE/DIPARTIMENTO

Con riferimento alla richiesta di rilascio di parere di coerenza programmatica con i contenuti dell'Accordo di Partenariato Italia 2021/2027 e del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021/2027 sulla procedura/operazione \_\_\_\_\_, da selezionare sull'Azione \_\_\_\_\_ del Programma medesimo ai sensi dell'art. 63, par. 6 del RDC 1060/2021, si forniscono di seguito le principali informazioni/caratteristiche sulla procedura/operazione di che trattasi all'esito dell'esame preliminare eseguito dallo scrivente Settore/Dipartimento.

Note

Dipartimento competente		
Settore responsabile dell'attuazione dell'Azione		
Potenziale Ente Beneficiario richiedente l'ammissione al PR 2021/2027 (per le operazioni a regia)		

Titolo della procedura selettiva		Indicare quale procedura ha consentito la selezione dell'operazione (es. Programmi di intervento nazionali; Avviso pubblico; Programmazione di settore)
Fonte Finanziaria		
Dotazione complessiva della procedura selettiva		
Titolo dell'operazione		
Importo dell'operazione		



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
CALABRIA

Descrizione sintetica dell'operazione		Descrizione sintetica del tipo di intervento
Stato di attuazione dell'operazione		Definizione dello stato di attuazione dell'operazione
Data presunta di completamento [*] dell'operazione [**]		Il campo va compilato in correlazione al cronoprogramma di attuazione delle attività residue a far data dall'ammissione al PR FESR FSE+ 2021/2027
Funzionalità dell'operazione		Indicare gli avanzamenti materiali previsti e/o le attività materiali necessarie per la funzionalità dell'operazione tra la data di ammissione a finanziamento sul PR e la data prevista di completamento dell'operazione
Fruibilità dell'operazione		Indicare se risultano ancora da realizzare azioni/attività, oggetto della domanda di contributo a valere sul PR, che incidano sulla fruibilità dell'operazione, impedendone l'uso/utilizzo

[\*] rif. Nota ARES (2021)7237683 del 24.11.2021 avente ad oggetto "Articolo 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (RDC). Chiarimento in merito al significato di operazioni "portate materialmente a termine" o "completamente attuate"

[\*\*] Allegare cronoprogramma di attuazione delle attività residue a far data dall'ammissione al PR FESR FSE+ 2021/2027

Obiettivo di Policy		
Obiettivo Specifico		
Azione		
Contributo dell'operazione in relazione al sostegno fornito dall'Azione		Inquadramento della procedura/operazione in relazione ai contenuti dell'Azione di riferimento



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
CALABRIA

		del PR
Indicatore di output		Inquadramento della procedura/operazione in relazione agli indicatori di output dell'Obiettivo Specifico di riferimento del PR
Indicatore di risultato		Inquadramento della procedura/operazione in relazione agli indicatori di risultato dell'Obiettivo Specifico di riferimento del PR
Settore/i di intervento		Inquadramento della procedura/operazione in relazione ai settori di intervento dell'Obiettivo Specifico di riferimento del PR
Tipologia di spese dell'operazione		Fornire indicazioni utili alla valutazione dell'ammissibilità delle spese sostenute dall'Ente Beneficiario e il rispetto delle disposizioni sull'ammissibilità della spesa di cui al DPR sulle spese ammissibili per il periodo di programmazione 2021/2027 [*] e da specifiche eventuali disposizioni previste per l'Azione di riferimento del PR.  [*] nelle more dell'emanazione di uno specifico DPR, sono vigenti i criteri definiti dal DPR n. 22/2018 inerente al periodo di programmazione 2014/2020

Condizioni abilitanti orizzontali (allegato III - RDC n. 1060/2021)		note
Efficaci meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici		Fornire indicazioni utili alla valutazione del contributo dell'operazione al rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali
Strumenti e capacità per un'efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato		
Effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali		
Attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente alla Decisione 2010/48/CE		



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
CALABRIA

del Consiglio		
---------------	--	--

Condizioni abilitanti tematiche (allegato IV - RDC n. 1060/2021)		note
Condizione abilitante tematica		Specificare la condizione abilitante tematica applicabile in relazione all'Obiettivo Specifico

Si specifica, altresì, che la procedura/operazione in proposta, a norma del vigente documento “Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR FSE+ 2021/2027, agli esiti dell’esame preliminare eseguito dallo scrivente Settore/Dipartimento risulta potenzialmente coerente con l’Azione \_\_\_\_\_, in relazione al soddisfacimento di tutti i requisiti di ammissibilità generale applicabili e dei requisiti di ammissibilità specifici (ove presenti) e alla rispondenza ai criteri di selezione della richiamata Azione.

*Direttore di Settore*

*Dirigente Generale*



## Allegato 1D

Format – NOTA RISCONTRO BENEFICIARIO PER ADESIONE E SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGHI

*L'elenco degli obblighi riportati al presente Allegato, fatta salva l'applicabilità di alcuni degli elementi in elenco, è comunque da intendersi applicabile secondo un criterio di pertinenza e proporzionalità alle singole fattispecie del caso*

Catanzaro, \_\_/\_\_/20\_\_

A: Dipartimento \_\_\_\_\_

Settore \_\_\_\_\_

OGGETTO: Riscontro Nota n° \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ relativa a “Sottoscrizione di obblighi relativi all’inserimento dell’operazione/intervento denominato/a \_\_\_\_\_ nel PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 Obiettivo specifico \_\_. \_\_ – \_\_\_\_\_; Azione \_\_\_\_\_

Richiamato il contenuto della Richiesta di inserimento prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ ed in riscontro alla nota acquisita prot. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_, si conferma a codesto Dipartimento/Settore l'interesse dello scrivente Ente al sostegno del progetto/intervento di cui in oggetto a valere sul PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027.

In relazione a quanto sopra riportato, lo scrivente Ufficio, quale emanazione del [**denominazione ente**], in relazione all’inserimento del \_\_\_\_\_ tra le operazioni sostenute dal POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) comunicare il Codice Unico di Progetto (CUP) al fine di consentire una identificazione univoca dell’operazione;
- b) realizzare l’operazione in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi UE;
- c) [**ove applicabile**] Rispettare il vincolo di stabilità dell’operazione di cui all’articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- d) rispettare le disposizioni di cui al par. 1 lettera a) punto i) dell’art. 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma, assicurando un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile appropriata per tutte le transazioni relative all’operazione. Il mantenimento di una contabilità separata si sostanzia nell’organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all’operazione nel sistema contabile del beneficiario. Il fascicolo di progetto contiene almeno la seguente documentazione: domanda di contributo, relativi allegati e dichiarazioni, corrispondenza intercorsa fra il beneficiario e Amministrazione, le richieste di erogazione, documentazione di spesa e relativi giustificativi di pagamento, documenti ed atti relativi alla concessione e liquidazione del contributo, documenti e dichiarazioni successive relative al rispetto degli obblighi e dei vincoli da parte del beneficiario per tutto il periodo previsto;

Cofinanziato  
dall'Unione europeaREGIONE  
CALABRIA

- e) consentire l'accesso ai propri locali a fini ispettivi e di controllo con riferimento all'operazione oggetto di contributo da parte delle istituzioni europee (Commissione Europea, Corte dei conti, ecc.), dell'Amministrazione nazionale e regionale, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari, dal PR e dalla normativa nazionale e regionale;
- f) impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni il beneficiario è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit nonché i funzionari autorizzati della Commissione europea e i loro rappresentanti autorizzati;
- g) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi UE;
- h) conservare la documentazione amministrativa e contabile riferita all'operazione, per il periodo previsto dall'articolo 82 del Regolamento (UE) 1060/2021 e di renderla disponibile degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo;
- i) utilizzare il Sistema Informativo regionale (SIURP) messo a disposizione dall'AdG, per raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione finanziata al fine di assicurarne la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit;
- j) trasmettere, attraverso il Sistema Informativo - SIURP, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché di fornire ogni chiarimento o informazione richiesta ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale;
- k) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria i dati e le informazioni relative al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
- l) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'operazione comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- m) garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione secondo quanto in merito previsto dall'articolo 50 del Regolamento (UE) n.1060/2021;
- n) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- o) rispettare le norme europee in materia di Aiuti di stato;
- p) rispettare le disposizioni di cui al Decreto legislativo 21 aprile 2023, n. 36 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" per come implementato e coordinato con il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

Cofinanziato  
dall'Unione europeaREGIONE  
CALABRIA

- q) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
- r) [**eventuale**] rispettare le disposizioni in materia di determinazione del contributo spettante , con conseguente predisposizione di analisi e valutazioni in merito ad eventuali entrate generate dal progetto, a tal scopo richieste dalla Regione Calabria;
- s) rispettare i tempi per la realizzazione del progetto;
- t) [**eventuale**] trasmettere - a seguito dell’approvazione della progettazione di livello esecutivo (che dovrà avvenire entro i termini previsti) -, entro 10 giorni dalla data di emissione del provvedimento di approvazione, n.1 copia del progetto in formato cartaceo e n.1 copia in formato digitale nonché il relativo provvedimento approvativo (solo per progetti non dotati di progettazione esecutiva);
- u) [**eventuale**] comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure di gara per servizi di ingegneria e architettura, per lavori e forniture al fine di consentire alla Regione Calabria di rideterminare l’importo ammesso a finanziamento decurtando le somme relative ai ribassi applicati;
- v) comunicare eventuali varianti, realizzazioni parziali o di ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell’operazione. Nel caso in cui l’operazione, una volta valutata e approvata, necessiti di variazioni relativamente alla natura, alla progettualità o alla modalità di esecuzione, il soggetto beneficiario dovrà fornirne tempestiva comunicazione ai fini della valutazione della variante proposta per l'eventuale approvazione;
- w) comunicare eventuali altri contributi richiesti o ottenuti per la stessa operazione e/o per gli stessi costi ammissibili [**ove applicabile**];
- x) rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- y) inviare la documentazione di spesa secondo le modalità previste dal combinato disposto delle norme in materia previste dal presente Avviso e dall’Atto di Adesione ed Obbligo [**eventualmente, ove ricorre, sostituire con Convenzione, Contratto, etc.**] per il finanziamento dell’operazione. Il beneficiario dovrà anche assumere l’impegno all’invio della documentazione di spesa disponibile anche prima della conclusione dell’operazione su richiesta dell’Amministrazione regionale, in base alle esigenze di rendicontazione;
- z) garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione del contributo siano reali e che le opere, i servizi e le forniture realizzate siano conformi a quanto previsto nell’ambito del progetto esecutivo approvato;
- aa) conservare tutti i documenti relativi all’operazione sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l’effettività della spesa sostenuta;
- bb) comunicare, all'atto della sottoscrizione dei presenti obblighi, l’ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l’identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
- cc) obbligo di fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori, omissioni o irregolarità che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, nonché su eventuali procedimenti giudiziari di natura civile, penale o amministrativo che dovessero interessare l’operazione finanziata;



- dd) fornire immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata;
- ee) fornire tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali criticità che possano compromettere il rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento;
- ff) fornire, con congruo anticipo, eventuali richieste di proroga dei termini di validità dal presente Atto di Adesione ed Obbligo [**eventualmente, ove ricorre, sostituire con Convenzione, Contratto, etc.**] , al manifestarsi di problematiche che non consentano il rispetto della tempistica di esecuzione e collaudo delle opere finanziate con l'operazione;
- gg) fornire alla Regione, ove richiesto ed al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso.



## LINEE GUIDA PER LA FASE DI VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DEL PR CALABRIA FESR FSE+ 2021/2027

## Indice

<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>1 LE PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI .....</b>	<b>2</b>
<b>2 LA NATURA GIURIDICA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>3 L'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE NELL'AMBITO DELLE GARE D'APPALTO .....</b>	<b>3</b>
3.1 NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA .....	3
3.2 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE.....	6
<b>4 L'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE NELL'AMBITO DI AVVISI PUBBLICI/MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.....</b>	<b>8</b>
4.1 NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE .....	8
4.2 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE.....	9
<b>5 L'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE CONCERTATIVE/NEGOZIALI E DEI PIANI DI SETTORE.....</b>	<b>10</b>
<b>ALLEGATO A - SCHEDA ACCERTAMENTO REQUISITI .....</b>	<b>11</b>
<b>ALLEGATO B – SCHEDA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NELL'AMBITO DI AVVISI PUBBLICI/MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PROCEDURE CONCERTATIVO/NEGOZIALI E PIANI DI SETTORE/ATTI DI PROGRAMMAZIONE .....</b>	<b>12</b>
<b>ALLEGATO C – MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NELL'AMBITO DI AVVISI PUBBLICI/MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PROCEDURE CONCERTATIVO/NEGOZIALI E PIANI DI SETTORE/ATTI DI PROGRAMMAZIONE .....</b>	<b>17</b>
<b>ALLEGATO D – FORMAT DI VERBALE .....</b>	<b>19</b>

## PREMESSA

Il documento contiene le Linee guida per la nomina, la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni di valutazione delle operazioni del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027<sup>1</sup>, con la finalità di garantire una maggiore trasparenza, tracciabilità e standardizzazione della fase valutativa delle operazioni per le quale viene richiesta l'ammissione a finanziamento sul Programma.

## 1 LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE OPERAZIONI

La descrizione delle procedure di attivazione è contenuta nel capitolo 3 del Manuale di selezione operazioni del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 al quale, pertanto, si rinvia.

## 2 LA NATURA GIURIDICA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di valutazione è un organo con funzioni endoprocedimentali, che si traducono nello svolgimento di compiti di accertamento e valutazione tecnica.

L'attività della Commissione è considerata endoprocedimentale perché acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita dall'amministrazione titolare del procedimento, attraverso il provvedimento finale di aggiudicazione della gara e di assegnazione dei finanziamenti.

Tradizionalmente la Commissione è identificata come un organo collegiale straordinario, temporaneo e perfetto:

- straordinario, perché viene nominata in relazione ad uno specifico procedimento;
- temporaneo, in quanto si scioglie nel momento in cui esaurisce i propri compiti, attraverso il compimento delle valutazioni tecniche relative agli elementi qualitativi delle offerte e l'attribuzione dei relativi punteggi;
- perfetto, perché deve operare al completo dei suoi componenti (membri effettivi o sostituti).

Sotto il profilo della composizione soggettiva, si rileva che l'assenza di uno solo dei componenti renderebbe la Commissione inidonea a formulare il giudizio di propria competenza e, dunque, renderebbe illegittima la decisione assunta.

Proprio per evitare tale conseguenza si prevede anche la nomina di membri eventuali, in qualità di sostituti/supplenti.

Nel caso di impedimento di uno o più membri effettivi si procede con la sua/loro sostituzione con un membro supplente (sostituto), allo scopo di consentire che le attività della Commissione procedano con continuità e tempestività.

Nel caso in cui il sostituto non sia stato indicato all'atto della nomina della Commissione, il suo nominativo deve essere comunicato in un momento antecedente alla seduta a cui sarà chiamato a partecipare.

Risulta illegittimo il mutamento dei componenti la Commissione in corso di procedura, qualora non sia stata prevista ed effettuata la nomina di componenti supplenti, poiché ciò comporta l'eventualità che le offerte siano valutate da Commissioni diverse.

---

<sup>1</sup> Le presenti linee guida si applicano alle Commissioni previste dal part 3.4. "Selezione operazioni non native PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027" limitatamente alla parte relative alla metodologia di applicazione dei punteggi, ai termini di conclusione dell'attività valutativa con riduzione di due terzi rispetto al termine ordinario di 90 gg.

Ove la Commissione abbia già iniziato le procedure di valutazione, il membro supplente deve recepire le scelte già operate dalla Commissione fino a quel momento.

La Commissione adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.

La presenza di tutti i componenti è richiesta per tutte le attività che implicano valutazioni tecnico-discrezionali. Fanno eccezione a tale regola solo le attività meramente strumentali, preparatorie o vincolate, che non riguardano l'esame delle offerte e non attengono alla valutazione delle stesse (es. preparazione di tavole sinottiche o tabelle grafiche, ricognizione della documentazione prodotta, organizzazione delle attività, etc.). Ciò che rileva ai fini di garanzia della collegialità è che non venga a mancare un momento di sintesi e confronto tra le opinioni dei componenti l'organo collegiale: nulla vieta, invece, che ciascuno di essi elabori ed approfondisca i temi oggetto di studio anche eventualmente singolarmente, per poi offrire il contributo del proprio studio alla valutazione collegiale (Cons. St. n. 4699/2008).

### 3 L'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE NELL'AMBITO DELLE GARE D'APPALTO

La gestione delle procedure di evidenza pubblica rientranti nella normativa sugli appalti di lavori, forniture o servizi (ivi compresi i contratti sotto soglia comunitaria) avviene secondo le norme del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 36/2023. Nell'espletamento delle procedure si tiene inoltre conto delle norme sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990 e s.m.i.), sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) e sulla trasparenza (D.Lgs n. 33/2013), nonché, per quanto applicabili, delle linee guida in materia di appalti pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza della gestione dei contratti pubblici è stata istituita, con L.R. 26/2007, l'Autorità regionale per i procedimenti e la vigilanza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assume la denominazione di Stazione Unica Appaltante (SUA), con il compito di svolgere l'attività di preparazione, indizione e aggiudicazione delle gare concernenti lavori e opere pubbliche, acquisizioni di beni e forniture di servizi a favore della Regione Calabria. L'art. 12 del regolamento di organizzazione, istituito ai sensi dell'art.2, comma 1 della Legge Regionale n. 26/2007 e s.m.i. disciplina le modalità da adottare per investire la SUA nel procedimento di gara.

#### 3.1 NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

La Commissione giudicatrice è sempre composta da 3 membri, salvo la necessità di portare il numero a 5 in presenza di gare caratterizzate da elementi di particolare complessità, tali da richiedere maggiore eterogeneità in termini di competenze".

Possono essere nominati dei componenti supplenti.

#### Per le commissioni giudicatrici ex art. 77, D. Lgs 50/2016

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali indicate e motivate nell'atto di nomina.

La stazione appaltante può scegliere i singoli componenti della commissione anche tra dipendenti di altre amministrazioni e/o, in caso di comprovata indisponibilità, tra professionisti esterni secondo criteri di trasparenza, competenza e in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali indicate e motivate nell'atto di nomina.

I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento e spiegamento di effetti dell'atto di nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

Pertanto, non possono essere nominati commissari:

- il responsabile dell'iniziativa di gara;
- il RUP relativo alla specifica gara (salvo specifica valutazione in relazione alla singola gara);
- coloro che hanno partecipato alla stesura della documentazione di gara;
- coloro che eseguono l'eventuale collaudo/verifica della fornitura/servizio oggetto della gara;
- coloro che hanno partecipato al gruppo di lavoro di sviluppo dell'iniziativa.

Inoltre, non possono far parte di commissioni giudicatrici coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni anche l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del d.lgs. n. 50/2016. Quest'ultimo articolo stabilisce al comma 2 che *"Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62"*.

Ai sensi dell'art. 77, comma 9, prima del conferimento dell'incarico i commissari devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000 l'inesistenza di conflitto di interessi e delle cause di incompatibilità e di astensione. Tuttavia, considerato che nelle procedure di gara, la conoscenza da parte del commissario di versare in una situazione di conflitto di interessi potrebbe essere successiva rispetto all'assunzione dell'incarico (momento nel quale, il commissario non conosce ancora i concorrenti partecipanti alla procedura) il commissario dichiara altresì, mediante la succitata autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, di impegnarsi ad aggiornare, in presenza di fatti sopravvenuti (qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale) la dichiarazione sostitutiva già resa al fine di darne notizia al RUP e ad astenersi dalla funzione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina contenuta negli artt. 77 e 78 D.L.gs n. 50/2016, alla delibera ANAC n. 1190 del 16/11/2016 e alle pertinenti disposizioni per la nomina delle commissioni giudicatrici, adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 28 del 17/02/2017 e s.m.i.

Per le commissioni giudicatrici ex art. 93 e art. 51, D. Lgs 36/2023

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, scelti tra esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali indicate e motivate nell'atto di nomina. **Della commissione giudicatrice può far parte il RUP (art. 93, comma 3, D. Lgs. 36/2023).**

Nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente (cfr. articoli 51 e 224, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 e articolo 107, comma 3, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

In mancanza di adeguate professionalità in organico (dandone atto nell'atto di nomina), la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Le nomine della commissione sono compiute, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione (articolo 93, commi 1 e 3, d.lgs. n. 36/2023) e, comunque, secondo modalità che non siano tali da rendere individuabili e identificabili i relativi membri in un momento antecedente a tale termine.

Pertanto, la nomina è subordinata al rilascio da parte del soggetto individuato come commissario della dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, sull'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 93 comma 5, d.lgs. n. 36/2023 delle seguenti cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di coloro che (cfr. articolo 93, comma 5, d.lgs. n. 36/2023):

- a) nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.

Integrano la fattispecie di conflitto di interessi (determinanti l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62) le situazioni in cui esistano gravi ragioni di convenienza del Commissario, e quelle che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Come previsto dall'articolo 16, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione

o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

Tuttavia, considerato che nelle procedure di gara, la conoscenza da parte del commissario di versare in una situazione di conflitto di interessi potrebbe essere successiva rispetto all'assunzione dell'incarico (momento nel quale, il commissario non conosce ancora i concorrenti partecipanti alla procedura) il commissario dichiara altresì, mediante la succitata autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, di impegnarsi ad aggiornare, in presenza di fatti sopravvenuti (qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale) la dichiarazione sostitutiva già resa al fine di darne notizia al RUP e ad astenersi dalla funzione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" (cfr. articolo 28 comma 2, ultimo periodo, d.lgs. n. 36/2023)

### 3.2 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

L'attività della Commissione, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, si sviluppa secondo l'iter di seguito indicato, i cui passaggi devono essere puntualmente specificati nei relativi verbali.

Per la valutazione della documentazione delle offerte, la Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale (cfr. articolo 93, comma 4, d.lgs. n. 36/2023) che garantisce non solo la pubblicità e la trasparenza e l'integrità delle offerte ma anche la conservazione della loro segretezza, dal momento che la conoscibilità del contenuto presuppone l'accesso alla piattaforma. In particolare, la Commissione:

1. nella fase di apertura delle buste (busta B) contenenti le offerte tecniche alla data e l'ora comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma (apre ed esamina tutte le offerte presentate entro il termine di scadenza indicato dal bando di gara se la stazione appaltante si è avvalsa dell'inversione procedimentale; oppure apre ed esamina tutte le offerte che abbiano superato la fase di valutazione della documentazione amministrativa contenuta nella busta virtuale A se la stazione appaltante non si è avvalsa della predetta facoltà);
2. effettua le verifiche preliminari sulla regolarità formale della documentazione prodotta (cfr. prescrizioni contenute negli atti di gara, apposizione firma, etc.)
3. effettua verifiche relative alla corrispondenza del contenuto delle offerte ai requisiti minimi e/o specifiche tecniche minime previsti nella documentazione di gara;
4. per tramite del RUP, ai sensi dell'art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, può chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni loro allegato;
5. svolge verifiche in merito alla fondatezza o meno circa i segreti tecnici/commerciali dell'offerta tecnica, espressi dal concorrente dandone atto nei verbali di valutazione e segnalando le eventuali parti in cui si fa riferimento ad informazioni che sono state ritenute oggetto di segreto tecnico e commerciale (ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023); Valuta le offerte e attribuisce i punteggi (seduta riservata), applicando

- i criteri e le formule indicati nel bando e disciplinare. Gli esiti della valutazione (i punteggi anche riparametrati) sono registrati sulla Piattaforma.
6. comunica ai concorrenti tramite la Piattaforma e rende visibile sulla stessa:
    - a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
    - b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
  7. al termine delle operazioni di cui sopra consente, attraverso la Piattaforma, la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
  8. procede all'apertura delle buste (busta C) contenenti le offerte economiche alla data e l'ora comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti e valuta le predette offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte negli atti di gara e inserisce i punteggi sulla Piattaforma;
  9. procede all'eventuale verifica dell'anomalia su richiesta del RUP;
  10. successivamente stila sulla Piattaforma la graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023, specificando i punteggi e le relative motivazioni e trasmettendo alla stazione appaltante l'esito della valutazione delle offerte, fermo restando il potere di riesame in autotutela del procedimento espletato;
  11. procede alla verbalizzazione dell'iter procedimentale svolto, ove possibile, contestualmente allo svolgimento delle varie operazioni di valutazione o, comunque, tempestivamente entro un arco temporale limitato tale da non ingenerare dubbi circa la precisione e l'esattezza di quanto in esso contenuto;
  12. una volta disposta l'aggiudicazione da parte della Stazione appaltante, rende disponibili sulla Piattaforma i verbali.

I componenti della Commissione hanno la responsabilità di custodire adeguatamente i documenti di gara e di non diffondere le informazioni contenute negli stessi.

L'attività di valutazione è improntata alla massima trasparenza: la Commissione di Valutazione provvede a redigere apposito verbale contenente le motivazioni che hanno determinato l'esito della valutazione. Il verbale deve contenere i seguenti elementi: data e orario delle operazioni (ora di inizio e fine delle sedute); nomi dei componenti della Commissione e dell'incaricato alla redazione del verbale; puntuale e precisa descrizione delle attività svolte dalla Commissione in ciascuna seduta: annotazione della sospensione delle sedute e relative cause; sottoscrizione da parte di ciascun commissario e del segretario verbalizzante (se diverso dai componenti). Per ciascuna seduta il verbale riporta la dichiarazione se per i membri presenti nella Commissione (effettivi o supplenti) siano eventualmente sopravvenute cause di incompatibilità e/o astensione.

Ultimata la procedura di valutazione/selezione da parte della Commissione, la stessa comunica la proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante trasferendo gli atti di gara, unitamente all'intera documentazione, al RUP.

## 4 L'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE NELL'AMBITO DI AVVISI PUBBLICI/MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

### 4.1 NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze o dalla chiusura della finestra temporale - nel caso di procedure valutative a sportello - il dirigente generale del Dipartimento responsabile dell'OP (obiettivo di Policy)/Priorità/Azione/Intervento che finanzia l'Avviso nomina con proprio decreto la Commissione di valutazione, dando altresì atto del possesso delle competenze ed esperienze professionali di ciascuno dei componenti.

La commissione è composta da 3 o 5 membri in possesso di competenze ed esperienze professionali adeguate rispetto all'oggetto dell'Avviso, individuati secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione e, comunque, secondo modalità che non siano tali da rendere individuabili e identificabili i relativi membri in un momento antecedente a tale termine.

Il Presidente è individuato nel dirigente del dipartimento competente o, in alternativa, in altri dipartimenti regionali.

Gli altri componenti della Commissione, dirigenti o dipendenti di categoria D, sono individuati tra il personale del Dipartimento competente per materia o di altri Dipartimenti regionali; almeno un componente è individuato dall'AdG.

Il personale interno viene individuato come membro delle Commissioni in base alle competenze ed esperienze, che devono essere comprovate dalla valutazione del curriculum vitae.

Qualora non siano disponibili adeguate competenze interne, si farà ricorso ad esperti esterni all'amministrazione regionale, da selezionare secondo quanto previsto dal regolamento regionale n. 12/2016 o, in alternativa, attingendo a banche dati nazionali.

Si potrà fare ricorso anche a qualificati dipendenti di Enti in house della Regione Calabria, nei casi in cui è previsto l'affidamento a detti Enti del supporto tecnico per la gestione di Progetti Strategici e Avvisi Pubblici.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il costo per la remunerazione del personale esterno all'amministrazione regionale sarà posto a carico delle Priorità per l'Assistenza tecnica del Programma.

Nel caso di impedimento di uno o più membri effettivi si procede con la sua/loro sostituzione con un membro supplente (sostituto), allo scopo di consentire che le attività della Commissione procedano con continuità e tempestività.

Nel caso in cui il sostituto non sia stato indicato all'atto della nomina della Commissione, il suo nominativo deve essere comunicato in un momento antecedente alla seduta a cui sarà chiamato a partecipare. Ove la Commissione abbia già iniziato con le procedure di valutazione, il membro supplente deve recepire le scelte già operate dalla Commissione fino a quel momento.

## 4.2 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Entro 5 giorni dalla notifica del decreto di nomina, la Commissione di valutazione si insedia e riceve le istruzioni dal responsabile del procedimento circa le modalità di accesso alle informazioni relativamente alle istanze di finanziamento presentate.

I componenti della Commissione di valutazione, all'atto dell'insediamento, devono dichiarare l'assenza di cause ostative/conflitti di interesse allo svolgimento dell'incarico per il quale sono stati nominati, attraverso la sottoscrizione di una apposita Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse prevista nel vigente P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione)<sup>2</sup>, nella quale dichiarano, inoltre, anche l'assenza di rapporti di qualsiasi natura con i potenziali beneficiari, al fine di garantire la massima imparzialità nello svolgimento del mandato.

Una volta nominata la Commissione, devono essere avviate senza ritardo e in ogni caso non oltre 7 giorni lavorativi dalla costituzione della Commissione, le verifiche sulle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse. Tali verifiche devono, in ogni caso, essere concluse prima della sottoscrizione delle convenzioni/atti di adesione ed obbligo con i beneficiari/destinatari selezionati.

La Commissione, quindi, procede alla valutazione delle proposte progettuali, in base alla tipologia di avvisi pubblici/manifestazione di interesse, secondo quanto descritto di seguito:

- i **procedimenti a graduatoria** prevedono preliminarmente la verifica dei requisiti di ricevibilità/ammissibilità (attraverso l'utilizzo della "Scheda accertamento requisiti" - Allegato A) e successivamente, solo per le istanze ammissibili, l'attribuzione di un punteggio di merito (attraverso l'utilizzo della "Scheda attribuzione punteggi" - Allegato B) che determina la composizione della graduatoria, secondo la metodologia di cui all'Allegato C);
- i **procedimenti a sportello valutativi** prevedono, invece, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, la verifica dei requisiti di ricevibilità/ammissibilità (attraverso l'utilizzo della "Scheda accertamento requisiti" - Allegato A) e quindi la verifica del raggiungimento della soglia minima di punteggio stabilita dall'Avviso (attraverso l'utilizzo della "Scheda attribuzione punteggi" - Allegato B).

L'attività di valutazione è improntata alla massima trasparenza: la Commissione di valutazione delle domande provvede a redigere apposito verbale (Format di verbale - Allegato D) contenente le motivazioni che hanno determinato l'esito della valutazione.

Il procedimento amministrativo per la selezione delle operazioni da finanziare deve concludersi entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze (art. 2, c. 3, della L. n. 241/1990) o dalla chiusura della finestra temporale, nel caso di procedure valutative a sportello. Soltanto nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, fossero necessari termini superiori a 90 giorni, il dirigente generale del Dipartimento responsabile dell'OP (obiettivo di Policy)/Priorità /Azione/Intervento che finanzia l'Avviso ha facoltà di fissare un termine più ampio, comunque non superiore a 180 giorni (art. 2, c. 4, della L. n. 241/1990).

---

<sup>2</sup> Alla data di adozione del presente documento il modello in uso è contenuto nell'allegato 4 del P.T.P.C.T. "Misure di Prevenzione della Corruzione P.I.A.O. 2023/2025" (nota prot. n. 178684 del 19.04.2023).

Inoltre, i componenti della Commissione hanno la responsabilità di custodire adeguatamente i documenti della procedura e l'obbligo di non diffondere le informazioni contenute negli stessi.

La Commissione predispose i verbali in cui è riprodotto l'iter procedimentale svolto dalla medesima, ove possibile, contestualmente allo svolgimento delle varie operazioni di valutazione o, comunque tempestivamente entro un arco temporale limitato tale da non ingenerare dubbi circa la precisione e l'esattezza di quanto in esso contenuto.

I verbali devono contenere i seguenti elementi: data e orario delle operazioni (ora di inizio e fine delle sedute); nomi dei componenti della Commissione e dell'incaricato alla redazione del verbale; puntuale e precisa descrizione delle attività svolte dalla Commissione in ciascuna seduta: si deve poter ricostruire il contenuto delle determinazioni della Commissione (punteggi attribuiti e relativa motivazione); annotazione della sospensione delle sedute e relative cause; sottoscrizione da parte di ciascun commissario e del segretario verbalizzante (se diverso dai componenti). Per ciascuna seduta il verbale riporta la dichiarazione se per i membri presenti nella Commissione (effettivi o supplenti) siano eventualmente sopravvenute cause di incompatibilità e/o astensione.

Ultimata la procedura di valutazione/selezione da parte della Commissione, la stessa trasferisce gli atti della procedura, unitamente all'intera documentazione, tra cui i verbali, al Responsabile Unico del Procedimento il quale, espletate le verifiche necessarie, approva con decreto la graduatoria/elenco delle operazioni ammesse a finanziamento -nel caso di avviso a sportello- e l'elenco delle operazioni non ammesse.

## **5 L'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE CONCERTATIVE/NEGOZIALI E DEI PIANI DI SETTORE**

Le procedure di selezione attraverso procedure concertative/negoziali e piani di settore/atti di programmazione sono dettagliatamente disciplinate nel documento "Manuale di selezione e delle operazioni" allegato al documento descrittivo del sistema di gestione e controllo del PR Calabria. Per quanto attiene alla fase valutativa in riferimento alla nomina e all'attività della Commissione di Valutazione si applicano le previsioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 delle presenti Linee guida.

La Commissione è nominata entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze progettuali.

Il procedimento amministrativo per la selezione delle operazioni da finanziare deve concludersi entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze (art. 2, c. 3, della L. n. 241/1990). Soltanto nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, fossero necessari termini superiori a 90 giorni, il dirigente generale del Dipartimento responsabile dell'OP (obiettivo di Policy)/Priorità/Azione/Intervento che finanzia la procedura di selezione ha facoltà di fissare un termine più ampio, comunque non superiore a 180 giorni (art. 2, c. 4, della L. n. 241/1990).

## ALLEGATO A - SCHEDA ACCERTAMENTO REQUISITI

Data:

Denominazione proposta:

Denominazione proponente (in caso di ATI/ATS riportare tutti i soggetti coinvolti, indicando il capofila):

Protocollo di arrivo:

Data di arrivo:

Importo richiesto:

Requisito	Documento	Presente		Ammissibilità		Note
		Si	No	Si	No	

Firme membri della Commissione:

**ALLEGATO B – SCHEDA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NELL’AMBITO DI AVVISI PUBBLICI/MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PROCEDURE CONCERTATIVO/NEGOZIALI E PIANI DI SETTORE/ATTI DI PROGRAMMAZIONE**

Data:

Denominazione proposta:

Denominazione proponente (in caso di ATI/ATS riportare tutti i soggetti coinvolti, indicando il capofila):

Protocollo di arrivo:

Data di arrivo:

Importo richiesto:

**PR CALABRIA FESR 2021 – 27**

<b>Criterio o Sub-criterio</b>	<b>Punteggio Massimo</b>	<b>Parametro attribuzione punteggio</b>	<b>Punteggio proposto</b>	<b>Note</b>
1) Efficacia: si intende verificare la capacità dell’operazione di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Programma nei tempi previsti dal dispositivo di attuazione della misura di sostegno				
2) efficienza: intende verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi attraverso una adeguata e pertinente (agli scopi) articolazione dei fattori/elementi e				

delle componenti dell'operazione					
3) utilità del progetto: intende verificare la convenienza per la collettività; ovvero misurare quanto gli impatti dell'operazione rispondano effettivamente ai bisogni socioeconomici e/o ambientali del contesto di riferimento					
4) Sostenibilità/durabilità del progetto: il criterio intende verificare la capacità del progetto di sostenersi nel tempo e nelle successive fasi di gestione					

Punteggio totale:

Firme membri della Commissione:

**PR CALABRIA FSE 2021 – 27**

criterio o Sub-criterio	Punteggio Massimo	Parametro attribuzione punteggio	Punteggio proposto	Note
1) <i>Affidabilità del soggetto proponente</i> : Valutata sulla				

<p>base di idonei elementi quali-quantitativi del soggetto proponente in relazione alla tipologia delle operazioni da realizzare quali, a titolo di esempio, le esperienze pregresse nell'ambito della stessa tipologia di intervento proposta, la capacità tecnico-organizzativa e/o economica finanziaria, la composizione e la rete partenariale (ove ricorre) e, se del caso, la capacità di raccordo con il tessuto economico del territorio, le strutture logistiche previste per la realizzazione dell'operazione.</p>					
<p>2) <i>Coerenza, qualità ed efficacia della operazione:</i> Sono verificati diversi aspetti afferenti ai contenuti e alle caratteristiche dell'operazione quali, a titolo esemplificativo: i) Coerenza esterna in termini di coerenza degli obiettivi proposti con la situazione del contesto di riferimento e con gli obiettivi del PR; ii) Coerenza interna in termini di coerenza tra gli obiettivi/risultati attesi e le specifiche attività progettuali (contenuti, articolazione/durata delle attività proposte, metodologie didattiche, ecc.), iii) Qualità in termini di competenze</p>					

<p>professionali e didattiche del personale previsto, metodologie didattiche pertinenti o innovative, presenza di eventuali azioni di sistema, integrazione/complementarità con altre iniziative locali, iv) Efficacia delle misure e degli strumenti specificatamente rivolti a rafforzare le possibilità di occupabilità dei destinatari</p>					
<p>3) <i>Coerenza con i principi orizzontali e contributo al miglioramento del contesto:</i> Valutazione delle misure adottate per assicurare il rispetto e/o il rafforzamento dei principi orizzontali ex Art. 73(1) RDC: accessibilità per le persone con disabilità, la garanzia della parità di genere e della non discriminazione, il rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione europea in materia ambientale. Per quanto al contributo al miglioramento del contesto regionale, si potrà far riferimento a: 68 i. la capacità di agire su quei settori produttivi della Regione nei quali si riversano maggiori prospettive di crescita e/o</p>					

<p>sulle Aree definite nella Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente, ii. la capacità di contribuire alla riduzione dei divari territoriali della Regione, iii. l'adozione di misure per la sensibilizzazione alla tematica ambientale, iv. la valorizzazione dei giovani, v. il contributo al perseguimento degli obiettivi climatici ed alla transizione digitale vi. Capacità dell'intervento con gli obiettivi di sviluppo e di innovazione definiti dall'Avviso.</p>					
---	--	--	--	--	--

Punteggio totale:

Firme membri della Commissione:

**ALLEGATO C – MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NELL'AMBITO DI AVVISI PUBBLICI/MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PROCEDURE CONCERTATIVO/NEGOZIALI E PIANI DI SETTORE/ATTI DI PROGRAMMAZIONE**

L'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma può essere effettuata, in modo combinato e anche in considerazione della natura dei criteri stessi, sulla base di tre metodi differenti di seguito descritti. Il punteggio totale del progetto sarà determinato dalla somma del punteggio complessivo assegnato dalla Commissione per ogni criterio/subcriterio.

**a. Valutazione di tipo qualitativo**

Ogni membro della Commissione dovrà esprimere, per ognuno dei criteri o sub criteri valutati secondo questo metodo, un giudizio sintetico scelto tra 7 giudizi predeterminati, cui corrisponde un coefficiente matematico espresso in termini di frazione, secondo la seguente tabella:

Giudizio	Coefficiente
Completamente inadeguato o non valutabile	0/6
Insufficiente	1/6
Mediocre	2/6
Sufficiente	3/6
Buono	4/6
Pienamente adeguato	5/6
Ottimo	6/6

Il punteggio attribuito da ogni membro della Commissione per ciascun criterio o sub criterio sarà quindi quello risultante dal prodotto tra il coefficiente corrispondente al giudizio assegnato (da 0/6 a 6/6) ed il massimo punteggio attribuibile per il criterio o subcriterio ( $P_a = P_{max} * C$ , dove  $P_a$  è il punteggio attribuito,  $P_{max}$  il punteggio massimo attribuibile per il criterio o subcriterio e  $C$  è il coefficiente corrispondente al giudizio espresso dai membri della Commissione).

Il punteggio complessivo assegnato dalla Commissione ad ogni criterio o sub criterio sarà quello risultante dalla media  $((Pass1 + Pass2 + Pass3 + Pass...) / n)$ , dove  $Pass1$ ,  $Pass2$ , etc... sono i punteggi assegnati da ciascuno dei membri della Commissione e  $n$  è il numero dei commissari) dei singoli punteggi attribuiti da ogni membro della Commissione secondo le modalità sopra esposte.

Si precisa che il punteggio ottenuto dall'applicazione delle citate formule sarà arrotondato per eccesso o per difetto alla seconda unità decimale superiore o inferiore, in caso di presenza di decimali. L'arrotondamento avverrà per eccesso nel caso in cui il terzo numero decimale sia uguale o superiore a cinque. Nel caso contrario, si arrotonderà per difetto.

**b. Valutazione sulla base di parametri oggettivamente quantificabili**

In questo caso la Commissione attribuirà il punteggio sulla base della quantificazione di un parametro oggettivamente misurabile in cui ciascun criterio/subcriterio può essere declinato. Nello specifico ciascun

parametro sarà articolato secondo livelli/soglie/fasce differenti al fine di attribuire un punteggio massimo, intermedio o minimo.

**c. Valutazione sulla base di criteri binomiali**

In questo caso la Commissione attribuirà il punteggio relativo a ciascun criterio/subcriterio solo in caso di conseguimento del parametro oggettivo di riferimento.

Firme membri della Commissione:

**ALLEGATO D – FORMAT DI VERBALE**

Denominazione Bando/Avviso:

Atto di nomina della Commissione:

Nominativi dei membri della Commissione:

Data incontro:

n° incontro:

Ora d'inizio:

Ora di fine:

Proposte valutate (per ogni proposta è allegata una scheda di ammissibilità sul rispetto delle condizioni e dei requisiti di accesso al finanziamento e una scheda di valutazione. Quest'ultima sarà presente solo nel caso in cui la proposta risulti ammissibile):

<b>Denominazione</b>	<b>Proponente (in caso di ATI/ATS indicare solo il capofila)</b>	<b>Data arrivo</b>	<b>Ora</b>	<b>Protocollo di arrivo</b>

Proposte ritenute inammissibili con esplicitazione del motivo d'inammissibilità:

<b>Denominazione</b>	<b>Proponente (in caso di ATI/ATS indicare solo il capofila)</b>	<b>Causa di inammissibilità</b>

Riepilogo delle proposte valutate e relativo punteggio:

<b>Denominazione</b>	<b>Proponente (in caso di ATI/ATS indicare solo il capofila)</b>	<b>Punteggio</b>

Note:

Firme membri della Commissione:

Cofinanziato  
dall'Unione europeaREGIONE  
CALABRIA

## Allegato 3

Format – PR Calabria FESR FSE+ 2021-2017. PARERE DI CONFORMITA' AI REGOLAMENTI, ALLE DIRETTIVE E DECISIONI COMUNITARIE

\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/20\_\_

OGGETTO: PR Calabria FESR FSE+ 2021-2017. Azione\_\_\_\_\_. Procedura/Operazione denominata

\_\_\_\_\_  
Parere di conformità ai Regolamenti, alle Direttive ed alle Decisioni comunitarie.

PREMESSO che, in conformità a quanto disposto dal “Manuale per la selezione delle operazioni” allegato al Si.Ge.Co. del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, lo scrivente Responsabile di Obiettivo Specifico, Dirigente del Settore \_\_\_\_\_ del Dipartimento \_\_\_\_\_, ha predisposto gli atti della procedura \_\_\_\_\_

### VISTI

- il Trattato sull'Unione Europea (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326/13 del 26.10.2012);
- il Trattato sul Funzionamento Dell'Unione Europea (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326/47 del 26.10.2012) in particolare gli articoli dal 174 al 178;
- la Carta Dei Diritti Fondamentali Dell'unione Europea (2016/C 202/02);
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (URCNPD) conformemente alla Decisione 2010/48/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.06.2011;
- il Regolamento (UE) n.1057/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.06.2011;
- il Regolamento (UE) n. 1058/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.06.2011;
- il Regolamento (UE, Euratom) n.1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.07.2018;
- Il Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17.06.2014 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 del 02.07.2020, dal Regolamento (UE) n.1237/2021 del 23.07.2021, dal Regolamento (UE) n. 1315/2023 del 23.06.2023 e s.m.i;
- Il Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18.12.2013;
- la Direttiva 2014/24/UE;
- la Direttiva 2014/25/UE;
- la Direttiva 2014/23/UE;



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
CALABRIA

VISTI [inserire eventuali RIFERIMENTI SPECIFICI/SETTORIALE e RIFERIMENTI AL BILANCIO]

ATTESO CHE la Giunta Regionale con Deliberazione n.362 del 27.07.202, così come modificata dalle DGR nn. 740 e 758 del 2023, ha approvato l'Organigramma delle Strutture responsabili dell'attuazione degli Obiettivi Specifici, delle Azioni del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2022) 8027 final del 03.11.2022

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento " \_\_\_\_\_ "al Dott. \_\_\_\_\_

VISTO il decreto del Dirigente Generale n.\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ con il quale è stato conferito al Dr. \_\_\_\_\_ l'incarico di dirigente del Settore " \_\_\_\_\_ " del Dipartimento \_\_\_\_\_

VISTI l'Azione " \_\_\_\_\_ " e i relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 con procedura di consultazione scritta conclusa con nota n.225923 del 18.05.2023;

VISTI gli atti complessivamente predisposti per la procedura in oggetto e tenuto conto della regolarità, legittimità e correttezza degli stessi;

CONSIDERATO l'esito positivo dell'istruttoria condotta sul rispetto delle condizioni abilitanti di tipo orizzontale applicabili alla procedura in oggetto;

### ESPRIME

parere positivo in merito alla conformità ai Regolamenti, alle Direttive e alle Decisioni comunitarie;

### Il Responsabile di Obiettivo Specifico

Dirigente del Settore \_\_\_\_\_

[timbro e firma]



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
CALABRIA

## Allegato 4

### Richiesta di parere di coerenza programmatica e di iscrizione delle somme a bilancio

In conformità alla nota circolare dell'AdG, si richiede il rilascio del parere di coerenza programmatica, con i contenuti dell'Accordo di Partenariato Italia 2021/2027 e del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021/2027 su quanto in oggetto e in relazione all'Azione \_\_\_\_\_ del Programma medesimo, e, contestualmente, l'iscrizione delle relative somme a bilancio.

Per lo scopo, si forniscono le principali informazioni/caratteristiche sulla procedura/operazione di che trattasi per come segue.

*Note*

Dipartimento competente		
Settore responsabile dell'attuazione dell'Azione		
Responsabile di Azione		
Responsabile del Procedimento		

Obiettivo di Policy		
Obiettivo Specifico		



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
CALABRIA

Azione		
--------	--	--

Titolo della procedura di attuazione		
Descrizione della procedura di attuazione (se del caso dell'operazione), con particolare riferimento alle specifiche attività da porre in essere per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Azione		Fornire gli elementi necessari che consentano di valutare la pertinenza della procedura (se del caso, dell'operazione) con i contenuti dell'Azione di riferimento del PR.

Dotazione Finanziaria (€)		Elementi relativi alla dotazione finanziaria della procedura (se del caso, dell'operazione)
Voce/i del Piano dei Conti	1. 2. (eventuale) 3. (eventuale)	Inserire una voce o più del Piano dei Conti

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ripartizione degli impegni tra le annualità (€)								Inserire tante righe per la ripartizione degli impegni per quante sono le VOCE/I DEL PIANO DEI CONTI indicate nella precedente tabella
Profilo di spesa in relazione all'N+3 (€)								Inserire tante righe per la profilazione della spesa in relazione all'N +3 per quante sono le VOCE/I DEL PIANO DEI CONTI indicate nella precedente tabella



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
CALABRIA

<b>Data presunta avvio procedura</b>		<i>Elementi relativi alla data di pubblicazione presunta del dispositivo per la selezione delle operazioni.</i>
<b>Data presunta completamento della/e operazione/i</b>		<p><i>Ai sensi di quanto all'Art. 63(2) RDC "2. Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.</i></p> <p><i>Per i costi rimborsati a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e f), le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029."</i></p> <p><i>Ai sensi dell'Art. 2(37) per "operazione completata" si intende "un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari"</i></p>
<b>Importo dell'operazione/Dotazione complessiva della procedura di attuazione (euro)</b>		<i>Costo totale dell'operazione o dotazione complessiva della procedura di attuazione.</i>
<b>Settore/i di intervento di riferimento per l'operazione</b>		<i>Settori di intervento dell'operazione selezionati tra quelli individuati dal PR per l'Obiettivo Specifico di riferimento</i>
<b>Beneficiario</b>		<i>Elementi relativi al beneficiario e/o alla tipologia di beneficiari (se del caso). La definizione del beneficiario deve essere coerente con quanto previsto dal PR in merito.</i>
<b>Destinatario</b>		<i>Campo da predisporre nel caso di Azioni sostenute con risorse FSE +</i>



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
CALABRIA

<p><b>Modalità di attuazione</b></p>		<p><i>Selezionare una tra le opzioni disponibili individuate in conformità a quanto previsto dal SIGECO.</i></p>
--------------------------------------	--	--

Si specifica, altresì, che la procedura/operazione in proposta, a norma del vigente documento “Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR FSE+ 2021/2027, soddisfa tutti i requisiti di ammissibilità generale applicabili e i requisiti di ammissibilità specifici per l’Azione \_\_\_\_\_, per come di seguito indicato.

Requisiti di ammissibilità generale	Motivazione sintetica del soddisfacimento del requisito o specificazione della non applicabilità	Note
1.1. Rispetto dei termini e delle modalità di presentazione dell’istanza di accesso al contributo		
2.1. Capacità di disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione		<p><i>Si applica solo nel caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi</i></p>
2.2. Eleggibilità sulla base dei requisiti definiti dall’azione e dal relativo dispositivo di attuazione		
3.1. Coerenza dell’operazione con le finalità del programma e i contenuti dell’azione declinata nel dispositivo di attuazione		
3.2. Riconducibilità al campo di applicazione di una condizione abilitante (ove applicabile) e con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione e coerenza con la eventuale pianificazione nazionale e regionale di settore		<p><i>Ove l’Azione intercetti il campo di applicazione di una condizione abilitante. Il presente requisito di ammissibilità comprende il riferimento alle pertinenti e applicabili Strategie regionali e programmazioni di settore.</i></p>
3.3. Coerenza con le tipologie d’intervento associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall’art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060		<p><i>Nel caso di utilizzo di settori d’intervento che contribuiscono al sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici o l’ambiente, si applicano le condizioni di ammissibilità di cui alle note riportate per lo specifico campo di intervento in Allegato 1, Tabella 1 del Reg. (UE) 2021/1060.</i></p>



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
CALABRIA

<p>3.4. Riconducibilità ad interventi che non risultino materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del Programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno</p>		<p><i>Non si applica nel caso di ricorso alle disposizioni di cui all'Art. 20 del Reg. (UE) 2021/1060</i></p>
<p>Requisiti di ammissibilità generale</p>	<p>Motivazione sintetica del soddisfacimento del requisito o specificazione della non applicabilità</p>	<p>Note</p>
<p>3.5. Riconducibilità ad interventi che non comprendano attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità con l'art.66 del Reg. 2021/1060 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65(1)(a) del Reg. 2021/1060.</p>		
<p>3.6. Garantire il rispetto del principio DNSH attraverso la presa in carico delle relative misure di mitigazione</p>		<p><i>Si applica in aderenza agli esiti della "Verifica del principio DNSH", di cui all'Allegato 4 al Rapporto Ambientale, redatto secondo le indicazioni di cui alla nota EGESIF_21-0025-00 del 27/09/2021 e s.m.i. e secondo le metodologie individuate dagli Allegati I e II del Reg. Del (UE) 2021/2129 e della Guida Operativa elaborata dal MEF.</i></p>
<p>3.7. Nel caso di operazione attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, contributo dell'operazione al conseguimento degli obiettivi del programma</p>		
<p>3.8. Garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima delle infrastrutture la cui durata attesa è di almeno 5 anni, laddove applicabile (Art. 73 (2)(J))</p>		<p><i>Non si applica in caso di operazioni finanziate nell'ambito dell'FSE+</i></p>
<p>3.9. Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) pertinenti, laddove resi obbligatori dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i (Codice degli Appalti)</p>		<p><i>Si applica nei casi di procedure di acquisti rivolti alla PA – in coerenza con le politiche nazionali e regionali in materia di Green Public Procurement (GPP)</i></p>



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
CALABRIA

<p>3.10 Non riconducibilità ad operazioni oggetto di un parere motivato della CE, in riferimento ad un'infrazione (Art.73.2 (i) RDC), ad eccezione delle operazioni che contribuiscono alla chiusura dell'infrazione stessa.</p>		
--	--	--

Requisiti di ammissibilità specifici	Motivazione sintetica del soddisfacimento del requisito o indicazioni relative alla applicabilità al processo di selezione	Note

Criteri di valutazione	Indicazione dei criteri di valutazione applicati fornendo motivazione sintetica del soddisfacimento dei criteri o, in alternativa, indicazione dei criteri di valutazione applicati per la selezione delle operazioni e dei meccanismi di valutazione	Note



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
CALABRIA

Criteri di valutazione	Indicazione dei criteri di valutazione applicati fornendo motivazione sintetica del soddisfacimento dei criteri o, in alternativa, indicazione dei criteri di valutazione applicati per la selezione delle operazioni e dei meccanismi di valutazione	Note

Ai fini della presente richiesta di parere di coerenza programmatica e di iscrizione delle somme si comunica, infine, che, nella formulazione della medesima, sono stati considerati:

- i contenuti programmatici relativi all'Obiettivo Specifico pertinente e i contenuti dell'Azione per come gli stessi sono descritti nel Programma;
- la pertinente normativa applicabile alle operazioni finanziabili e le indicazioni di cui al documento Sistema di Gestione e Controllo del Programma.

Si assicura, pertanto, il rispetto delle procedure di gestione previste per il PR Calabria FESR FSE + 2021/2027, garantendo il rispetto dei pertinenti obblighi in capo al beneficiario della misura di sostegno.

*Direttore di Settore*

*Dirigente Generale*



## ALLEGATO 5

### *Versione non ufficiale allegata a titolo informativo*

#### **Norme specifiche in materia di ammissibilità della spesa**

**Criteri sull'ammissibilità' della spesa per i programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo Plus, dal Fondo per una transizione giusta, dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione, dal Fondo Sicurezza interna e dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo di programmazione 2021/2027.**

*(Rif. Testo consolidato all'esito della riunione del 6 settembre 2023 e alla luce dei relativi ultimi contributi richiesti; elaborato nell'ambito del Gruppo Tecnico di Lavoro "Ammissibilità della spesa", coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione – PCM e composto dai referenti delle Amministrazioni centrali capofila di Fondo (l'Agenzia per la coesione territoriale per il FESR; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro per il FSE; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il FEAMPA; il Ministero dell'Interno per l'AMIF, l'ISF e il BMVI), della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea<sup>1</sup> (IGRUE), per gli ambiti di competenza).*

#### **Articolo 1 - Ambito di applicazione.**

1. Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il presente decreto definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+), dal Fondo per una transizione giusta (JTF), dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), dal Fondo Sicurezza interna (ISF) e dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) per il periodo di programmazione 2021-2027, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti di seguito elencati:

- a) regolamento (UE) 2021/1058, il «regolamento FESR e Fondo di coesione»;
- b) regolamento (UE) 2021/1057, il «regolamento FSE+»;
- c) regolamento (UE) 2021/1139, il «regolamento FEAMPA»;

---

<sup>1</sup> Anche, in qualità di Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit.

- d) regolamento (UE) 2021/1059, il «regolamento Interreg»;
- e) regolamento (UE) 2021/1056, il «regolamento JTF»;
- f) regolamento (UE) 2021/1147, il «regolamento AMIF»;
- g) regolamento (UE) 2021/1148, il «regolamento BMVI»;
- h) regolamento (UE) 2021/1149, il «regolamento ISF».

2. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1. Nel caso di aiuti *de minimis*, le spese ammissibili sono quelle previste dalle pertinenti basi giuridiche.

3. Le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dal presente decreto si applicano anche alle spese relative ad operazioni finanziate nell'ambito dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea, sostenuti dal FESR e dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, effettuate sul territorio nazionale, qualora l'ammissibilità della spesa non sia diversamente disciplinata dal regolamento Interreg nonché da regole supplementari definite dagli Stati membri nell'ambito del Comitato di sorveglianza di ciascun Programma di cooperazione territoriale europea.

4. Nell'ambito dei Programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI le regole supplementari sono definite dalle rispettive Autorità di gestione.

5. Sono fatte salve condizioni più restrittive rispetto alle previsioni di cui al presente decreto, laddove previste nei provvedimenti attuativi dei programmi.

## **Articolo 2 - Principi generali.**

1. I fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

2. Per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e per i costi diretti alla base dell'applicazione delle forme di sovvenzione di cui al medesimo articolo lettera d), se a costi reali, affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i requisiti di carattere generale di seguito elencati. La spesa deve essere:

- a) pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
- c) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese, come previsto dall'articolo 3;
- d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto

dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/1060. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi fissati dall'Autorità di gestione e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;

e) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

3. Per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c), d) e f) del regolamento (UE) 2021/1060:

a) l'operazione è selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;

b) le azioni che costituiscono la base per il rimborso dei costi sono attuate nel periodo di ammissibilità, come previsto dall'articolo 3;

c) è assicurata l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/1060.

4. Con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMPA che non comportano spese del beneficiario, la spesa ammissibile è l'aiuto pubblico erogato al beneficiario.

5. L'ammissibilità delle spese riguardanti un'operazione sostenuta da uno o più fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione è disciplinata dalle disposizioni di cui al paragrafo 9 dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2021/1060.

### **Articolo 3 - Periodo di ammissibilità.**

1. Il periodo di ammissibilità ad una partecipazione dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto è disciplinato dall'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.

### **Articolo 4 - Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni.**

1. Le sovvenzioni possono assumere una delle forme previste dall'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/1060.

2. Nell'ambito del programma possono essere previste sovvenzioni per i beneficiari soggette a condizioni, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/1060.

3. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) sono stabiliti in uno dei modi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/1060.

Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/1060, possono essere definiti anche sulla base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi della politica di coesione, anche di precedenti cicli di programmazione, per tipologie analoghe di operazioni.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 53, paragrafo 3, sopra richiamato, le opzioni di semplificazione dei costi applicate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possono applicarsi anche a tipologie analoghe di operazione finanziate a valere sui fondi di cui all'articolo 1 comma 1, del presente decreto.

4. Le metodologie approvate in un programma ai sensi dell'articolo 94 del regolamento (UE) 2021/1060 o stabilite nell'atto delegato di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo, possono essere utilizzate dall'Autorità di gestione anche per le opzioni semplificate in materia di costi applicate a livello di beneficiario.

5. I costi del personale si dividono in due categorie di costi: costi del personale dipendente e costi del personale esterno, se non legato da un rapporto di lavoro dipendente. Per il calcolo dei costi diretti di un'operazione relativi al personale possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/1060. Relativamente alla previsione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, il costo annuo o mensile lordo del lavoro per il personale è rappresentato dalla retribuzione lorda, in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, incluse le retribuzioni in natura e le altre indennità aggiuntive, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti. È ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune delle voci sopra citate o parte delle stesse.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, per le persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente. In caso di persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo pieno, detta percentuale è pari al 100 per cento. Ai fini dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della spesa ammissibile per le persone impiegate nell'ambito dell'operazione, il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce la percentuale fissa applicata all'operazione.

6. Per il calcolo dei costi indiretti a tasso forfettario di un'operazione possono applicarsi le previsioni di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/1060.

7. Per il calcolo dei costi ammissibili a tasso forfettario di un'operazione, diversi dai costi diretti per il personale, possono applicarsi le previsioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2021/1060.

8. Per le forme di sovvenzione di cui agli articoli 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) 2021/1060, sono considerate spese ammissibili i costi calcolati sulla base applicabile.

9. Con riferimento alle forme di sovvenzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c), d) e f) e all'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorità di gestione può prevedere, nel documento previsto dall'articolo 73, paragrafo 3, del medesimo regolamento, o in altri provvedimenti, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità.

10. Le indicazioni sul metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per l'erogazione del sostegno sono contenute nel documento di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

### **Articolo 5 - Contributi in natura.**

1. I contributi in natura, sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio

equivalente, sono ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, salvo limiti più restrittivi stabiliti dall'Autorità di gestione del programma.

2. I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione sono ammissibili a un contributo a titolo del FSE+ alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1057, salvo limiti più restrittivi stabiliti dall'Autorità di gestione del programma.

### **Articolo 6 - Ammortamento.**

1. Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture, calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.

### **Articolo 7 - Premi.**

1. I premi definiti dall'articolo 2, numero 48), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 come contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito a un concorso costituiscono spese ammissibili.

2. La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili. I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno.

3. Le modalità di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

### **Articolo 8 - Spese connesse al credito d'imposta.**

1. In caso di sostegno dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto ed effettivamente utilizzato, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b) il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma;
- c) la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile.

### **Articolo 9 - Spese connesse all'esonero contributivo.**

1. In caso di sostegno dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto ed effettivamente utilizzato, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) l'esonero contributivo è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;

b) l'esonero contributivo è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma;

c) la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile.

### **Articolo 10 - Strumenti finanziari.**

1. Il sostegno degli strumenti finanziari viene utilizzato al fine di contribuire al conseguimento di obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità. Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2021/1060 articoli da 58 a 62, 68, 81 e 92, e ai regolamenti elencati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ove rilevanti.

### **Articolo 11 - Spese connesse all'operazione.**

1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purché previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, rendicontazione, controllo, monitoraggio, informazione e pubblicità dell'operazione medesima.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 45, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2021/1059.

3. Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione per sostenere le inottemperanze contributive e/o fiscali di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico, costituiscono spesa ammissibile, nei limiti del contributo pubblico massimo ammissibile riconosciuto al beneficiario e senza pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti.

### **Articolo 12 - Spese connesse agli interventi delle politiche attive del lavoro e agli interventi di inclusione sociale.**

1. Nell'ambito degli interventi di Fondo sociale europeo plus, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennità di partecipazione a favore dei destinatari.

Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (UE) 2021/1060, inoltre, tali indennità, così come gli stipendi versati ai partecipanti, possono essere rimborsate in conformità del paragrafo 1, lettera a), del citato articolo, anche nel caso di un'operazione il cui costo totale non supera 200.000 euro.

2. Sono ammissibili le spese relative alle indennità di partecipazione per interventi volti al mantenimento dell'occupazione, al rafforzamento della dimensione inclusiva, nonché per interventi finalizzati a sostenere l'attivazione dei destinatari.

### **Articolo 13 - Spese connesse agli interventi per il contrasto alla deprivazione materiale.**

1. Nell'ambito degli interventi di Fondo sociale europeo plus, sono ammissibili le spese relative agli interventi volti a contrastare la deprivazione materiale secondo quanto stabilito al Capo III, art.22, del regolamento (UE) 2021/1057.

**Articolo 14 - Spese connesse agli interventi di presa in carico sanitaria e sociosanitaria.**

1. Nell'ambito degli interventi del Fondo sociale europeo plus, ai fini dell'inclusione sociale e del contrasto della povertà sanitaria sono ammissibili le spese relative agli interventi di presa in carico sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale delle persone in vulnerabilità socioeconomica, ivi incluse le spese per farmaci e per dispositivi medici a carico del paziente.

**Articolo 15 - Spese non ammissibili.**

1. Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) 2021/1060, non sono ammissibili nel contesto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici di ciascun Fondo, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun fondo.

2. Non sono ammissibili nel contesto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto i seguenti altri costi:

a) i deprezzamenti e le passività;

b) gli interessi di mora;

c) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

4. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1057, non sono ammissibili per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente i costi per l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture. I costi per l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli sono ammissibili solo nei casi in cui tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

**Articolo 16 - Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse.**

1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) 2021/1060.

2. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.

3. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni.

4. Nel caso in cui vengano individuati uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione, nei casi previsti dal regolamento (UE) 2021/1060, gli interessi debitori pagati dall'organismo individuato, prima del pagamento del saldo

finale del programma, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

5. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione.

6. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili, ivi compresi i costi relativi alle commissioni sostenuti unitamente alle spese ammesse nel contesto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

7. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

### **Articolo 17 - Acquisto di materiale usato.**

1. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, l'acquisto di materiale usato e' spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo. Nel caso di materiale ceduto dalle PMI, il periodo sopraccitato può essere ridotto a tre anni previa valutazione dell'Autorità di gestione;

b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

### **Articolo 18 - Acquisto di terreni.**

1. L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti condizioni:

a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;

b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, mentre per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 per cento;

c) la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

2. La lettera b) del comma 1 non si applica nel caso di operazioni relative alla conservazione dell'ambiente, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di gestione;
- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
- c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di gestione;
- d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

3. Nel caso di strumenti finanziari, le percentuali indicate nel presente articolo si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante.

### **Articolo 19 - Acquisto di edifici.**

1. L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun Fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti del valore come indicato nella successiva lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato come indicato alla lettera c), comma 1, dell'articolo 18, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- b) che la perizia giurata di cui alla precedente lettera a) espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- c) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- d) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;
- e) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.

2. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal fondo interessato.

### **Articolo 20 - Locazione finanziaria.**

1. Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al contributo dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario sia il concedente:

- 1) il sostegno è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
  - 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
  - 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
  - 4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
  - 5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
  - 6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
  - 7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
- b) nel caso in cui il beneficiario sia l'utilizzatore:
- 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
  - 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
  - 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
  - 4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

c) qualora il regime di aiuti di Stato applicabile imponga l'obbligo di acquistare i beni oggetto del leasing:

1) dalla data di concessione dell'aiuto, l'atto di conferimento dell'aiuto europeo contiene una clausola per l'esercizio obbligatorio dell'opzione di acquisto del bene da parte del locatario o prevede un periodo minimo di locazione equivalente alla durata di vita utile del bene oggetto del contratto;

2) l'esercizio dell'opzione di acquisto deve concretizzarsi al più tardi al termine del contratto di locazione;

3) se il riscatto non è effettuato dal locatario, entro il termine di scadenza del contratto di leasing, il beneficiario dell'aiuto europeo si impegna per iscritto a rimborsare tutti gli aiuti europei relativi al leasing finanziario, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato;

d) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

### **Articolo 21 - Ammissibilità sulla base dell'ubicazione delle operazioni.**

1. Le spese relative alle operazioni cofinanziate nell'ambito del AMIF, del ISF e del BMVI, sono ammissibili laddove la localizzazione delle attività progettuali è coerente con la natura e la tipologia di azioni ammissibili ai sensi dei rispettivi regolamenti.

### **Articolo 22 - Stabilità delle operazioni.**

1. Le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'articolo 65 regolamento (UE) 2021/1060.

2. Il periodo di cinque anni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 può essere ridotto a tre dalle Autorità di gestione dei programmi nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato.

3. Nei casi di operazioni in cui non siano stati rispettati i requisiti di stabilità prescritti si applicano le previsioni del citato articolo 65.

### **Articolo 23 - Spese relative all'Assistenza tecnica.**

1. Le spese per le attività di preparazione, gestione, formazione, sorveglianza, valutazione, informazione, visibilità e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit dei programmi, nonché quelle per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità e organismi pubblici nazionali e regionali e dei beneficiari e per l'amministrazione e l'utilizzo efficace dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/1060 e secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del medesimo regolamento. Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono ammissibili limitatamente ai costi delle strutture preposte inerenti alle attività di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi. Sono ammissibili le spese della pubblica amministrazione per le retribuzioni e/o i compensi, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali o comunque previsti dalla legge, del

personale impiegato a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, purché formalmente preposto allo svolgimento di tali attività, per consulenze professionali, per servizi tecnico-specialistici, nonché per le dotazioni strumentali necessarie per le attività riportate al presente comma. Per l'imputazione dei costi del personale si rinvia alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, del presente decreto.

2. Sono ammissibili, altresì, le spese sostenute per azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060, e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner.

3. Le spese relative alle azioni di cui ai commi 1 e 2 possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

4. Ciascun fondo può sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell'ambito di uno degli altri fondi.

5. Sono ammissibili le spese per operazioni interrotte o sospese per cause di forza maggiore, come definite nel diritto dell'Unione europea, qualora non coperte già da una assicurazione per annullamento e al netto di eventuali altri importi ricevuti a compensazione.

6. Per il FEAMPA, nell'ambito dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera c, del regolamento (UE) 2021/1060, sul "Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo", sono ammissibili le spese relative all'istituzione e rafforzamento di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra gruppi di azione locale nel settore della pesca nel territorio dello Stato.

#### **Articolo 24 - Spese relative alla capacità amministrativa.**

1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1058, sono ammissibili, nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici perseguiti, le spese relative alle misure di sostegno per le autorità del programma e gli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attività pertinenti all'attuazione del FESR volte a migliorare la capacità amministrativa, nonché al rafforzamento della cooperazione con i partner all'interno o al di fuori dello Stato, tenendo conto dei principi orizzontali di cui al regolamento (UE) 2021/1060, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

#### **Articolo 25 - Entrata in vigore.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle spese ammissibili nei periodi indicati dall'articolo 63 del regolamento (UE) 2021/1060. Per le operazioni selezionate nell'ambito dei programmi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la spesa è ammissibile nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari in tema di ammissibilità della spesa relative al periodo di programmazione 2021-2027 richiamate nel presente atto, della normativa applicabile, in particolare in materia di appalti pubblici e aiuti di stato nonché delle norme sull'ammissibilità della spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, laddove le stesse siano compatibili e non in contrasto con la legislazione europea e nazionale relativa al periodo di programmazione 2021-2027.

3. Relativamente alle spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020, resta applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.

4. Per le operazioni soggette a esecuzione scaglionata ai sensi dell'articolo 118 bis del regolamento (UE) 2021/1060, possono continuare ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## ALLEGATO 6: SCHEMA DI ATTO DI ADESIONE ED OBBLIGO

PR FESR FSE+ CALABRIA 2021/2027  
ASSE \_\_\_\_\_ AZIONE \_\_\_\_\_

### ATTO DI ADESIONE ED OBBLIGO REGOLANTE I RAPPORTI

TRA

LA REGIONE CALABRIA  
DIPARTIMENTO .....

E  
.....

L'anno.....il giorno.....presso la sede della Giunta Regionale della Calabria, sita in Catanzaro, loc. Germaneto (Cittadella Regionale)

tra

la Regione Calabria, Dipartimento \_\_\_\_\_, Settore \_\_\_\_\_, di seguito denominata Regione Calabria, giusto provvedimento di concessione del contributo \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ Prov. ( ) il \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto per la sua espressa funzione di Dirigente \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 30 della L.R. n. 7/1996, domiciliata ai fini del presente Atto presso la sede dello stesso Dipartimento, in Catanzaro.

ed il

il Beneficiario del contributo \_\_\_\_\_, rappresentato dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ Prov. ( ) di seguito denominato \_\_\_\_\_ (di seguito "il beneficiario",

### PREMESSO CHE

Le Parti come sopra identificate conoscono e si impegnano al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- b) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- c) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (**d'ora in avanti anche RDC**);
- d) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- e) Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- f) Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
- g) DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- h) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
- i) Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- j) Decisione di esecuzione C(2022) 8027 final del 3/11/2022 con la quale la Commissione Europea ha approvato il programma "Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Calabria in Italia CCI 2021IT16FFPR003;
- k) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 28 marzo 2022 con la quale è stata approvata la proposta del Programma Regionale Calabria FESR/FSE+ 2021-2027 e si è aperta la fase di negoziato a livello comunitario e nazionale;

- l) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 600 del 18 novembre 2022 di “Presenza d’atto della conclusione del negoziato per l’approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 - Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”;
- m) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 13 marzo 2023 recante “integrazione della Delibera di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre 2022 recante “Presenza d'atto della conclusione del negoziato per l’approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 - Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”;
- n) Criteri di selezione Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 approvati con la nota di chiusura procedura scritta Prot. n. 225923 del 18/05/2023;
- o) l’Avviso pubblico approvato con DDG n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pubblicato sulla Bollettino Ufficiale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sul sito \_\_\_\_\_ e sul sito istituzionale di questo Dipartimento competente (di seguito, l’Avviso);
- p) Il decreto di approvazione della graduatoria (**ovvero negli elenchi delle operazioni ammesse a finanziamento nel caso delle procedure a sportello**) dei progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso, pubblicato sulla Bollettino Ufficiale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_.

**[Nota: quanto sopra riportato è un mero esempio. È buona prassi riportare sopra i medesimi riferimenti normativi contenuti nel dispositivo di selezione]**

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente Atto di Adesione ed Obbligo, tra le parti per come sopra identificate, si conviene quanto segue.

## 1. OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Atto di Adesione ed Obbligo ha per oggetto la disciplina del rapporto tra il beneficiario del sostegno del PR, \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, di seguito denominato Beneficiario, e la Regione Calabria, Dipartimento \_\_\_\_\_, Settore \_\_\_\_\_, di seguito denominata Regione a valere sul Programma Operativo FESR FSE+ Regione Calabria 2021 - 2027 (di seguito, il PR), Asse \_\_\_ Azione \_\_\_\_\_, Procedura \_\_\_\_\_<sup>2</sup>.
2. Il finanziamento pubblico è concesso in forma di \_\_\_\_\_ per la realizzazione dell'intervento di cui \_\_\_\_\_ (nel seguito, l'Intervento), parte integrante del presente Atto di Adesione ed Obbligo.
3. Tutti i termini indicati nel presente Atto di Adesione ed Obbligo sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

## 2. PRIMI ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario si obbliga ad inviare alla Regione il presente Atto di Adesione ed Obbligo, sottoscritto digitalmente per accettazione da parte del Legale rappresentante del Beneficiario, a mezzo PEC entro il termine di \_\_\_\_\_ giorni dalla data della ricezione della comunicazione effettuata dal Settore competente.
2. Nel caso in cui il beneficiario non adempia all'obbligo di cui al comma precedente, la Regione avvia il procedimento di decadenza dal finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, non richieda, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo. La proroga non può avere durata superiore a 10 (dieci) giorni e non può essere concessa più di una volta.

**[Nota: Le modalità di sottoscrizione dell'AAO dovrebbero essere riprese pedissequamente nel dispositivo di selezione]**

## 3. VALIDITÀ DELL'ATTO DI ADESIONE ED OBBLIGO E DURATA DEL PROGETTO

1. Il presente Atto di Adesione ed Obbligo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e si estende per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dalla Regione al Beneficiario.
2. I tempi previsti per il completamento dell'operazione è di \_\_\_ mesi, conformemente a quanto previsto da \_\_\_\_\_<sup>3</sup> di cui all'Art. 1 al presente Atto.
3. La chiusura di tutti i circuiti finanziari - pagamenti e quietanze – deve avvenire in conformità con le disposizioni di cui a \_\_\_\_\_<sup>4</sup>.

## 4. OBBLIGHI DELLA REGIONE CALABRIA

1. La Regione sovrintende al rispetto del presente Atto, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Essa informa il Beneficiario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sul presente Atto, sull'attuazione dell'operazione, la rendicontazione e l'erogazione del relativo contributo.
3. Essa fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del

<sup>1</sup> Riportare i dati identificativi del Beneficiario.

<sup>2</sup> Inserire i riferimenti agli atti pertinenti della procedura che ha portato alla concessione dell'aiuto.

<sup>3</sup> Riportare il riferimento all'atto di concessione di contributo già inserito all'articolo 1. La disposizione qui inserita non deve essere in conflitto con quanto previsto dal dispositivo di selezione in merito alla durata degli interventi.

<sup>4</sup> Riportare qui le medesime indicazioni di cui al dispositivo di selezione.

Beneficiario ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi.

4. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione secondo le modalità previste dall'Avviso, la Regione si impegna a corrispondere al Beneficiario, nelle forme e modalità stabilite dal dispositivo di selezione<sup>5</sup>, il contributo massimo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) a fronte di un costo totale dell'Intervento pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) e secondo le modalità previste dal dispositivo di selezione<sup>6</sup>.
5. L'erogazione del Contributo è subordinata alla verifica del mantenimento, da parte del Beneficiario, dei requisiti per l'accesso allo stesso, quali previsti nell'Avviso, nonché alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva e previdenziale e, ove previsto dalla normativa di riferimento, del rispetto della normativa antimafia.
6. L'erogazione del Contributo è effettuata mediante bonifico bancario, sul conto \_\_\_\_\_ presso la banca \_\_\_\_\_ intestato al Beneficiario, IBAN \_\_\_\_\_.

## 5. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Conformemente a quanto previsto \_\_\_\_\_<sup>7</sup>, il Beneficiario si impegna al rispetto degli obblighi di cui al \_\_\_\_\_<sup>8</sup>.

**[Nota: In caso di Raggruppamenti, gli obblighi di cui sopra si riferiscono, per quanto pertinenti, a tutti i soggetti che ne fanno parte, restando il capofila il punto di riferimento dell'Amministrazione]**

## 6. SPESE AMMISSIBILI<sup>9</sup>

1. Le spese ammissibili a contributo sono quelle previste \_\_\_\_\_<sup>10</sup>.

## 7. EROGAZIONE CONTRIBUTO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. Ai fini della erogazione della misura di sostegno si applicano le disposizioni di cui a \_\_\_\_\_<sup>11</sup>.
2. Ai fini della rendicontazione<sup>12</sup> e dell'erogazione del contributo si applicano le disposizioni di cui a \_\_\_\_\_<sup>13</sup>.

## 8. GARANZIA A COPERTURA DELL'ANTICIPAZIONE

1. La garanzia a copertura dell'anticipazione è disciplinata per come previsto da quanto a \_\_\_\_\_<sup>14</sup>.

**[Nota: integrare il seguente articolo solo nel caso in cui il dispositivo disciplini il caso della erogazione di anticipazione]**

<sup>5</sup> Se del caso integrare i riferimenti alle norme in merito previste dal dispositivo di selezione.

<sup>6</sup> Richiamare qui i riferimenti delle modalità di erogazione previste dal dispositivo di selezione.

<sup>7</sup> Inserire i riferimenti agli atti di riferimento della procedura.

<sup>8</sup> Richiamare qui i riferimenti relativi alla disciplina degli obblighi di cui al dispositivo di selezione.

<sup>9</sup> Il presente articolo si applica agli aiuti con costi ammissibili individuabili.

<sup>10</sup> Inserire i riferimenti alle norme previste dal dispositivo di selezione (ad es.: "al par. XY dell'Avviso").

<sup>11</sup> Inserire i riferimenti alle norme previste dal dispositivo di selezione (ad es.: "al par. XY dell'Avviso").

<sup>12</sup> Il testo andrà, se del caso adattato con riferimento alla possibile applicazione di OSC, rinviando alle norme del dispositivo di selezione in merito alle condizioni applicabili previste per la erogazione sotto forma di costi unitari, tassi forfettari, somme forfettarie.

<sup>13</sup> Inserire i riferimenti alle norme previste dal dispositivo di selezione (ad es.: "al par. XY dell'Avviso").

<sup>14</sup> Inserire i riferimenti alle norme previste dal dispositivo di selezione (ad es.: "al par. XY dell'Avviso").

## 9. MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO E DELLE SPESE

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, indicando il codice SIURP, comunicato dalla Regione, attraverso l'utilizzo di appositi moduli messi a disposizione dalla Regione.
2. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati di cui al comma 1 per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi di monitoraggio nei confronti dello Stato e della UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve, comunque, comunicare la circostanza e confermare i dati precedenti.
3. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, procede alla revoca del Decreto e al recupero delle eventuali somme già versate.
4. La trasmissione corretta dei dati di monitoraggio di cui al comma 1, costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del Contributo.
5. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai commi 1 e 2, costituisce altresì condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

## 10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Il Beneficiario comunica, conformemente a quanto previsto in merito dal dispositivo di selezione<sup>15</sup>, le informazioni relative alla ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della documentazione.
2. La documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata e disponibile per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dalla Regione al Beneficiario.
3. Il Beneficiario provvede a comunicare eventuali variazioni relativamente alle indicazioni fornite nell'ambito della comunicazione di cui al comma 1.
4. Il Beneficiario provvederà a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale, separata dagli altri atti amministrativi e a renderla accessibile senza limitazioni.
5. Nel caso in cui il Beneficiario utilizzi sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) lo stesso deve garantire che ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
6. In caso di ispezione, il Beneficiario si impegna ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato della Regione, dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati dell'Unione Europea e i loro rappresentanti autorizzati.

## 11. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Beneficiario ha l'obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per come gli stessi sono disciplinati dal dispositivo di selezione<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Se del caso, inserire i riferimenti alle norme previste dal dispositivo di selezione.

<sup>16</sup> Se del caso, inserire i riferimenti alle norme previste dal dispositivo di selezione.

2. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni relative al Progetto:
  - il nome del Beneficiario;
  - la descrizione dell'operazione;
  - il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
  - la localizzazione geografica dell'operazione;
  - l'estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;
  - ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario.
3. La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

## 12. CONTROLLI

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dall'Avviso e dal presente Atto e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. Le attività di controllo poste in essere dalla Regione sono svolte conformemente alle disposizioni di cui a \_\_\_\_\_<sup>17</sup>.

## 13. VARIAZIONI

1. Si applicano le disposizioni di cui al \_\_\_\_\_<sup>18</sup>.

## 14. REVOCHE

1. Si applicano le disposizioni di cui al \_\_\_\_\_<sup>19</sup>.

## 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

2. Si applicano le disposizioni di cui al \_\_\_\_\_<sup>20</sup>.

## 16. REGISTRAZIONE E ONERI FISCALI

1. Il presente Atto di Adesione ed Obbligo sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26.04.1986 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente.
2. Ogni altra spesa relativa al presente Atto, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico del Beneficiario.

## 17. SCAMBIO ELETTRONICO DEI DATI

1. Regione Calabria e Beneficiario convengono che lo scambio dei dati, dei documenti amministrativi e delle informazioni tra essi avviene secondo modalità e strumenti elettronici.

<sup>17</sup> Inserire i riferimenti alle norme previste dal dispositivo di selezione.

<sup>18</sup> Inserire i riferimenti alle norme previste dal dispositivo di selezione.

<sup>19</sup> Inserire i riferimenti alle norme previste dal dispositivo di selezione.

<sup>20</sup> Inserire i riferimenti alle norme previste dal dispositivo di selezione.

## 18. FORO COMPETENTE

1. Il presente Atto è disciplinato dalla normativa nazionale italiana e dal diritto comunitario applicabile. In presenza di controversie, le parti concordano di trovare una soluzione amichevole e reciprocamente accettabile. Qualora le parti non riescano nell'intento, tutte le controversie sorte nell'ambito del presente accordo saranno risolte secondo la legislazione italiana e presso il Tribunale del Foro di Catanzaro, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

## 20. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea, alle quali le Parti assicurano di uniformarsi.

\_\_\_\_\_

Per il Beneficiario, il legale rappresentante o il delegato

BOLZA